

REGOLAMENTO EDILIZIO

Redatto a cura di

***arch. ROBERTO ALESSIO- Studio di Architettura ed Urbanistica
via Villa Eleonora, 23/c – 27100 PAVIA***

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° _____ del _____

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° _____ del _____

MAGGIO 2021

INDICE	1
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	7
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	8
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	8
Capo I SUE, SUAP e organismi consultivi	8
1. SUE-Sportello unico per l'edilizia.....	8
a. Presentazione telematica delle istanze paesaggistiche/edilizie.....	
b. Le modalità di coordinamento con il SUAP.....	8
c. La Commissione del paesaggio.....	9
Capo II Altre procedure e adempimenti edilizi	12
1. Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	12
2. Certificato di destinazione urbanistica	12
3. Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	12
4. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	13
5. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	13
6. Pareri preventivi	14
7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia	14
8. Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	16
9. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	16
10. Concorsi di urbanistica e di architettura.....	16

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 17

Capo I Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori17

1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza.....17
2. Comunicazioni di fine lavori18
3. Occupazione di suolo pubblico19
4. Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc20

Capo II Norme tecniche sui cantieri e sull'esecuzione dei lavori 20

1. Principi generali dell'esecuzione dei lavori20
2. Punti fissi di linea e di livello20
3. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie21
4. Cartelli di cantiere22
5. Criteri da osservare per scavi e demolizioni24
6. Misure di cantiere e eventuali tolleranze26
7. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera26
8. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici, storici e artistici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici27
9. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori27

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 28

Capo I Disciplina dell'oggetto edilizio28

1. Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici28
2. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento

dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica	28
❖ Norme generali per il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici.....	28
❖ Requisiti prestazionali degli edifici- -Efficienza energetica degli impianti - Compatibilità ambientale.....	33
❖ Requisiti specifici dei materiali di finitura dei manufatti e degli edifici di nuova costruzione o interessati da completa ristrutturazione in tutte le zone del territorio comunale, escluso il Centro Storico.....	36
3. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	38
4. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....	38
5. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	39
6. Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo, commerciale e produttivo (Norme igienico-sanitarie)	41
7. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti	97
8. Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	98
Capo II Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico	100
A. Norme generali per la tutela, fruibilità degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico e in generale dell'ambiente urbano.....	100
B. Interventi manutentivi-gestionali della viabilità.....	100
1. Strade pubbliche comunali	101
2. Portici e gallerie aperte al pubblico	105
3. Piste ciclabili	106
4. Aree per parcheggio	107

5.	Piazze e aree pedonalizzate.....	108
6.	Passaggi pedonali e marciapiedi	109
7.	Passi carrai e cancelli.....	112
8.	Chioschi/dehors su suolo pubblico	112
9.	Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/ gazebi/dehors e le edicole posizionati su suolo pubblico e privato	113
10.	Recinzioni	113
11.	Numerazione civica	114
12.	Spazi comuni e attrezzati per il deposito e parcheggio di biciclette	115
13.	Fontanelle, vasche d'acqua, servizi igienici e bagni pubblici.....	115
14.	Toponomastica e segnaletica.....	115
15.	Insegne e mezzi pubblicitari in spazi pubblici o privati prospettanti su essi....	116

Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente117

1.	Aree verdi	117
2.	Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale	119
3.	Orti urbani	121
4.	Parchi e percorsi in territorio rurale	122
5.	Sentieri	122
6.	Tutela del suolo e del sottosuolo	122
7.	Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano	123
8.	Connessione alla rete verde comunale	123
9.	Bonifiche e qualità dei suoli	123

Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche 124

Generalità sugli impianti e reti di servizi pubblici su aree pubbliche o di uso pubblico.....		124
1.	Approvvigionamento idrico	124
2.	Depurazione e smaltimento delle acque	127
3.	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	129
4.	Distribuzione dell'energia elettrica.....	129
5.	Distribuzione del gas	130

6.	Ricarica dei veicoli elettrici.....	130
7.	Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.....	130
8.	Telecomunicazioni	131
9.	Rete di illuminazione pubblica	131
10.	Illuminazione esterna negli spazi privati	131

Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico 132

1.	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi ..	132
2.	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	133
3.	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	133
4.	Allineamenti.	134
5.	Piano del colore	134
6.	Coperture degli edifici	134
7.	Illuminazione pubblica	135
8.	Griglie e intercapedini.....	135
9.	Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici.....	136
10.	Serramenti esterni degli edifici.....	138
11.	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	138
12.	Cartelloni pubblicitari.....	139
13.	Muri di cinta.....	139
14.	Beni culturali e edifici storici.....	139
15.	Cimiteri monumentali e storici.....	145
16.	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	145

Capo VI Elementi costruttivi 146

1.	Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	146
2.	Serre bioclimatiche	147
3.	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli	

edifici	147
4. Coperture, canali di gronda e pluviali	151
5. Strade e passaggi privati e cortili	151
6. Cavedi, pozzi luce e chiostrine	152
7. Intercapedini e griglie di aerazione	152
8. Recinzioni	153
9. Materiali, tecniche costruttive degli edifici	154
10. Disposizioni relative alle aree di pertinenza	155
11. Piscine	155
12. Altre opere di corredo e arredo	156
TITOLO - IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	157
1. Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio	157
2. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	157
3. Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.	157
TITOLO - V NORME TRANSITORIE	158
1. Aggiornamento del regolamento edilizio	158
2. Disposizioni transitorie	158

ALLEGATI /

1. DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

(Allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018) della D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018)

2. RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

(Allegato C della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018) della D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018)

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL' ATTIVITÀ EDILIZIA

Il presente Regolamento edilizio comunale, per quanto anche disposto dall' allegato A della D.G.R. n. XI/695 del 24 ottobre 2018, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, nonché del vigente Regolamento d'igiene locale, peraltro suscettibili di successive modifiche ed integrazioni , si limita a richiamare la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di suo recepimento:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - e.3. alle servitù militari;
 - e.4. agli accessi stradali;
 - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.
- h) Il Regolamento locale d'igiene aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per le parti qui non espressamente riproposte al TITOLO III-Capo I- punto 6, essendosi ivi richiamate le sole norme più rilevanti per facilità e chiarezza di applicazione ai progetti d'intervento edilizio.

Per sole ragioni di facile consultazione, gli **Allegati A e B** della D.G.R. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 sono accorpati al presente Regolamento Edilizio.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I SUE, SUAP e organismi consultivi

Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello Sportello unico per l'edilizia e della Commissione del paesaggio

1. SUE, Sportello unico per l'edilizia

a. Presentazione telematica delle istanze paesaggistiche/edilizie

Le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale, è demandata ad apposito regolamento comunale

b. Le modalità di coordinamento con il SUAP

1. L' art 2 del DPR 160/10 individua il SUAP unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l' esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli

relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

2. Il SUAP esercita il compito di raccogliere le istanze in via telematica e/o cartacea, in ordine cronologico e secondo quanto definito nell'organizzazione interna dell'Ente, provvedendo :
 - ad assicurare la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa richiesta dalle norme in materia, anche attraverso invito al soggetto interessato ad integrare la medesima entro termini stabiliti;
 - a comunicare al soggetto interessato il nominativo del RUP e gli estremi identificativi della pratica;
 - a procedere all'istruttoria della pratica in stretta correlazione con il SUE per gli aspetti di conformità alla normativa edilizio/urbanistica del Comune e per il correlato rilascio del provvedimento finale.

c. La Commissione del paesaggio

a. Attribuzioni e competenze

1. La Commissione comunale per il Paesaggio è l'organo del Comune competente ad esprimersi sugli interventi edilizi ed urbanistici interessanti immobili oggetto di protezione paesaggistica.
2. La Commissione valuta la compatibilità degli interventi edilizi e/o di trasformazione del territorio con i vincoli posti a tutela del paesaggio nel territorio comunale, accertando la qualità e le scelte architettoniche e compositive per le opere progettate, con riguardo al loro inserimento nel contesto in cui si collocano, da effettuarsi sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti per l'edilizia privata, che dei procedimenti urbanistici, che nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.
3. La Commissione per il Paesaggio valuta la qualità paesaggistica ed ambientale delle opere di intervento edilizio mediante l'espressione di pareri preventivi od ordinari, adeguatamente motivati, nonché di giudizi di impatto paesaggistico resi nei casi previsti dalla legge.
4. La Commissione per il Paesaggio valuta la qualità paesaggistica ed ambientale dei piani attuativi e in generale dei programmi di intervento urbanistico, per quanto attiene l'assetto planivolumetrico generale delle opere previste per l'ambito interessato nel loro rapporto con il territorio consolidato al contorno, con la salvaguardia di eventuali preesistenze edilizie e/o vegetazionali e/o naturalistiche, nonché di visuali particolari da conservare o allineamenti dei corpi edilizi da confermare, per assicurare la compatibilità degli interventi con i valori riconosciuti ed i criteri di gestione del bene tutelato.
5. La Commissione non ha alcuna competenza in ordine al rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.
6. Se la Commissione ha già espresso un parere positivo su di un progetto preliminare, il parere sul progetto definitivo non è più necessario se questo, all'esame della struttura comunale competente, risulta conforme al primo.

b. Composizione e gestione

1. La Commissione comunale per il Paesaggio è composta da cinque membri, tutti con diritto di voto, esperti in materia di tutela paesaggistica. Tutti i membri della Commissione per il Paesaggio devono possedere i requisiti previsti dalla disciplina statale e regionale in materia ed essere scelti con le procedure ed i criteri di cui all'allegato A della DGR XI 4348_22 Febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Non potranno essere nominati membri esperti della Commissione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, anche se in possesso dei requisiti di cui al punto 1.

c. Nomina, insediamento e durata

1. La Commissione comunale per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore delegato, attraverso la scelta per comparazione dei curricula dei candidati
2. La Giunta Comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi in caso di morte, dimissioni o di decadenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della nomina del membro sostituito. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario deceduto, dimissionario o decaduto, deve resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.
3. Il presidente, eletto dalla maggioranza dei componenti con voto a scrutinio segreto nel corso della prima seduta convocata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune entro 30 gg. dalla nomina della Giunta Comunale, avrà il compito di gestire e assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e di curare, ad esame di merito completato, la corretta verbalizzazione del parere finale.
4. Il vicepresidente è individuato nel componente giunto secondo per numero di voti alla prima votazione per la nomina del Presidente o, in caso di parità di voti di più componenti, per maggior numero di voti ottenuti con successiva e separata votazione. Egli sostituisce a tutti gli effetti il presidente, nel caso di sua assenza.
5. La Commissione per il Paesaggio è rappresentata dal suo presidente.
6. La Commissione resta in carica per la durata del mandato del Sindaco a decorrere dalla data della nomina e con scadenza al 31.12 dell'anno di scadenza del mandato del Sindaco
7. La Commissione non può, comunque, rimanere in carica oltre la scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, fatta salva la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione degli atti amministrativi relativi al rinnovo della stessa.
8. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive o per dodici sedute nel corso di un anno solare. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.
9. I membri della Commissione che hanno ricoperto la carica per due mandati consecutivi non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rinominabili. La norma si applica anche nel caso in cui uno o entrambi i mandati siano cessati prima della scadenza naturale.

d. Partecipazione di altri soggetti istituzionali alle sedute

1. Alle sedute della Commissione comunale per il Paesaggio possono partecipare di diritto i rappresentanti delle Soprintendenze competenti per territorio i quali, in tale sede, esprimono il loro parere sui progetti edilizi.
2. All'illustrazione dei progetti nelle sedute della Commissione comunale per il Paesaggio può provvedere anche il progettista, previa sua richiesta accolta dalla Commissione o per richiesta di quest'ultima, comunque per ragioni dichiarate da chi ne ha fatto richiesta e riportate a verbale e per il mero tempo a ciò necessario, lasciando poi la seduta.

3. Alle sedute della Commissione comunale per il Paesaggio possono partecipare, con possibilità di intervento nell'esame e nella discussione di merito, ma senza diritto di voto:
 - Il Responsabile della struttura preposta alla verifica delle istanze per provvedimenti in materia paesaggistica ed eventuale altro personale dell'Ufficio Tecnico che risultasse necessario all'illustrazione delle pratiche dei privati richiedenti alla Commissione e/o abbia funzioni di segretario verbalizzante;
 - il responsabile del procedimento comunale o di altro Ente relativo al progetto nel caso si tratti di opera pubblica;
 - il Sindaco o l'Assessore delegato.

e. Modalità di convocazione delle sedute

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso da parte del Presidente.
2. L'avviso deve essere recapitato a tutti i membri anche con consegna a mano controfirmata o via fax o via posta elettronica o con raccomandata, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta, salvo urgenze nel qual caso il termine può essere ridotto a tre giorni.
3. Le sedute della Commissione sono valide se tutti i membri hanno ricevuto l'avviso di convocazione entro i termini.
4. Dalla data dell'avviso, presso l'Ufficio Tecnico comunale dovranno essere depositati i progetti edilizi da valutare, a disposizione dei membri della Commissione per l'eventuale consultazione preventiva, negli orari nello stesso avviso stabiliti.

f. Svolgimento delle sedute per l'esame dei progetti

1. E' esclusa la partecipazione alle sedute di terzi estranei.
2. Il presidente potrà ammettere alla seduta il solo soggetto proponente e/o il progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. Può essere prevista l'effettuazione di sopralluoghi da parte della Commissione, anche delegando solo alcuni membri, qualora dalla stessa ritenuti utili per l'espressione del parere o se espressamente e motivatamente richiesto dal soggetto proponente.

g. Casi di conflitto d'interessi

1. I membri della Commissione che sono direttamente interessati alla trattazione di progetti devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dalla sala in cui si svolge la riunione della Commissione.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti sono riferiti ad interessi del coniuge, di parenti o affini fino al quarto grado, di soci o colleghi dello stesso studio professionale, di un membro della Commissione per il Paesaggio.

h. Validità, contenuto ed effetti dei pareri

1. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti e, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente.

2. La Commissione comunale per il Paesaggio esprimerà una valutazione paesaggistica che potrà essere positiva con o senza condizioni, di sospensione per esigenza di integrazioni o di sopralluogo, o negativa.
3. Nel caso di giudizio di sospensione, il progetto potrà essere approvato dalla Commissione quando effettuerà, nella prima seduta utile dall'inoltro degli elaborati integrativi richiesti al Comune o dal sopralluogo, la definitiva valutazione del progetto integrato.
4. Nel caso di valutazione negativa può essere richiesto il riesame del progetto dal soggetto richiedente solo per palese e dimostrata contraddittorietà del pronunciamento della Commissione.

Capo II Altre procedure e adempimenti edilizi

1. Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati in campo edilizio

1. In tutti i casi previsti dalla legge, il Comune esercita il proprio diritto di autotutela con le modalità e procedure per esso stabilite dall'ordinamento.

2. Certificato di destinazione urbanistica

1. L'istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica può essere presentata dal proprietario o da chi abbia titolo per richiederlo e dev'essere inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia. Alla domanda è necessario allegare:
 - Carta d'identità del richiedente,
 - Estremi catastali dell'area oggetto della domanda,
 - Planimetria con evidenziata l'area oggetto dell'istanza.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - le disposizioni urbanistiche vigenti e adottate riguardanti l'area interessata;
 - l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - i vincoli ai quali è assoggettata l'area.

3. Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. Il Responsabile del SUE ha facoltà di prorogare, nei limiti stabiliti dal D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380, i termini di decadenza in ordine ai titoli abilitativi emessi in materia edilizia su istanza motivata del soggetto interessato, che la deve presentare 30 gg. prima del termine in scadenza.

2. Nei casi di decadenza totale o parziale dei titoli abilitativi, il Responsabile del SUE provvede a disporre formale dichiarazione di decadenza del titolo e, nel caso intervenga in corso d'opera, a disporre l'immediata sospensione dei lavori e alla ricognizione nel cantiere per l'accertamento e verbalizzazione dello stato di attuazione delle opere edilizie autorizzate.
3. Su istanza del soggetto interessato o suo avente causa, il rinnovo del titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire è effettuato dal Responsabile del SUE, determinando la classificazione dell'intervento in uno con le opere oggetto dell'originario titolo, di cui acquisirà anche lo stato di solvenza del contributo di costruzione, là dove dovuto, prevedendone i tempi e modi della sua completa corresponsione.

4. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. Il Responsabile del SUE ove riscontrasse in una unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, condizioni igienico sanitarie e/o di sicurezza che ne compromettano gli originali requisiti di agibilità, provvede alla revoca della stessa, da notificarsi alla proprietà ed ai suoi aventi titolo nel possesso dell'immobile, precludendone l'uso fino a che non si sarà provveduto a rimuovere le cause che hanno determinato il provvedimento di revoca.
2. Il Responsabile del SUE, accertato l'intervenuto ripristino delle condizioni/requisiti necessari all'agibilità dell'unità immobiliare, con provvedimento formale ne decreta il ristabilimento.

5. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Il contributo di costruzione, comprese le eventuali maggiorazioni o agevolazioni, è determinato dalla legge in relazione alla destinazione dell'immobile.
2. Il contributo di costruzione è composto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione e dal contributo relativo al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.
3. Le tariffe degli oneri di urbanizzazione e del contributo per lo smaltimento dei rifiuti sono determinate con deliberazione dell'organo comunale competente e riferite alla superficie lorda (si rimanda all'allegato A della Prima parte dell'Indice relativa ai "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia") o al volume urbanistico (si rimanda all'allegato A della Prima parte dell'Indice relativa ai "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia") oggetto di intervento, calcolati secondo le indicazioni dello strumento urbanistico e del presente Regolamento. Il contributo commisurato al costo di costruzione è determinato secondo le tabelle della normativa vigente.
4. Le modalità di pagamento e di rateizzazione sono demandate a specifici atti dell'Amministrazione Comunale, che dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale.
5. Per le maggiorazioni, riduzioni ed esoneri si rimanda a specifici atti dell'Amministrazione Comunale, che dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale.

6. Pareri preventivi

1. Chiunque ne abbia interesse può formulare in via preventiva al Responsabile del SUE, con istanza corredata di eventuali documenti esplicativi, quesiti in ordine:
 - a dubbi applicativi della normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune;
 - a soluzioni progettuali edilizie particolarmente complesse sia in campo urbanistico che edilizio;
 - ai contenuti di schemi convenzionali o di atti d'obbligo unilaterali in campo urbanistico ed edilizio regolanti i rapporti tra il soggetto interessato ed il Comune, soprattutto laddove si intendano acquisire decisioni di merito per le quali sono riconosciute discrezionalità in capo all'Amministrazione che possono incidere sulle soluzioni progettuali in elaborazione.
2. Il Responsabile del SUE deve riscontrare l'istanza, eventualmente con interruzione dei termini per richiesta di ulteriori documenti ritenuti indispensabili alla comprensione dei quesiti posti, entro 30 gg. dalla data di sua protocollazione.

7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

A. Pubblica e privata incolumità

1. Il Responsabile del SUE o della Protezione Civile comunale, ove si avveda direttamente o su segnalazione di altri soggetti istituzionali o di privati, della presenza di situazioni di pericolo e di danno in campo edilizio sui fabbricati (cedimenti strutturali e/o crolli anche parziali, incendi, caduta dall'alto di tegole, di persiane, di antenne e materiali in genere, ecc.) e/o nelle infrastrutture urbanizzative (cedimenti o voragini sedi viabilistiche, rottura e perdite nelle reti di servizio acqua, gas, elettricità, fognature, ecc.) e/o nel territorio (frane, smottamenti di terreno, cedimento di argini, esondazioni di corsi d'acqua, crollo di alberi, ecc.) che possano costituire un **rischio per la pubblica e/o privata incolumità** deve provvedere con tempestività ai dovuti interventi per la salvaguardia della vita delle persone e la messa in sicurezza dei luoghi, all'uopo effettuando anche un sopralluogo per accertarsi della vera natura dell'evento ed i primi rilievi del caso :
 - sia per l'accertamento del tipo e delle caratteristiche del rischio da cui l'immobile (edificio, terreno, altro) è interessato;
 - sia per procedere ai primi provvedimenti emergenziali, ineludibili e improcrastinabili, che la situazione richiede a salvaguardia della incolumità delle persone presenti e/o a protezione delle cose;
 - sia per l'individuazione della proprietà del bene immobile interessato e/o quelle persone presenti che abbiano titolo per il possesso del bene, invitandole a prendere le necessarie ed immediate precauzioni e le prime possibili iniziative utili al contenimento dell'emergenza.
2. Il Responsabile, riscontrato lo stato di pericolo e/o di emergenza, deve subito procedere :
 - a. negli edifici :

- ad evacuare, in via precauzionale, le persone presenti nell'edificio o nella parte di esso interessata e ad interdire la frequentazione di altre persone ai luoghi;
- a richiedere, soprattutto se vi fosse anche solo il dubbio della presenza di individui deceduti e/o feriti, l'intervento di soccorsi adeguati al caso (118, Vigili del Fuoco, 112, Protezione Civile, ecc);

b. negli spazi aperti e/o edifici limitrofi :

se pubblici,

- ad interdirla immediatamente la frequentazione alle persone e/o alla circolazione dei mezzi previa l'apposizione di transenne e segnalazioni, anche luminose per le ore notturne, ed altresì alla eventuale indicazione di percorsi pedonali e/o veicolari alternativi, avvalendosi a tal fine del personale e delle strutture comunali preposte (Polizia locale od altri operatori);
- In caso accerti la presenza di possibile stato di precarietà di parti di edifici verso lo spazio pubblico tali da comportare il rischio di crolli, il Responsabile dovrà anche richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'accertamento delle condizioni statiche delle strutture interessate, dell'esigenza eventuale della loro rimozione immediata e, nel caso, per l'esecuzione diretta delle correlate operazioni di messa in sicurezza dello spazio pubblico.

se privati,

- ad interdirla la frequentazione e/o l'uso da parte delle persone direttamente interessate (proprietari o loro aventi causa) intimando loro di procedere immediatamente, sotto la sua direzione, alla rimozione delle cause di rischio e/o di impedimento accertate, se tecnicamente possibile, per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di fruizione dei luoghi;

c. a redigere e notificare alla proprietà la specifica ordinanza contingibile ed urgente per comunicarle formalmente i tempi e modi di esecuzione diretta degli interventi necessari a rimuovere o contenere i fattori di rischio, con oneri a carico della proprietà stessa e con l'avvertenza, in caso di sua inerzia, della possibilità di un intervento sostitutivo del Comune, nelle forme di legge e con recupero dei costi sempre a carico della proprietà.

d. Ove risultasse necessario, il Responsabile dovrà contestualmente anche adottare i provvedimenti di revoca o di sospensione temporanea, parziale o totale, dell'agibilità degli edifici o delle singole unità immobiliari e/o degli spazi interessati dallo stato di emergenza, che potrà essere ripristinata solo ad accertato ripristino delle condizioni di sicurezza nella fruizione dei luoghi da dichiararsi da parte del Responsabile nel verbale di sopralluogo dopo l'ultimazione dei lavori richiesti.

B. Altri interventi urgenti e poteri eccezionali

1. In caso di calamità naturali o di eventi di particolare gravità il Comune, con i suoi organi ed apparati organizzativi, potrà assolvere alle attribuzioni operative assegnategli in materia edilizia dalle autorità sovraordinate in forza dell'ordinamento e dei provvedimenti assunti in materia.

8. Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Il Comune provvede a scadenza almeno settimanale a dare notizia dei propri atti emanati in materia edilizia, nonché degli atti autoritativi in materia autocertificati dai soggetti interessati, per tutti gli interventi sul territorio comunale.
2. Ciò potrà avvenire sia con avvisi al pubblico nell'Albo Pretorio e deposito degli atti presso il suo ufficio tecnico secondo le disposizioni ed i termini di legge, sia con pubblicazione sul sito internet del Comune.

9. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento indire riunioni e dibattiti pubblici, anche su richiesta di gruppi spontanei ed associazioni, per interventi e problematiche in materia edilizia ed urbanistica secondo quanto in proposito stabilito nello Statuto comunale.

10. Concorsi di urbanistica e di architettura

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento indire concorsi di urbanistica ed architettura, per interventi e tematiche in materia edilizia ed urbanistica secondo quanto in proposito stabilito nello Statuto comunale.

././././././.

TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

1. Inizio e differimento dei lavori, rinuncia alla loro esecuzione ed al titolo edilizio, sue volturazioni o cambio di intestazioni e altre variazioni, anche in corso d'opera, relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.
 - a. **Comunicazione d'inizio lavori: modalità, precondizioni e suo possibile differimento**
 1. L'inizio lavori deve avvenire entro e non oltre un anno dalla notifica dell'avviso di rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune, salvo differimento del termine autorizzato su istanza motivata del richiedente dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
 2. L'istanza motivata del richiedente dovrà comunque precedere di almeno 30 gg. il termine stabilito e, in caso di mancato pronunciamento del R.U.P., l'istanza si intende accolta.
 3. Nel caso di CILA (di cui all'art.6/bis DPR 380/01 e smi,) o della SCIA in applicazione dell'art. 22 DPR 380/01 e smi,, la comunicazione d'inizio lavori coincide con la presentazione della pratica edilizia medesima fatte salve diverse indicazioni temporali non superiori ai 90 gg. formulate dal dichiarante all'atto della presentazione.
 4. Nel caso, invece, di SCIA nella fattispecie di cui all'art. 23 del DPR 380/2001 e smi, la comunicazione di inizio lavori non può avvenire prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione della pratica al SUE o da altro successivo termine per i casi specifici previsti dalla legge e comunque deve intervenire entro un anno dall'efficacia del titolo edilizio autocertificato. Anche in questo caso può intervenire il differimento del termine con l'applicazione di quanto indicato al punto 2.
 5. Non vi è necessità di altra comunicazione quando si tratta di variante a precedente CILA o a Permesso di Costruire per i quali non sia in atto la sospensione dei lavori.
 6. Le comunicazioni di inizio lavori, per i diversi interventi edilizi normati dal D.P.R.380/2001, dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Lombardia e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.
 7. Prima dell'avvio dei lavori, anche ove non vi fosse l'occupazione temporanea di suolo pubblico, tutte le manomissioni del suolo pubblico e gli allacci alle reti tecnologiche pubbliche sotterranee ed agli impianti ed attrezzature fuori terra e/o aeree devono essere comunque autorizzate dagli enti e/o gli uffici preposti alla loro gestione e manutenzione, a cui va perciò inoltrata specifica e formale richiesta. Gli enti e/o gli uffici dovranno indicare i criteri e le condizioni per l'effettuazione degli interventi e, qualora non eseguite direttamente dagli stessi, potranno anche esigere idonee garanzie finanziarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere e dei ripristini dello stato dei luoghi originario.

b. Rinuncia all'esecuzione dell'intervento edilizio

1. Il titolare di un titolo abilitativo per l'esecuzione di opere edilizie, prima che intervenga il termine per l'inizio dei lavori di cui alla lettera A, può comunicare al R.U.P. la propria rinuncia all'intervento e ottenere l'archiviazione della pratica edilizia, con conseguente decadenza del titolo e di ogni procedimento ad esso correlato.

c. Sospensione dei lavori

1. In caso di interruzione dei lavori si dovranno eseguire a cura dell'impresa esecutrice le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite, e si dovranno osservare tutte le cautele atte a porre il cantiere ed i luoghi circostanti in sicurezza per salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
2. In caso di inosservanza, l'Amministrazione emetterà diffida all'impresa esecutrice ed al titolare dell'intervento edilizio per l'adozione, entro un idoneo termine, delle misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà d'ufficio, a spese degli interessati¹.
3. Decorso il termine di validità del titolo edilizio, il completamento delle opere interrotte è subordinato alla presentazione di un nuovo titolo edilizio.

d. Voltura o variazione dell'intestazione dei titoli abilitativi all'attività edilizia

1. In caso di variazione del proprietario e/o del committente, gli interessati devono tempestivamente comunicare al Comune l'avvenuto trasferimento della proprietà o della legittimazione ad effettuare i lavori, chiedere la voltura del permesso di costruire o, in caso di titolo abilitativo edilizio autocertificato, dare comunicazione dell'intervenuta variazione dell'intestazione. Tali modifiche non comportano il riesame del titolo abilitativo e non possono essere effettuate oltre il termine di validità dello stesso.

e. Assenza del Direttore dei lavori

1. Qualora il Direttore dei Lavori nominato venga meno per rinuncia o altra causa, il titolare del permesso di costruire o del titolo abilitativo autocertificato dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e darne tempestiva comunicazione al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo la comunicazione, allo Sportello Unico per l'Edilizia o lo Sportello Unico Attività Produttive, della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori.

2. Comunicazione di fine lavori

1. Il termine di ultimazione dei lavori è stabilito dalla legge o, nei casi legislativamente previsti, dalla convenzione. Esso decorre dalla data di inizio dei lavori o dalla data di efficacia delle Comunicazioni e delle Segnalazioni.
2. La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia o allo Sportello Unico Attività Produttiva dal Titolare/Committente,

congiuntamente al Direttore dei Lavori e all'impresa, entro quindici giorni dall'ultimazione degli stessi, corredata dalla documentazione prevista dalle normative vigenti.

3. La fine lavori dell'intervento edilizio presuppone che tutte le opere assentite/segnalate /comunicate sino state realizzate nella loro interezza, ivi comprese le finiture interne/esterne e le eventuali sistemazioni esterne ove previste.
4. Nel caso in cui i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, dovrà essere data comunicazione di "fine di lavori eseguiti parzialmente" ed il Titolare/Committente, dovrà presentare al Comune una relazione corredata da documentazione fotografica a firma del Direttore dei Lavori sullo stato dei lavori eseguiti.
5. Per i lavori non ultimati dovrà essere richiesto nuovo titolo abilitativo secondo le modalità vigenti di legge.
6. La proroga può essere richiesta solo per i casi previsti dalla legge e comunque almeno 30 gg. prima del termine stabilito e, in caso di mancato pronunciamento del R.U.P., l'istanza si intende accolta.

3. Occupazione temporanea di suolo pubblico per il cantiere

1. Il Titolare/Committente, qualora la realizzazione degli interventi edilizi comporti la necessità di interessare per tempi prolungati parti di suolo pubblico con le opere provvisorie del cantiere, dovrà presentare al Comune una specifica richiesta corredata da un elaborato grafico che individui, sulla scorta di un preventivo accordo con gli uffici preposti o comunque coinvolti alla ordinaria gestione della funzione pubblica esplicitata dagli immobili interessati, l'ubicazione e l'estensione delle superfici di cui si ha necessità disporre e la durata presunta della loro occupazione;
2. Il preposto ufficio comunale, acquisendo il formale assenso e le eventuali condizioni di tutti gli altri uffici eventualmente coinvolti, entro 30 gg. provvederà all' emissione di un provvedimento di autorizzazione temporanea in cui saranno indicati anche i costi correlati per l'uso del suolo pubblico stabiliti dagli organi comunali e, se del caso, l'ammontare di eventuali fidejussioni da consegnare al Comune per ottenere il rilascio del provvedimento, a garanzia della riconsegna degli immobili nello stesso stato in cui sono stati consegnati e le modalità per lo svincolo delle stesse a cessazione del loro utilizzo.
3. Nell'autorizzazione deve essere sempre contemplato che, qualora la recinzione del cantiere racchiuda nell'area occupata manufatti, anche in sottosuolo, che interessano servizi pubblici, deve sempre essere consentito il pronto e libero accesso degli addetti o concessionari dell'Amministrazione a tali servizi per gli interventi richiesti sui manufatti.
4. Copia del provvedimento di autorizzazione sarà trasmesso direttamente dall'ufficio preposto al SUE o al SUAP.

4. Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

1. Il Titolare/Committente autorizzato alla realizzazione di interventi di bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc. che possono esporre a qualche rischio la popolazione della zona d'intervento, è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'avvio delle relative operazioni con sufficiente anticipo e secondo le prescrizioni che fossero in proposito già stabilite nell'autorizzazione e, in loro assenza, comunque 15 gg. prima dell'avvio stesso.

Capo II Norme tecniche sui cantieri e sull'esecuzione dei lavori

1. Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione, nonché le norme di cui ai successivi articoli del presente regolamento che si intendono integrate e, ove prevalenti, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro.
4. Il titolare, il committente e il costruttore rispondono della conformità delle opere edilizie alle vigenti disposizioni delle leggi e dei regolamenti sovraordinati ed hanno altresì l'obbligo di attenersi alle disposizioni stabilite dal Comune attraverso i locali strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

2. Punti fissi di linea e di livello

1. Prima dell'inizio dei lavori di scavo per una nuova costruzione o per ampliamenti che modificano il sedime di un fabbricato esistente, il direttore dei lavori, sulla scorta del progetto assentito, autocertifica l'individuazione dei punti fissi di linea e di livello ai quali egli dovrà esattamente attenersi e li comunica al SUE del Comune, fatta salva la possibilità di verifiche o migliori indicazioni da parte del R.U.P. da formularsi entro 5 gg. dal ricevimento dell'autocertificazione.

3. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. I cantieri, in relazione alla tipologia dell'intervento edilizio da eseguire, dovranno essere installati e condotti secondo le regole di sicurezza e di custodia, nonché essere dotati di tutti gli impianti antiinfortunistici idonei, previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antiincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti e della sicurezza pubblica.
2. Devono inoltre essere messi in atto tutti gli accorgimenti tesi ad evitare inquinamento acustico, atmosferico, del terreno, della falda, o di qualsiasi altro genere, ricorrendo, se del caso, alle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
3. Nell'installazione e gestione dei cantieri le imprese devono provvedere a contenere il disturbo derivante dalla diffusione delle polveri mediante una corretta gestione dei percorsi dei mezzi pesanti e dei cumuli di terra, sabbia, macerie (a titolo di esempio: prevedendo percorsi e ubicazioni il più possibile distanti da abitazioni e strade, pulizia dei percorsi, bagnatura dei cumuli, ecc.).
4. È fatto obbligo provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che a seguito della presenza del cantiere, si depositano sulla sede stradale nonché ripristinare eventuali danneggiamenti alla stessa arrecati.
5. I cantieri devono essere dotati di idonee attrezzature di servizio conformi alle norme igienico-sanitarie (wc, docce, spogliatoi, pronto intervento, ecc.) per il personale addetto, qualora occorrenti e prescritti dalle apposite normative di settore.
6. Il cantiere deve essere dotato di apposito "cartello di cantiere" come disposto dal successivo articolo .
7. Nel cantiere, ai fini vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, devono essere tenuti a disposizione, in copia, i titoli abilitativi ed i relativi elaborati grafici del progetto.
8. Le attività di cantiere possono essere svolte nei seguenti orari: 7,00- 19,00
Per dimostrate necessità e/o urgenze di lavoro tale orario può essere derogato previa autorizzazione da parte del competente ufficio comunale.
9. Nel caso di interventi edilizi in edifici esistenti o in aree pertinenziali, il cantiere dovrà garantire anche la sicurezza di eventuali occupanti.
10. I cantieri edili in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico devono essere isolati mediante recinzioni da realizzare con materiali idonei e decorosi e con altezza non inferiore a m 2,00, atte ad impedire l'accesso agli estranei ai luoghi di lavorazione, e devono essere opportunamente presegnalati con idonei dispositivi riflettenti e muniti di segnale luminoso per le ore notturne e/o nei casi in cui si abbia scarsa visibilità. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie di cantiere non devono aprirsi verso l'esterno e non devono risultare apribili da chicchessia quando i lavori non siano in corso e sempre nelle ore notturne. La recinzione dovrà essere mantenuta in condizioni ottimali con aspetto decoroso per tutta la durata delle opere e dovrà essere sostituita o ripristinata qualora leda il decoro dell'ambiente anche a seguito di danneggiamento. Il Comune può prescrivere, in contesti particolari dal punto di vista urbano e paesaggistico, specifiche modalità tecnico-decorative e/o artistiche per l'ottenimento del miglior risultato visivo.

Il Comune ha facoltà – nel rispetto del decoro urbano - di servirsi delle recinzioni di cantiere prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

Quando le opere di delimitazione del cantiere comportino l'occupazione temporanea di area pubblica, deve essere preventivamente richiesta al Comune la relativa concessione secondo le procedure di cui al punto 3. comma 3.

11. Qualora, per sopraggiunte cause, il cantiere fosse in stato di "interruzione dei lavori" e nel tempo si riscontri una condizione di abbandono che crea disagio e/o precarietà igienica e/o disordine sul territorio, è fatto obbligo al proprietario dell'area di provvedere alla derattizzazione ed alla eliminazione di eventuali presenze di vegetazione naturale, rifiuti, attrezzature in disuso, ecc.
12. In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di reperti archeologici, dovrà essere fermata ogni attività e dovrà essere informata tempestivamente la competente Sovrintendenza archeologica.
13. In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, dovrà essere fermata ogni attività e chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, informare immediatamente il Sindaco il quale ne darà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
14. Analogamente, nel caso di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o altri reperti simili, dovrà essere fermata ogni attività e si dovrà informare immediatamente il Sindaco il quale ne darà subito comunicazione alle autorità competenti.

4. Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi edilizi, deve essere obbligatoriamente apposto in prossimità dell'accesso al cantiere, visibile dalla pubblica via e leggibile, per tutto il periodo di attività, il prescritto cartello di adeguate dimensioni (o installazione di più cartelli nel caso di cantiere avente più accessi) realizzato con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e con materiali indelebili per il testo.
2. Il cartello deve contenere le seguenti indicazioni:
 - Estremi atti abilitativi (PdC / SCIA / CILA)
 - Oggetto dell'intervento
 - Estremi catastali
 - Titolare e Committente dell'intervento
 - Data inizio dei lavori
 - Termine massimo di fine lavori
 - Progettista
 - Direttore Lavori
 - Progettista strutture (se previsto)
 - Direttore Lavori strutture (se previsto)

-
- Progettista impianti (se previsto)
 - Direttore Lavori impianti (se previsto)
 - Impresa/e assuntrice dei lavori
 - Imprese esecutrici dei lavori
 - Responsabile del cantiere
 - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (se previsto)
 - Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (se previsto)
 - Estremi notifica preliminare del Coordinatore della Sicurezza all' ATS competente per territorio (se richiesta)
 - Collaudatore statico (se previsto)
 - Certificatore energetico (se previsto)
3. Nei casi in cui il cantiere sia localizzato all'interno di un edificio e lo stesso sia solo in parte oggetto dei lavori, il cartello dovrà essere affisso sull'accesso comune di detto stabile.
4. L'installazione del cartello di cantiere dovrà essere effettuata alla data di consegna dei lavori all'impresa esecuttrice ed essere rimosso soltanto alla fine dei lavori.
5. Nel caso di opere pubbliche il cartello dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- Estremi atti autorizzativi
 - Concessionario dell'opera
 - Responsabile Unico del Procedimento
 - Oggetto dell'appalto
 - Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (se possibile)
 - Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (se possibile)
 - Modalità di realizzazione
 - Importo di appalto dei lavori
 - Costi sicurezza (se nominato il Coordinatore della Sicurezza)
 - Impresa appaltatrice
 - Imprese sub-appaltatrici
 - Progettista architettonico
 - Progettista strutture
 - Progettista impianti tecnici
 - Direttore lavori
 - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione
 - Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione

- Direttore di cantiere
 - Assistente tecnico
 - Estremi notifica preliminare del Coordinatore della Sicurezza all'ATS competente per territorio (se richiesta)
 - Data contrattuale di inizio e termine dell'opera
 - Spazio per aggiornamento dati o comunicazioni pubbliche
 - Riferimenti ufficio competente della stazione appaltante
6. Il cartello di cantiere è esente dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
 7. La mancata esposizione del cartello comporta la procedura sanzionatoria (art. 27 comma 4 DPR 380/2001 e s.m. ed i.).
 8. L'installazione del cartello di cantiere dovrà essere effettuata entro giorno 5 dalla data di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice ed essere rimosso soltanto alla fine dei lavori.

5. Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture posti nelle vicinanze.
2. Gli interventi di scavo e demolizione devono essere realizzati senza pregiudizio dei manufatti non oggetto dell'intervento, adottando tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata, nonché la tutela dell'ambiente.
3. Nel corso di interventi di scavo o demolizione che non riguardino l'intero stabile devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte dell'edificio non interessata dall'intervento.
4. La sicurezza degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture circostanti va comunque verificata mediante idonee operazioni di monitoraggio che devono interessare la zona circostante gli scavi e che devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati, anche indirettamente, dagli scavi o dalle demolizioni. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio, sia riguardante infiltrazioni d'acqua o eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all'autorità comunale, fermo restando l'obbligo dell'avente titolo o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
5. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli, altri macchinari meccanici, e comunque prevedendo modalità adeguate per la discesa al suolo delle macerie e/o attrezzature, è data facoltà al Comune di disporre accorgimenti particolari, oltre alla bagnatura, finalizzati ad evitare polverosità e disagi.
6. Nel caso di scavi e demolizione mediante esplosivi dovranno essere acquisite le opportune autorizzazioni previste dalla normativa di settore vigente.

7. Durante i lavori di demolizione e scavo si dovrà prestare attenzione alle emissioni acustiche che comunque dovranno rispettare i parametri del piano di alla zonizzazione acustica vigente, fatte salve eventuali deroghe per il caso di specie.
8. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure previste dalla legge che disciplina la materia e di quelle eventualmente prescritte dalle specifiche autorizzazioni delle autorità preposte. E' fatto obbligo di conservazione presso il cantiere durante le lavorazioni di copia della documentazione relative alle procedure ed autorizzazioni di cui al presente comma.
9. L'accumulo e il trasporto dei materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni sono soggetti alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia e di quelle eventualmente prescritte dalle specifiche autorizzazioni delle autorità preposte.. E' fatto obbligo di conservazione presso il cantiere durante le lavorazioni di copia della documentazione relative alle procedure ed autorizzazioni di cui al presente comma.
10. Restano fermi gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti in merito al rinvenimento di eventuali potenziali contaminazioni ai sensi delle norme vigenti ovvero di potenziali ritrovamenti archeologici o di ordigni bellici.
11. Le operazioni di demolizione e di scavo non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali. Qualora si rendesse necessario, per le particolari condizioni di lavoro o in ragione della natura delle opere, occupare temporaneamente spazio pubblico anche per il momentaneo accatastamento dei materiali di risulta, il titolare del titolo abilitativo o l'esecutore dei lavori dovrà preventivamente ottenere l'apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità previste al precedente Capo I, punto 3, adottando tutte le cautele per impedire l'insorgere di pericoli per la pubblica incolumità e tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire il rispetto del decoro.
12. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette alla presentazione del relativo titolo abilitativo. L'esecuzione dell'intervento di demolizione è subordinata :
 - a) alla libertà da persone e/o cose del fabbricato da demolire. Nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua parte della costruzione;
 - b) all'impegno di recintare preventivamente ed adeguatamente gli spazi di lavoro a salvaguardia della privata e pubblica incolumità
 - c) all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso, qualora necessaria, prima di dare corso alla demolizione;
 - d) all'impegno di procedere alla chiusura di tronchi di impianti a rete (vedere eventuali norme PUGSS) che risultano interessati e/o rimangono inutilizzati assicurando l'approvvigionamento alle aree circostanti con gli opportuni by-pass attraverso l'intervento delle ditte o Enti concessionarie;
 - e) all'impegno di proteggere e conservare, dove previsto, il patrimonio arboreo presente nell'area di intervento
 - f) all'impegno di sistemare e, se del caso, conservare recintati adeguatamente gli spazi una volta ultimate le operazioni di demolizione;

6. Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. L'esecuzione dell'intervento deve avvenire in conformità alle misure progettuali dichiarate negli elaborati di progetto le quali si intendono fisse ed immutabili.
2. La disciplina delle varianti è stabilita dalla normativa regionale e nazionale vigente, ivi compresi i limiti che classificano le condizioni di variante essenziale e non essenziali.
3. Fatti salvi i diritti dei terzi per le distanze dai confini, le distanze tra fabbricati e gli allineamenti verso gli spazi pubblici, comprese quelle nei piani particolareggiati o nelle lottizzazioni convenzionate in cui si siano applicate distanze inferiori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del DM 1444/68, costituiscono tolleranze di cantiere quelle stabilite dall'art.34 bis -Tolleranze costruttive- del DPR 380/01 e s.m. e i.
4. Qualora entrambe le condizioni sopra elencate siano rispettate, non vi è l'obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici o comunicazioni e pertanto non sussiste la condizione di variante al progetto. Negli altri casi, anche qualora le modifiche realizzate in fase esecutiva non costituissero parziale difformità dal titolo abilitativo ai sensi di legge, è fatto obbligo presentare il progetto di variante prima della fine lavori e comunque prima della richiesta di agibilità dell'immobile o porzione di esso.
5. Le tolleranze esecutive di cui al comma 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico progettista nella modulistica relativa a nuove successive istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie sugli immobili interessati e rappresentate nei relativi elaborati progettuali.

7. Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Il Responsabile della sicurezza o, nei casi previsti, il Coordinatore della sicurezza nel cantiere deve procedere preventivamente all'inizio dei lavori, sulla scorta degli atti predisposti in materia in ottemperanza agli obblighi di legge, ad accertarsi della predisposizione di tutte le attrezzature, opere provvisorie, segnaletica e i dispositivi per i luoghi e per il personale addetto, sia individuali che collettivi, delle imprese incaricate che sono richieste dalle opere da eseguire, secondo i criteri stabiliti dalle specifiche normative.
2. Sarà d'obbligo apporre all'ingresso del cantiere un pannello sinottico che segnali, con chiarezza, le principali prescrizioni ed gli avvertimenti utili per chiunque debba accedervi.
3. Nel corso dei lavori e fino allo smantellamento del cantiere, dovrà essere esercitata, da chiunque ne abbia titolo di legge, la vigilanza sulla presenza e permanenza di tutte le condizioni di sicurezza richieste per il cantiere.
4. Ove nel corso dei lavori intervenissero nel cantiere fattori di rischio non prima previsti, il Responsabile della sicurezza o, nei casi previsti, il Coordinatore della sicurezza deve disporre perché le imprese interessate

8. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici, storici e artistici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. Ove nel corso di un intervento edilizio, o nel fare scavi, si scoprono elementi di interesse storico, artistico o archeologico non conosciuti e denunciati in sede di progetto, il titolare del titolo abilitativo e/o comunicazione, il direttore dei lavori, il costruttore o chiunque ne venisse a conoscenza deve darne immediato avviso al Comune o alla competente Soprintendenza, fermi restando gli obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti. All'atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti.
2. Nell'ipotesi di danno o pericolo di danno ad un bene culturale, ambientale od archeologico, i proprietari devono presentare immediata denuncia alla competente Soprintendenza ed al Comune e prendere idonei provvedimenti, atti a scongiurare l'immediato pericolo, senza compromettere il bene.
3. Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere richiesta ed eseguita indagine specifica. Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovrà esserne data immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, all'Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale competente per zona. Nel caso in cui l'area debba essere sottoposta a procedimento di bonifica, la comunicazione deve essere inviata anche all'ufficio comunale competente per le bonifiche.

9. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Il soggetto attuatore dell'intervento edilizio deve richiedere ed ottenere il preventivo assenso del Comune o degli altri Enti proprietari o concessionari per qualsiasi operazione che comporti la manomissione di aree ed impianti pubblici fuori terra e in sottosuolo e che si rendesse necessaria per effettuare gli allacciamenti alle reti pubbliche comunali e per quant'altro risultasse utile alla completa funzionalità ed agibilità degli edifici realizzati.
2. Il Comune, gli Enti ed i concessionari, ove non sia previsto il loro intervento diretto nell'esecuzione delle opere, nell'autorizzare il soggetto attuatore dovranno indicare i criteri e le condizioni per l'effettuazione degli interventi e devono sempre esigere da questi, a garanzia dell'esecuzione a perfetta regola d'arte della loro esecuzione del ripristino dello stato originario dei luoghi a fine operazioni, il deposito di polizze fideiussorie bancarie od assicurative a loro favore ed escutibili in tutto o in parte, ove ne esistano i presupposti di contratto, a semplice loro richiesta.
3. Tutte le manomissioni del suolo pubblico e gli allacci alle reti tecnologiche pubbliche sotterranee ed agli impianti ed attrezzature fuori terra devono comunque comportare, prima della dichiarazione della fine dei lavori di cui al Capo I punto 2, il ripristino a perfetta regola d'arte dell'originario stato dei luoghi, che dovrà essere verificato dal competente ufficio comunale prima della restituzione totale o parziale delle polizze depositate a garanzia.

./././././.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I Disciplina dell'oggetto edilizio

1. Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

1. I progetti edilizi relativi agli spazi urbani, agli edifici ed alle aree di pertinenza, ai manufatti in genere e a qualunque intervento di arredo urbano, devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio e di una loro corretta ambientazione, sia per la forma sia per i materiali impiegati, in modo tale da determinare un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti, nonché da garantire l'accessibilità in sicurezza alle persone con capacità motoria o sensoriale ridotta.
2. Il progetto degli edifici deve essere corredato, laddove necessario per la particolarità dei luoghi, ovvero per il collegamento diretto degli stessi con gli spazi pubblici, dal progetto di sistemazione delle aree esterne comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, le aree a verde, gli impianti tecnologici, l'arredo, l'illuminazione e le urbanizzazioni di cui deve essere garantita la puntuale e tempestiva realizzazione.
3. Il progetto deve altresì fornire, nel dettaglio grafico, precise indicazioni sui colori e i materiali da impiegarsi.

2. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica

❖ Norme generali per il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici

1. In riferimento agli articoli 1-4-5-8-25 e seguenti della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto disposto dal D.Lgs 19 aprile 2005 n. 192, sono fissate norme e criteri generali tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, permettere un uso sempre più efficace dell'energia negli edifici, e permettere una integrazione sempre maggiore tra le risorse energetiche, il territorio e la sostenibilità ambientale.

2. Tali criteri informano la progettazione dell'edilizia sovvenzionata-convenzionata nonché quella pubblica e privata, sia di nuova costruzione, sia nella ristrutturazione degli edifici esistenti, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi esterni ed interni adibiti al mantenimento degli standard di benessere psicofisico, climatizzazione invernale ed estiva, illuminazione all'interno degli edifici stessi.

a. Orientamento dell'edificio

In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione devono essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.

Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest.

Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati.

Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest.

La prescrizione è valida per l'edificio, ma non per la singola unità abitativa.

Questa prescrizione si applica solo se non esistono particolari vincoli di natura morfologica dell'area oggetto di edificazione.

E' possibile concedere una deroga per quanto riguarda l'esposizione a Nord, se il progettista redige una relazione tecnica nella quale dimostra che la soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici.

b. Protezione dal sole

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne per gli edifici di nuova costruzione, devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento. È opportuno che le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.) siano congruenti con l'orientamento della facciata di riferimento (ad esempio aggetti orizzontali per le facciate esposte a Sud e aggetti verticali per le facciate esposte ad Est e a Ovest).

c. Zona climatica del Comune di Villanterio

Il Comune di Villanterio appartiene alla Zona climatica E presentando un numero di gradi giorno pari a 2.628, come da Allegato A del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

d. Classificazione degli edifici

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
 - E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili;
 - E.1 .1 Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena e caserme;

- E.1 .2 Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanza, fine settimana e simili;
 - E.1 .3 Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
 - E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
 - E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
 - E.4 (1) Quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
 - E.4 (2) Quali mostre, musei e biblioteche, e luoghi di culto;
 - E.4 (3) Quali bar, ristoranti. sale da ballo;
 - E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
 - E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
 - E.6 (1) Piscine, saune e assimilabili;
 - E.6 (2) Palestre e assimilabili;
 - E.6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive;
 - E.7 Edifici adibiti alle attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - E.8 (1) Piccole imprese e artigiani;
 - E.8 (2) Capannoni industriali e assimilabili;
 - E.8 (3) Stazioni di servizio.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

e. Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il periodo invernale, determinato convenzionalmente dall'articolo 9 del D.P.R. 412/93 per il Comune di Villanterio (zona E) in 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile la media aritmetica delle temperature dell'aria dei singoli ambienti degli edifici, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1 del D.P.R. 412/93, non deve superare i seguenti valori:
 - 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientrati nella categoria E.8;
 - 20°C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
2. Il raggiungimento e il mantenimento delle temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al primo comma per tutte le tipologie edilizie, deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia e che valorizzino le fonti energetiche rinnovabili.
3. Durante il periodo estivo, il valore massimo della temperatura interna dell' ambiente più sfavorito, calcolata in assenza di impianti di climatizzazione non dovrà superare i valori stabiliti dalla Normativa

Nazionale e dalle prescrizioni locali derivanti dal Piano energetico comunale e suoi successivi aggiornamenti.

4. Il raggiungimento e il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti, entro i limiti fissati dal comma precedente per tutte le tipologie edilizie, deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia e che valorizzino le fonti energetiche rinnovabili ed assimilate.

f. Isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi

1. Per gli edifici nuovi e per gli ampliamenti ai fini del progetto dell'isolamento termico secondo le norme vigenti, è obbligatorio intervenire sull'involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U:
 - strutture verticali opache esterne: 0,35 W/ m²K
 - coperture (piane e a falde): 0,30 W/ m²K
 - basamenti su terreno, cantine, vespai aerati: 0,50 W/ m²K
 - basamenti su pilotis: 0,35 W/ m²K
 - pareti e solette verso altre unità e spazi non riscaldati: 0,70 W/ m²K
2. Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente abitato (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente. I valori di trasmittanza sopra riportati dovranno essere comprensivi anche dei ponti termici di forma o di struttura. Per quanto riguarda i sottofinestra, questi dovranno avere le stesse caratteristiche prestazionali delle pareti esterne.
3. È consentito l'aumento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate fino a 15 cm per gli edifici esistenti e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale minimo di 30 cm per quelli di nuova costruzione. Sono fatte salve le norme sulle distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà (rif.: Legge Regionale 26/95).

g. Isolamento termico dell'involucro degli edifici esistenti

1. In caso di intervento di manutenzione straordinaria della copertura in edifici esistenti con sostituzione totale del manto, devono essere rispettati i valori massimi di trasmittanza imposti per le coperture degli edifici nuovi (0,30 W/m²K).
2. Se la copertura è a falda e a diretto contatto con un ambiente abitato (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la stessa, oltre a garantire i valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente.
3. Nel caso il fabbricato sia posto a confine con il marciapiede di una via pubblica, l'impiego del cappotto termico sulla facciata interessata non dovrà interessare i primi 2,00 metri di spiccato dal marciapiede.

h. Materiali ecosostenibili

1. Per la realizzazione degli edifici è consigliato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.

2. L'impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.

i. Isolamento acustico

Per gli edifici nuovi è richiesto il raggiungimento dei requisiti acustici definiti nel DPCM 5.12.97 (o successive modifiche). In particolare:

1. per quanto riguarda i rumori esterni e i rumori provenienti da altre unità abitative, un aumento del 5% dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT}$), e del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R);
2. per quanto riguarda i rumori di calpestio e da impianti, una riduzione del 5% del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L_n) e della rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici (LA_{max} , LA_{eq}).

j. Tetti con sistemazione a verde pensile

Per le coperture piane degli edifici, ove consentita, è consigliata la realizzazione di tetti con sistemazioni a verde pensile, con lo scopo di migliorare l'immagine e la qualità ambientale del manufatto edilizio nonché di ridurre, nel periodo estivo, gli effetti negativi sulla temperatura dei locali sottostanti prodotti dall'irraggiamento solare sulle superfici orizzontali di copertura. Per lo sfruttamento costante e controllato di questa tecnologia, deve essere prevista idonea accessibilità alla copertura per il personale e le attrezzature per la manutenzione dell'impianto vegetazionale.

k. Illuminazione naturale

Per le nuove costruzioni le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili), devono essere orientate preferibilmente entro un settore $\pm 45^\circ$ dal Sud geografico.

l. Ventilazione naturale

1. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di corridoi e disimpegni) devono usufruire di aerazione naturale diretta.
2. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti richiesti dal regolamento locale d'igiene.

M. Ventilazione meccanica controllata

1. Per gli edifici nuovi e per quelli oggetto di ristrutturazione globale è prescritta l'installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico, che garantisca un ricambio d'aria medio giornaliero pari a 0,35 vol/h per il residenziale.
2. Per le destinazioni d'uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d'aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339.
3. L'applicazione di questo articolo è facoltativo per gli edifici residenziali, obbligatorio per gli altri edifici (ad esempio scuole, uffici, ecc).

❖ **Requisiti prestazionali degli edifici- -Efficienza energetica degli impianti -
Compatibilità ambientale**

Oltre a quanto di seguito stabilito, si applicano anche le altre disposizioni previste per le diverse classi di edifici contenute al Capo VI punto 3 del presente Regolamento Edilizio

a. Sistemi di produzione calore ad alto rendimento

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento.
2. Nel caso in cui l'edificio sia collegato ad una rete di gas metano, i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti:

Rendimento a potenza nominale		Rendimento a carico parziale	
Temperatura media dell'acqua nella caldaia	Espressione del requisito del rendimento	Temperatura media dell'acqua nella caldaia	Espressione del requisito del rendimento
70 °C	$\geq 91 + 1 \log P_n$	30 °C	$\geq 97 + 1 \log P_n$

3. Nel caso in cui l'alimentazione disponibile sia a gasolio, i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti:

Rendimento a potenza nominale		Rendimento a carico parziale	
Temperatura media dell'acqua nella caldaia	Espressione del requisito del rendimento	Temperatura media dell'acqua nella caldaia	Espressione del requisito del rendimento
70 °C	$\geq 93 + 2 \log P_n$	≥ 50 °C	$\geq 89 + 3 \log P_n$

L'articolo non si applica nei seguenti casi:

- collegamento ad una rete di teleriscaldamento urbano;
- utilizzo di pompe di calore.

b. Impianti centralizzati di produzione calore

Negli edifici di nuova costruzione con più di quattro unità abitative, o per volumi superiori a 1.000 m³, è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati.

L'intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.

c. Regolazione locale della temperatura dell'aria

È resa obbligatoria l'installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi.

La norma si applica in tutti gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti di riscaldamento.

Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:

- interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento che preveda la sostituzione dei terminali scaldanti;
- rifacimento della rete di distribuzione del calore.

d. Sistemi a bassa temperatura

Per il riscaldamento invernale è suggerito l'utilizzo di sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare).

e. Contabilizzazione energetica

Negli edifici nuovi e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica globale, gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale, che consentano una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica.

f. Efficienza degli impianti elettrici

Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste.

Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente. L'illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.

È obbligatoria per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l'uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.

In particolare:

- per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici;
- per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l'installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.).

g. Inquinamento luminoso

È obbligatoria nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti a riqualificazione, che i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.

h. Illuminazione pubblica e privata

Su tutto il territorio comunale, è reso obbligatorio per l'illuminazione pubblica (strade, parchi gioco, piazze, ecc...), l'uso di sistemi illuminanti ad alta efficienza salvo impedimenti tecnici o vincoli architettonici o artistici ed ambientali documentati.

Negli edifici di proprietà pubblica e negli edifici ad uso pubblico, è reso obbligatorio l'uso di sistemi illuminanti ad alta efficienza, salvo impedimenti tecnici o vincoli architettonici o artistici ed ambientali documentati.

Nella progettazione degli edifici di proprietà privata di nuova costruzione o ristrutturazione, qualunque ne sia la destinazione d'uso, ad esclusione della categoria E1, è obbligatorio l'uso di sistemi illuminanti ad alta efficienza, salvo impedimenti tecnici o vincoli architettonici o artistici ed ambientali documentati. Per la categoria E1 l'adozione di tali sistemi è obbligatoria per le parti comuni, mentre in via prioritaria, è consigliata per le restanti parti.

i. Inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz)

Per ridurre l'eventuale inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz), è consigliato l'impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione.

j. Sistemi di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e acqua calda

Per gli edifici di nuova costruzione si suggerisce l'installazione di sistemi di cogenerazione di energia elettrica e acqua calda per riscaldamento o uso sanitario, favorendo l'impiego anche di sistemi di microcogenerazione (fino a 20 kW), basati su motori endotermici, microturbine, fuel-cell e simili

k. Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile

È consigliata l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE (art. 25, D.Lgs. 11/5/99 n. 152).

l. Riduzione del consumo di acqua potabile

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche.

Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.

- ❖ Requisiti specifici dei materiali di finitura dei manufatti e degli edifici di nuova costruzione o interessati da completa ristrutturazione in tutte le zone del territorio comunale, escluso il Centro Storico.

- Finiture esterne delle facciate

Deve essere particolarmente curato l'aspetto cromatico legato alle tinte delle diverse componenti in vista dell'edificio: dei materiali di rivestimento esterno, degli intonaci, dei serramenti ed in generale degli elementi di finitura esterni.:

- con l'accostamento armonico dei colori delle diverse superfici esterne del fabbricato (pareti di tamponamento, aggetti, fasce marcapiano, zoccolature, serramenti e oscuramenti, balaustre e ringhiere, lattonerie, manto di copertura, ecc);
- con l'accostamento armonico dei colori anche in rapporto agli edifici accostati o al contorno.

Particolare attenzione deve essere posta anche all' omogeneità materica e alla compatibilità estetica della gamma dei materiali che saranno impiegati, alla loro forma e immagine, nonché alle tecniche da adottarsi nella posa in opera per assicurarne la miglior durata e funzionalità, avendo costante riferimento alle caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio.

E' prescritto, in presenza di intonaci, l'impiego di tinteggiature traspiranti, mentre sono tassativamente vietati gli intonaci plastici, la finitura "bucciata" o "graffiata" degli altri intonaci ed i rivestimenti in piastrelle.

Negli eventuali fronti ciechi dell'edificio a rispetto delle edificazioni su aree limitrofe, in assenza della possibilità di armonizzare le soluzioni per assenza di contestualità delle rispettive progettazioni, si devono prevedere elementi di ornamento ed arricchimento estetico dei fronti medesimi realizzati mediante l'uso di essenze arboree e/o arbusti rampicanti, come pure attraverso elementi architettonici in bassorilievo e/o disegni complanari, impiegando materiali o colori diversi, coerenti con le restanti fronti e con il contesto edilizio urbanistico circostante.

- Serramenti e oscuranti

I serramenti e gli oscuranti di porte, porte-finestre e finestre dovranno essere uniformate per disegno, colorazione e materiale in tutte le fronti dell'edificio.

E' sempre consentita l'installazione di inferriate.

- Lucernari, finestre in falda, abbaini, balconi a pozzetto in falda

E' sempre ammessa la loro realizzazione.

- Tende solari. Verde pensile di arredo, pergole e gazebo nel fabbricato.

Sugli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti privi di vincoli storici ed architettonici specifici :

- sulle facciate è consentita l'installazione di tende solari che, in caso di edificio pluriappartamento, dovranno essere realizzate con l'impiego degli stessi materiali e di medesima foggia e colore;
- nelle sistemazioni a verde di terrazze e balconi è consentita, previa comunicazione preventiva al Comune corredata di idonea documentazione grafica e/o fotografica, l'installazione di pergolati e gazebo, purchè privi di coperture rigide, da realizzarsi con materiali consoni alle caratteristiche dell'edificio;
- é fatto divieto di apporre al perimetro di terrazze e balconi, nonchè dei pergolati e gazebo ivi installati, nonchè al contorno delle tende solari, pannellature e materiali di chiusura di qualsiasi tipo e foggia (pannelli di legno o ferro, lastre piane o ondulate, cannettati, tessuto-non tessuto, ecc.);
- l'installazione dei manufatti di cui sopra non deve arrecare danno o pregiudizio alle proprietà confinanti.

➤ Tetti con verde pensile

Sugli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti privi di vincoli storici ed architettonici specifici :

- è sempre consentita ed anzi auspicata la realizzazione di coperture di locali o spazi funzionali con l'utilizzo di sistemazioni con verde pensile;
- nella progettazione di opere pubbliche, in presenza di locali o spazi funzionali con tetti piani o inclinati ma privi di manto di copertura tradizionale, è fatto obbligo di eseguire la sistemazione della copertura con verde pensile, possibilmente secondo gli specifici standard tecnici della norma UNI 11235/2007 salvo che si debbano escludere per ragioni di coerenza strettamente architettonica;
- per coperture piane od inclinate di superficie superiore a 25 mq., in sede di assenso all'avvio di attività edilizie su immobili privati(aree ed edifici), il Comune può prescrivere la realizzazione di sistemazioni a verde pensile con funzioni estetiche e per ragioni di mitigazione ambientale e di compatibilità paesaggistica;

➤ Antenne televisive

Sugli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti privi di vincoli storici ed architettonici specifici :

- Le antenne devono essere installate nel rispetto del D.M. 37/2008 e s.m. e i.a tutela della sicurezza degli impianti.
- Sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici.
- Nelle nuove costruzioni condominiali realizzate successivamente all'approvazione del presente regolamento dovrà essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione contestuale o futura dell' antenna, della quale dovrà prevedersi ed indicarsi la localizzazione in sede di presentazione del progetto edilizio.
- Nei condomini ove già esista un impianto centralizzato, è vietata l'installazione di antenne singole.

➤ Antenne paraboliche

Sugli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti privi di vincoli storici ed architettonici specifici :

- L'installazione di antenne paraboliche deve rispettare i criteri indicati al presente articolo, finalizzati a ottenere che gli apparati di ricezione, singoli o collettivi, abbiano luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica e dell'ambiente.
- Le antenne paraboliche devono corrispondere a precise dimensioni massime: 120 cm. di diametro per impianti collettivi e 85 cm. di diametro per impianti singoli.
- Sul disco dell'antenna parabolica è autorizzata la presenza del solo logo del costruttore e/o dell'importatore.
- Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto del D.M. 37/2008 e s.m. e i.a tutela della sicurezza degli impianti.
- Sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici.
- Le antenne paraboliche installate all'esterno (su balconi, terrazzi, comignoli, nei giardini e cortili, ecc.) non devono essere visibili dalla strada pubblica e per quelle di grandi dimensioni devono essere attuate le necessarie opere di mitigazione ambientale.
- Le antenne dovranno avere idonea colorazione mimetica. e devono avere un colore in armonia, secondo l'installazione prescelta, con il manto di copertura o di facciata dell'edificio.
- Nelle nuove costruzioni condominiali realizzate previa istanza successiva all'approvazione del presente Regolamento dovrà essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione contestuale o futura dell' antenna parabolica, della quale dovrà prevedersi ed indicarsi la localizzazione in sede di presentazione del progetto edilizio, unitamente alle opere di mitigazione ambientale.
- Nei condomini ove già esista un impianto satellitare centralizzato, è vietata l'installazione di antenne paraboliche singole.

3. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Per flessibilità progettuale s'intende la capacità di un sistema edilizio di essere facilmente modificato così da rispondere ai cambiamenti del contesto in modo tempestivo e conveniente.

Indipendentemente dai sistemi adottati, gli interventi non potranno derogare dalle prescrizioni del presente Regolamento né del PGT vigente nel territorio comunale.

4. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Il Comune ha facoltà di decidere, in applicazione di disposizioni sovraordinate nazionali e/o regionali, forme di incentivazione per il raggiungimento dei fini qui indicati.

- 5. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**
- a.** Per la progettazione di interventi per la prevenzione e mitigazione dall'esposizione al gas radon atti a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, va fatto riferimento alle "Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" approvate con decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 e ss.mm.ii..
 - b.** Le misure delle concentrazioni di radon presenti negli edifici destinati ad attività lavorative sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.) e delle norme tecniche per la sua applicazione.
 - c.** In assenza di "organismi riconosciuti" cioè abilitati allo svolgimento delle misure, è raccomandabile che esse vengano eseguite almeno da "organismi idoneamente attrezzati" (secondo le Linee guida per lo svolgimento di misure di radon nei luoghi di lavoro sotterranei – Conferenza Stato Regioni – 2003), con metodiche e modalità descritte nelle guide tecniche disponibili (p.e. la serie delle UNI ISO-11665). Gli esiti delle misure, in attesa del recepimento della Direttiva 59/2013 nella normativa italiana, dovranno rispettare il livello di riferimento per la concentrazione media annua di radon indoor previsto dalla direttiva stessa, cioè 300 Bq/m³.
 - d.** Tutte le opere di nuova costruzione, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria ed i cambi d'uso con opere che coinvolgano le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno, qualora i medesimi siano da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone, sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire la riduzione dell'esposizione al radon nonché il rispetto dei limiti normativi.
 - e.** Nei nuovi edifici va garantita anche l'uniforme ventilazione dei locali posti al piano cantina o del vespaio aerato. Altresì, deve essere adottata almeno una soluzione costruttiva finalizzata al contenimento dell'accumulo di radon all'interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, deve essere prevista la possibilità di installare sistemi di rimozione, qualora si rendessero necessari, successivamente alla realizzazione dei lavori.
 - f.** La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulla probabilità di avere elevate concentrazioni di radon indoor nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia. È fatta salva la predisposizione dell'attestazione prevista dall'art. 3 comma 3 della L.R. 7/2017 e ss.mm.ii.
 - g.** Nei cambi d'uso senza opere di locali da destinare alla permanenza di persone con pavimentazione o parete a contatto anche parziale con il terreno, è necessario effettuare misure delle concentrazioni di radon, i risultati delle quali sono da allegare alla richiesta del titolo abilitativo. L'esecuzione di tale misura non esclude l'esecuzione di misure di lunga durata, da effettuarsi in seguito all'occupazione dei locali.
 - h.** Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, per le specifiche destinazioni d'uso, devono essere effettuati interventi di bonifica edilizia.
 - i.** La verifica di efficacia degli interventi realizzati è effettuata al termine dei lavori mediante misure di concentrazioni di radon.

- j. La conformità del progetto e degli interventi realizzati conformemente alle “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” è asseverata dal progettista, in fase di presentazione del progetto, e dal direttore dei lavori, all’atto di presentazione della S.C.I.A. per l’agibilità.

6. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E PRODUTTIVO

Estratto del

TITOLO III - AMBIENTI CONFINATI-IGIENE EDILIZIA

del vigente Regolamento locale di igiene tipo regionale, integralmente assunto dal Comune, a cui sono state apportate proposte di modifiche ed integrazioni.

Per dette norme si intendono superati tutti i richiami a denominazioni, procedure e riferimenti legislativi che risultassero aggiornati da sopravvenute disposizioni nel quadro normativo di riferimento

Capitolo 1

NORME GENERALI (PROCEDURE)

3.0.0 Campo di applicazione

La presente disposizione disciplina i requisiti costruttivi e funzionali degli edifici, con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari che li riguardano, in armonia con il CAPITOLO III del vigente Regolamento d'igiene comunale di seguito riportato con modifiche e/o integrazioni ed a cui si rinvia per quanto in esso contemplato.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, le norme di carattere igienico sanitario contenute nella presente disposizione:

- a. non si applicano alle situazioni fisiche in essere e già autorizzate agli usi specifici in base alla previgente normativa, sempre che non si intervenga con opere di ristrutturazione edilizia estesi all'intero edificio o alla singola unità immobiliare;
- b. non si applicano obbligatoriamente agli edifici o unità immobiliari di costruzione od opere autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del Regio Decreto n° 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) e che non siano mai stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia autorizzati o sanati o condonati successivamente a quella data;
- c. non si applicano, in tutto o in parte, agli edifici classificati come Bene Culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004 ove sia ritenuto incompatibile dalla competente Soprintendenza ;

rimanendo comunque sempre, come obiettivo da perseguire, il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari preesistenti ovunque possibile. Il miglioramento deve essere documentato dal progettista con idonea relazione tecnica.

Possono essere previste dal progettista soluzioni alternative da quelle stabilite dalle presenti disposizioni, mediante relazione tecnica che dimostri che tali soluzioni permettano il raggiungimento dello stesso obiettivo della norma derogata.

Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia d'interventi di edilizia per attività specifiche o per particolari destinazioni d'uso.

3.1.1 Richieste di autorizzazione o concessioni edilizie; opere interne art. 26 Legge 47/85

Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia devono essere inoltrate al Sindaco complete della documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti Leggi e dalle norme del regolamento edilizio comunale.

Sarà cura del Sindaco sottoporre agli organi dell'Ente Responsabile dei servizi di zona le pratiche ed acquisire i pareri secondo procedure concordate che tengano conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di interventi edilizi sull'esistente che rispondano a tutti i requisiti di cui all'articolo 26 della Legge n. 47/1985, ad eccezione di scostamenti non essenziali dalle norme del presente titolo, la procedura prevista da detto articolo sarà applicabile previo visto del Responsabile del Servizio n. 1.

3.1.2 Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni

Il Sindaco provvede al rilascio di autorizzazioni o della concessione edilizia, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 e sentita la Commissione Edilizia.

Il parere del Responsabile del Servizio n. 1 costituisce il parere obbligatorio ed autonomo previsto dall'art. 220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi a produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione di alimenti di origine animale ed a quelli che comunque raccolgono, lavorano ed utilizzano spogli di animali od avanzi di animali, deve essere preventivamente acquisito il parere dei Responsabili dei Servizi n. 1 e n. 4 nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai fini del rispetto dei termini entro i quali dovrà assumere le proprie determinazioni, il Sindaco provvede in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R.

3.1.3 Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro

In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del Servizio, dovrà tener conto anche delle indicazioni dell'Unità Operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro cui tali progetti devono essere sottoposti per l'esame degli aspetti di competenza.

3.1.4 Documentazione integrativa *(ARTICOLO SOPPRESSO)*

3.1.5 Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione generica

Le richieste di concessione o autorizzazione concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro, di norma, quando sia nota soltanto la destinazione generica, dovranno contenere l'impegno del titolare al rispetto di tutte le norme e prescrizioni che verranno dettate dagli organi competenti in fase di preventivo rilascio del nulla-osta all'esercizio della specifica attività di cui al successivo art. 3.1.10.

Il richiedente la concessione od autorizzazione deve trasferire detto impegno all'effettivo utilizzatore specifico.

3.1.6 Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita

Le richieste di concessioni o autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro la cui destinazione sia specifica e definita già all'atto dell'inoltro della richiesta, qualora rientrino nelle attività di cui al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dallo stesso D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, ed al D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

In ogni caso la documentazione integrativa dovrà altresì contenere una relazione tecnica sull'attività lavorativa secondo uno schema elaborato dal Servizio n. 1.

Note agli artt. 3.1.5 e 3.1.6

per destinazione specifica intenesi precisata l'attività che verrà esercitata;

per destinazione generica intenesi quando sia definita solo per una delle seguenti categorie: locali di abitazione, locali di servizio, locali accessori all'abitazione, laboratori o comunque locali per attività produttive, depositi, locali per attività commerciali, esercizi di ospitalità, abitazioni collettive, locali per pubblici spettacoli o per attività ricreative.

Elenco 1

Progetti di cui all'articolo 3.1.6 lettera B)

(ELENCO SOPPRESSO)

Allegato A) all'art. 3.1.6 lettera B)

(ELENCO SOPPRESSO)

3.1.7 Licenza d'uso

Ultimati i lavori nessuna costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza licenza d'uso rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Detta licenza è altresì necessaria per gli edifici che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione nonché per i fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati antigienici o inabitabili ai sensi degli artt. 3.1.12 e 3.1.13.

La licenza d'uso è rilasciata dal Sindaco per le destinazioni già previste nell'atto di concessione o autorizzazione, quando, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, per le proprie competenze, risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano cause di insalubrità e siano state rispettate le norme del presente regolamento.

Detta licenza abilita a tutti gli usi salvo i casi di cui al successivo art. 3.1.9.

Nota: Per la licenza d'uso intenesi l'autorizzazione di cui all'art. 221 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 riassuntiva dei termini attualmente in uso: abitabilità, usabilità o altri.

3.1.8 Domanda per licenza d'uso

Le domande intese ad ottenere la licenza d'uso di un edificio devono essere dirette al Sindaco e corredate della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
- 2) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel presente titolo ivi compreso gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla L. 185/86;
- 3) nulla osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant'altro previsto;
- 4) dichiarazione di conformità per gli impianti soggetti all'applicazione della L. 05/03/1990, n. 46. Sulle domande il Sindaco esprimerà le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa corredata dalla documentazione di cui sopra ed allo scopo anche del rispetto di tale scadenza provvederà in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R. per l'istruttoria ed il parere di competenza.

Sulla base della richiesta avanzata dall'interessato al fine di ottenere la licenza d'uso, il Sindaco ha facoltà di consentire l'allestimento anteriormente al rilascio di detta licenza d'uso, a condizione che, nei 60 giorni successivi dalla comunicazione dell'avvenuto allestimento, provveda al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 221 del T.U.L.L.SS., previa ispezione e conseguente parere del Servizio n. 1 della U.S.S.L.

3.1.9 Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa produttiva di beni e/o servizi o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere, oltre la licenza d'uso dell'immobile, anche nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda con le procedure di cui al punto 2.7.1 del presente Regolamento.

Nessuna attività può essere iniziata se non previa acquisizione del nulla-osta all'esercizio.

3.1.10 Domanda per il rilascio del nulla-osta all'esercizio dell'attività

La richiesta di nulla-osta di cui al precedente art. 3.1.9, va indirizzata al Sindaco completa della documentazione seguente (per gli atti e documenti già presentati è sufficiente il richiamo agli stessi solo se non variati):

- 1) copia della licenza d'uso (che sostituisce i successivi punti 2 e 4) qualora rilasciata;
- 2) copia della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco, copia del progetto approvato;
- 3) copia del progetto di fognatura interna, con elaborato distinto. Devono essere correttamente indicate le reti (distinte per acque nere civili, acque di processo e meteoriche) con relativi terminali e recapiti (eventuale trattamento);
- 4) dichiarazione, da parte del direttore lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
- 5) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel presente Titolo, ivi compreso gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla L. 185/86;

- 6) nulla-osta e certificazioni dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento , per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant'altro previsto;
- 7) certificazioni relative al requisiti tecnico-funzionali previsti dal presente Regolamento, che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal Direttore dei lavori e, se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, eseguiti da enti o professionisti abilitati.
- 8) domanda di autorizzazione o copia di autorizzazione allo scarico di acque reflue;
- 9) copia di autorizzazione ex D.P.R. 203/88 per le attività soggette;
- 10) copia della domanda o dell'autorizzazione ex art. 13 Legge 615/66 2 art. 12 L.R. 64/81;
- 11) copia della denuncia, scheda descrittiva e registro carico-scarico per i rifiuti speciali e tossici e nocivi;
- 12) copia delle richieste al Ministero o alla Regione per le attività soggette al D.P.R. 175/88;
- 13) altre autorizzazioni se ed in quanto dovute;
- 14) per le attività soggette: dichiarazione di compatibilità ambientale come da precedente articolo o esito della procedura di V.I.A. a seconda dei casi;
- 15) per tutte le altre attività non comprese nel precedente punto 14) una relazione tecnica secondo schema proposto dal Servizio n. 1.

Per i casi di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 3.1.9 gli interessati prima dell'inizio dell'attività devono darne comunicazione al Sindaco completando la documentazione prevista dal presente articolo e non già prodotta per ottenere, previo accertamento, il nulla-osta previsto e necessario per iniziare l'attività

3.1.11 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità prescritte dalle Leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio , se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.

Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'U.S.S.L. per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.

In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa su proposta del Responsabile del Servizio n. 1.

3.1.12 Dichiarazione di alloggio antigienico

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio;
- 2) tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione ordinaria;
- 3) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;
- 4) i locali di abitazione di cui all'art. 3.4.3 lettere a) e b) e ove previsto le stanze da bagno, presentino

requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori del 30% massimo di quelli previsti agli artt. 3.4.11 e seguenti;

- 5) i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 presentino indici di superficie e di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli artt. 3.4.4, 3.4.7 e 3.4.8.

La dichiarazione di alloggio antigienico può essere certificata anche dal Responsabile del Servizio n. 1, previo accertamento tecnico da trasmettere al Responsabile del S.U.E..

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo che il Comune, o il competente Servizio dell'U.S.S.L., abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità

3.1.13 Dichiarazione di alloggio inabitabile

Il Sindaco, anche in base a parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso qualora le condizioni di questo siano tali da pregiudicare la salute degli occupanti.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.1.14 Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli

E.R. territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli E.R., acquisito il parere del Responsabile del Servizio n. 1, possono far pervenire al Comune interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamento produttivi a livello igienico ambientale.

Il Comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Per gli strumenti attuativi dei piani generali il Comune acquisirà il parere tecnico del Responsabile del Servizio n. 1 che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Fermo restando l'obbligo di cui ai precedenti commi si rende indispensabile che i competenti Servizi e uffici dell'U.S.S.L. siano direttamente partecipi a tutta la fase istruttoria e di predisposizione della proposta.

3.1.14.bis Integrazione piani regolatori generali

I piani regolatori generali di cui alla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

Capitolo 2

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1 Salubrità dei terreni edificabili

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie , letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 803/75 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Il giudizio di risanamento è dato dal Responsabile del Servizio n. 1 entro 60 giorni dalla richiesta. Il silenzio equivale ad assenso.

3.2.2 Protezione dall'umidità

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.3 Superficie drenante e a verde profondo

L' area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.

3.2.4 Sistemazione dell'area

Prima del rilascio della licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

L'area dovrà essere opportunamente delimitata.

3.2.5 Divieto al riuso di materiali

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario.

E' altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6 Intercapedini e vespai

I muri dei locali di abitazione addossati al terreno devono essere muniti di intercapedini provviste di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere protetto dall'umidità mediante vespaio con idonee superfici di aerazione, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria.

Gli accessi dei locali siti a piano terra devono essere dotati di una soglia atta ad impedire l'afflusso delle acque di scorrimento esterno.

3.2.7 Muri perimetrali

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto all'art. 3.4.51 del presente Titolo.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

3.2.8 Parapetti

Le finestre, i balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100 dal piano di calpestio

In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm. 10 e in modo da non favorire l'arrampicamento.

3.2.9 Gronde e pluviali

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

E' fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.10 Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.

Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti tutte le aperture sprovviste di serramento.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione, tutte le aperture in genere. Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

Gli imbocchi di canne di aspirazione devono essere muniti di reti a maglia fitta di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell' edificio nell'attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

Capitolo 3

MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

(SOPPRESSO e sostituito, con integrazioni, nel presente nuovo Regolamento edilizio al Titolo II- Capo II)

Capitolo 4

REQUISITI DEGLI EDIFICI E DELLE UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI O ASSIMILABILI

(con modifiche ed integrazioni)

3.4.1 Principi generali

Gli edifici e gli alloggi devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali:

- a. impianto di riscaldamento;
- b. impianto di distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica;
- c. rete raccolta e allontanamento delle acque meteoriche,
- d. rete raccolta e riuso o allontanamento delle acque usate, dei liquami e generalmente dei rifiuti liquidi;
- e. raccolta differenziata ed allontanamento dei rifiuti solidi;
- f. trasporto verticale delle persone e delle cose, ove fosse richiesto da quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali;
- g. protezione dagli incendi;
- h. aerazione forzata, in assenza di quella naturale, degli ambienti ove vi sia permanenza delle persone.

Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

3.4.2 Estensione campo di applicazione

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

3.4.3 Tipologia dei locali

I locali di una unità immobiliare, in ragione della sua specifica destinazione d'uso urbanistico/edilizia, in base alla loro specifica funzione si distinguono in :

a. **Locali e spazi per uso abitativo, così classificabili per loro tipologia :**

1. locali principali in quanto atti alla permanenza continuativa o limitata nel tempo necessaria per svolgere operazioni quotidiane dell'abitare ben definite :

soggiorno, sala pranzo, cucina, camera matrimoniale, camera singola, studio/ufficio, ecc.

2. locali accessori, atti alla permanenza continuativa o limitata nel tempo ma non essenziali e solo integrativi per l'esercizio quotidiano dell'abitare: biblioteca, sala hobby/palestra/piscina, veranda, bovindo, soppalco, tavernetta, mansarda, ecc.
3. locali e spazi di servizio interni, atti ad assicurare funzioni necessarie e/o di supporto all'uso dei locali principali ed accessori: ingresso, scale, ascensore, atrio, bagno, lavanderia, guardaroba, spogliatoio, corridoio, disimpegno, ripostiglio, cantina, ecc.
4. altri locali e spazi di servizio distinti e/o esterni all'unità immobiliare
 - a. autorimessa, deposito di biciclette e/o carrozzine, centrale termica, deposito di rifiuti, legnaia, cabina elettrica, ecc.
 - b. loggiato, portico, terrazza, balcone, lastrico solare, tettoia, pergolato, piscina, ecc.

b. Locali e spazi ad uso diverso assimilabile a quello abitativo:

ove l'unità immobiliare, cui i locali appartengono o sono pertinenza, sia destinata ad usi urbanistico/edilizi diversi ma compatibili (es.: alloggi temporanei, per turismo, residence, locali per uso ad ufficio, a studio professionale e ad altre attività similari, ecc.), sono anche ad essi applicate le norme di cui alla lettera a) in quanto locali e spazi ritenuti tipologicamente e funzionalmente similari, quindi equiparabili nella loro esigenza di essere dotati dei medesimi requisiti igienico-sanitari,.

A. INDICI DI SUPERFICI ED ALTEZZE

3.4.4 Superfici minime

L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.

Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 28 per la prima persona e mq. 10 per ogni successiva persona.

La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente art. 3.4.3 ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte all'art. 3.4.70 e 3.4.71.

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse degli spazi tipologici, le camere da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 per una persona e di mq. 14 per 2 persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le cucine e gli spazi accessori devono avere una superficie minima di mq. 8.

3.4.5 Volumi minimi ammissibili per i singoli locali

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio, i locali destinati ad abitazione o accessori non dovranno avere meno di mc. 21.

Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto, dovrà assicurare almeno mc. 24 se destinato ad una persona ed almeno mc. 38 se per due persone.

3.4.6 Numero di utenti ammissibili

In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell'atto autorizzativo della licenza d'uso, verrà stabilito per ogni alloggio, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo.

3.4.7 Altezze minime

a. **La misurazione dell'altezza dei locali**, ai fini della verifica dei requisiti di agibilità, deve essere eseguita:

1. con sovrastante solaio orizzontale, dall'estradosso del piano di calpestio (pavimento finito, anche del tipo galleggiante) all'intradosso del solaio o della eventuale controsoffittatura.

Nel caso di presenza di ribassamenti parziali, questi non vanno considerati se non interessano più del 25% della superficie del locale, oltre il quale si procederà al calcolo dell'altezza ponderale del locale;

2. con sovrastante solaio orizzontale con orditura a vista, dall'estradosso del piano di calpestio (pavimento finito, anche del tipo galleggiante) all'intradosso della struttura portante che non deve comunque essere inferiore a mt. 2,20.

Nel caso l'interasse, tra una struttura portante e l'altra, sia pari o superiore a m. 1,50, l'altezza deve essere misurata dal piano di calpestio (pavimento finito) all'intradosso dell'impalcato del solaio.

3. con sovrastante solaio inclinato complanare, dalla media delle altezze misurate dall'estradosso del piano di calpestio (pavimento finito, anche del tipo galleggiante) all'intradosso del solaio o della eventuale controsoffittatura nel suo punto più alto e nel suo punto più basso;
4. con sovrastante solaio inclinato con orditura a vista, dalla media dell'altezza del punto più alto e del punto più basso, misurata con i medesimi criteri di cui al punto 2.;
5. con sovrastante solaio a volta, dalla media delle altezze misurate dall'estradosso del piano di calpestio (pavimento finito, anche del tipo galleggiante) all'intradosso della volta nel suo punto più alto, nel punto mediano e nel suo punto più basso;

Nei locali dell'ultimo solaio di calpestio (sottotetto) di un edificio con tetto a falde inclinate costituisce limite di altezza l'intradosso di eventuali intercapedini o altre strutture realizzate al fine di contenere gli impianti tecnici.

Nel caso di solai inclinati, in presenza di inclinazioni e situazioni diversificate o irregolari, si procederà al calcolo dell'**altezza ponderale del singolo locale**.

b. **L'altezza media minima o ponderale** nei locali di cui all'art. 3.4.3. lettera a. punti 1. e 2., non potrà essere inferiore a:

- mt. 2,70 nei locali principali
- mt. 2,40 nei locali di servizio ed accessori

c. **L'altezza media minima o ponderale** nei locali di cui all'art. 3.4.3. lettera a. punti 3., non potrà essere inferiore a:

➤ mt. 2,10

d. L'altezza media minima o ponderale nei locali di cui all'art. 3.4.3. lettera a. punti 4. a. e b., non potrà essere inferiore a:

➤ mt. 2,40

e. L'altezza minima dei locali (punto più basso) non dovrà comunque essere inferiore a:

➤ mt. 2,00 nei locali principali

➤ mt. 1,80 in tutti gli altri locali, salvo i ripostigli

f. Sono fatte salve le disposizioni normative regionali sulle altezze in materia di recupero dei sottotetti e dei seminterrati.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all'uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l'uso esclusivamente come ripostiglio.

3.4.8. (nuovo) Distanze tra pareti all'interno dei locali:

Sono misurate, al netto di eventuali rivestimenti che non le ricoprano più del 75% della loro superficie e di spessore pari o inferiore a cm. 1,00 rispetto alla parte intonacata, come di seguito :

- a) nel caso di pareti rettilinee o curvilinee verticali e tra loro parallele, la distanza è presa orizzontalmente e a 90° rispetto alle loro fronti;
- b) nel caso di pareti rettilinee o curvilinee verticali e tra loro non parallele, la distanza è pari alla media di quelle rilevate, da una di esse verso l'altra e per il tratto che si fronteggiano, prese orizzontalmente e a 90° rispetto alla sua fronte;
- c) nel caso di una o entrambe le pareti inclinate (non verticali, es. tamponamenti con pareti vetrate in architetture d'esterni e d'interni o casi similari), la distanza è pari alla media di quelle rilevate, da una di esse verso l'altra per tutta la sua altezza e per il tratto che si fronteggiano, prese orizzontalmente e a 90° rispetto alla sua fronte.

B. Illuminazione

3.4.9 Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi con affaccio finestrato su un solo lato non devono essere orientati verso nord. E' pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 15°.

3.4.10 Aeroilluminazione

Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.3. lettere a) e b) devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale.

Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:

- a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata aeroilluminazione naturale dei piani di utilizzazione;
- b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi;
- c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di aeroilluminazione;
- d) i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.4.22, gli spogliatoi e i ripostigli;
- e) i locali non destinati alla permanenza di persone;
- t) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c), e), t) devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale o di ventilazioni artificiali di cui agli artt. 3.4.47 e 3.4.48.

3.4.11 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m. 0,90 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie netta del pavimento dello spazio abitativo utile, da intendersi quella che dispone dei requisiti di altezza richiesti di cui alla lettera **b.**, **c.** e **d.** dell'art. 3.4.7.

Tale superficie, in relazione a particolari condizioni climatiche, può essere ridotta a non meno di 1/10. Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento salvo quanto precisato nel successivo art. 3.4.15.

3.4.12 Superficie illuminante utile (ARTICOLO SOPPRESSO)

3.4.13 Presenza di ostacoli all'aeroilluminazione (ARTICOLO SOPPRESSO)

3.4.14 Obbligo del progettista (ARTICOLO SOPPRESSO)

3.4.15 Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza della finestra

Per gli spazi di cui all'art. 3.4.11, ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 15% di quella del pavimento eccedente, nel limite massimo di profondità di 3,5 volte l'altezza del voltino dal pavimento.

3.4.16 Requisiti delle finestre

Le superfici finestrate delle pareti perimetrali e/o delle coperture devono essere dotate di idonei dispositivi di oscuramento totale o parziale e/o di dispositivi frangisole in funzione dell'uso previsto per i locali.

Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento ed isolamento acustico, i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti che consentano il raggiungimento di eguali risultati.

3.4.17 Illuminazione artificiale

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.18 Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

C. Ventilazione e Aerazione

3.4.19 Dichiarazione di responsabilità

(ARTICOLO SOPPRESSO)

3.4.20 Normativa integrativa

(ARTICOLO SOPPRESSO)

3.4.21 Superficie apribile e ricambi minimi d'aria

Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del pavimento.

3.4.22 Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq. 0,50 per il ricambio dell'aria.

Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata

intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

3.4.23 Ventilazione nei locali di servizio

Gli spazi di servizio sprovvisti di aerazione dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.

3.4.24 Definizione di canne di ventilazione

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti.

Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

3.4.25 Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali

Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, etc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno 6 cm^2 per ogni 1.000 Kcal/h con un minimo di 100 cm^2 .

3.4.26 Divieti di installazione apparecchi a gas

In ogni locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.

3.4.27 Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24-11-84 (G.U. - s.o. n. 12 del 15 gennaio 1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e D.M. 7 giugno 1973 deve essere attestata con una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo.

La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale specializzato.

3.4.28 Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile, ad intervallo non maggiore di cm. 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG.

La legatura di sicurezza tra i tubi flessibili e il portagomma deve essere realizzata con fascette che:-

- richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentono l'applicazione e l'allentamento manuale;
- abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

3.4.29 Impianti termici civili: targhe e istruzioni

Ciascun apparecchio idoneo a produrre calore, deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili e in lingua italiana:

- a) nome del costruttore e/o marca depositata;
- b) dati dell' avvenuto collaudo/omologazione, ove previsto;
- c) designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
- d) tipo di combustibile utilizzato e, nel caso di alimentazione a gas, pressione minima di esercizio;
- e) portata termica nominale e potenza dell' apparecchio in Kcal/h.

L' apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana .

Le istruzioni per l' impiego, destinate all' utente, devono contenere tutte le indicazioni necessarie affinché l' apparecchio possa essere utilizzato con sicurezza; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione, spegnimento e di regolazione.

Le istruzioni devono inoltre evidenziare sia l'esigenza di interventi periodici di pulizia e manutenzione, sia le precauzioni per la prevenzione dei danni provocati dal gelo.

Devono infine sottolineare la necessità di ricorrere a tecnici qualificati per l' installazione dell' apparecchio e per gli interventi periodici di pulizia e di manutenzione , nonché per l' eventuale adattamento all' impiego di altri combustibili.

Le norme sopra riportate si applicano per tutti gli impianti alimentati con combustibile gassoso e per gli impianti di potenzialità maggiore a 10.000 Kcal/h alimentati con combustibili solidi e liquidi.

3.4.29.bis Impianti termici ad uso civile con potenzialità maggiore di 10.000 Kcal/h

In ciascun impianto termico ad uso civile con potenzialità maggiore di 10.000 Kcal/h, al fine di consentire con facilità rilevamenti e prelevamenti, devono essere predisposti alla base del camino due fori allineati sull'asse del camino, uno del diametro di 50 mm. ed uno del diametro di 80 mm. con relativa chiusura metallica.

Per tutti gli impianti deve essere prodotta certificazione di conformità a cura dell' installatore ai sensi della L. 46/90. Tale collaudo deve comprendere la verifica dell' efficienza di combustione effettuata con le modalità tecniche previste dal D.P.R. 1052/77 e successive modifiche ed integrazioni.

La conduzione e la manutenzione degli impianti deve essere tale da garantire una combustione ottimale ed il rispetto dei limiti qualitativi delle emissioni previste ai punti 5.2 e 5.3 dell' allegato 3 al D.P.R. 1052/77 misurati con le metodiche dallo stesso previste od altre equivalenti.

Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate con cadenza almeno annuale (prima dell' avviamento stagionale) verificando contestualmente il rendimento di combustione secondo le modalità stabilite dall' allegato 3 del D.P.R. 1052/77 od altre misurazioni equivalenti.

L' avvenuta esecuzione delle operazioni di cui sopra, in caso di potenzialità inferiore a 50.000 Kcal/h, deve essere comprovata da idonea documentazione e, in caso di impianti di potenzialità superiore alle

50.000 Kcal/h, deve essere registrata sull' apposito libretto di centrale di cui all' art. 16 del D.P.R. 1052/77.

3.4.30 Definizione di canna fumaria

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l' allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari.

3.4.31 Definizione di canna di esalazione

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fume.

Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie.

3.4.32 Allontanamento dei prodotti della combustione

Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo.

3.4.33 Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione, sfocianti oltre il tetto.

Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, etc.) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.

3.4.34 Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe *(ARTICOLO SOPPRESSO)*

3.4.35 Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti

E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.

E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive. L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo

quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione.

3.4.36 Limitazione del tiraggio (ARTICOLO SOPPRESSO)

3.4.37 Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento

Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.

Nel caso di apparecchi alimentati a gas, con combustione atmosferica o meccanica (esclusi quelli a combustione pressurizzata), la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente:

Dimensioni canne fumarie

Altezza in metri delle canne fumarie (collegamenti esclusi)			Canne cilindriche		Canne rettangolari o quadrate
h < 10	10 ≤ h ≤ 20	h > 20	Diametro interno cm.	Sezione interna cm ²	Sezione interna c
fino a 25.000	fino a 25.000	fino a 25.000	10,0	79	87
fino a 30.000	fino a 30.000	fino a 40.000	11,0	95	105
fino a 40.000	fino a 40.000	fino a 60.000	12,5	123	125
fino a 50.000	fino a 60.000	fino a 80.000	14,0	154	169
fino a 60.000	fino a 80.000	fino a 105.000	15,0	189	208
fino a 70.000	fino a 105.000	fino a 125.000	17,0	226	249
fino a 80.000	fino a 125.000	fino a 155.000	18,0	255	280
fino a 100.000	fino a 155.000	fino a 180.000	20,0	314	345
fino a 120.000	fino a 180.000	fino a 213.000	22,0	380	418
fino a 140.000	fino a 200.000	fino a 259.000	24,0	452	497
fino a 160.000	fino a 240.000	fino a 300.000	26,0	531	584

Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di:

3,5 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 m;

2,5 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 e 20 m;

2,0 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 20 m.

3.4.38 Caratteristiche delle canne

Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.

3.4.39 Messa in opera delle canne fumarie

Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

3.4.40 Canne fumarie singole: caratteristiche

Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm. dalla base della canna.

3.4.41 Canne fumarie collettive: caratteristiche

Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere solo scarichi simili:

- solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;
- solo prodotti combusti provenienti da impianti per scaldare acqua alimentati con lo stesso combustibile;
- solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.

Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145° misurato nel settore circolare superiore. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani. Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo.

3.4.42 Comignoli: tipi (ARTICOLO SOPPRESSO)

3.4.43 Comignoli: altezze ed ubicazioni

Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm. 100, misurate a valle, rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di 8 m., le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 100 cm. del colmo del tetto.

In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15 dell'art. 6 del D.P.R. 1391 del 22 dicembre 1970 per gli impianti termici. In tali impianti di capacità termica superiore a 30.000 Kcal/ora, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, le bocche dei camini devono risultare più alte di 1 mt. dal colmo del tetto e dei parapetti e qualunque altro ostacolo o strutture distante meno di 10 mt.

D. Temperatura e Umidità

3.4.44 Spessore dei muri esterni

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 373/76, i muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici.

3.4.45 Impianto di riscaldamento

L' impianto di riscaldamento comunque deve garantire, nelle aree a quota non superiore a 600 m. s.l.m., la possibilità di ottenere, anche nei mesi invernali e più freddi, una temperatura dell'area interna pari a 18°C (per un minimo esterno di -7°C).

Nei locali di servizio si deve poter raggiungere la temperatura minima di 21°C; in tutti gli altri ambienti la temperatura non può superare comunque i 21°C.

Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo nei vari locali, misurandola ad almeno m. 1,20 di distanza dalla fonte di calore.

La differenza di temperatura all'interno di ciascun locale a m. 1,20 dalle aperture e dalla fonte di calore non deve essere superiore a + o - 1,5°C dalla temperatura media misurata alla stessa altezza.

3.4.45.bis Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

Gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda al servizio di edifici di nuova costruzione, o soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica di cui al precedente art. 3.4.45 e il rifacimento degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

3.4.45.ter Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica e devono essere tali da consentire un uso razionale dell'energia.

Per gli interventi volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia da realizzarsi in parti comuni di edifici condominiali sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

Per la certificazione ed il collaudo delle opere di cui ai precedenti articoli si applica la Legge 5 marzo 1990, n. 46 nonché l'art. 29 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

3.4.45. quater Combustibili ammessi

Nelle zone provviste di rete di distribuzione, gli impianti termici per il riscaldamento e la produzione di acqua calda di potenzialità inferiore a 100.000 Kcal/h devono essere alimentati dal gas di rete.

In ogni caso, comunque, devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla deliberazione della giunta regionale che approva il presente aggiornamento.

3.4.46 Umidità- condensa

L' uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione e/o di umidità

Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo 1/2 ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità(quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, etc.).

3.4.47 Condizionamento e ventilazione: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

- a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore nel caso di condizionamento a n. 1 volume/ora, nel caso di ventilazione a n. 2 volumi/ora nei locali di uso privato.
I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;
- b) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia la possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;
- c) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2. Gli impianti di condizionamento devono assicurare anche una temperatura di $20 \pm 1^\circ\text{C}$ con U.R. di 40-60% nella stagione invernale: nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra $25-27^\circ\text{C}$ con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C ;

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, etc.

3.4.48 Condizionamento: prese di aria esterna

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m. 6 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

E. Isolamento Acustico

3.4.49 Difesa dal rumore

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi comuni.

3.4.50 Parametri di riferimento

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne:

- a) Isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;
- b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;
- c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;
- d) rumori da calpestio.

3.4.51 Misurazioni e valutazioni

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee).

3.4.52 Indici di valutazione di isolamento acustico

Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e dichiarati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione, sono quelli riportati nella seguente tabella

1: Indice di valutazione isolamento acustico delle strutture in dB.

Zone	Pareti interne di confine con altri alloggi o con vani servizi	Pareti esterne		Solette
		Con serramento	Senza serramento	
Industriale 1	40	35	45	42
Mista 2	40	35	42	42
Residenziale 3	40	32	40	42
Part. tutela	40	30	35	42

3.4.53 Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane, commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell'attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all'articolo precedente.

Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell'edificio ovvero le stesse essere dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi disattivate.

3.4.54 Rumorosità degli impianti

Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento, etc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB (A) continui con punte di 30 dB (A).

Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, etc.) potranno essere usati nel periodo notturno, solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

3.4.55 Rumore da calpestio

Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio.

F. Rifiuti Domestici

3.4.56 Obbligo al conferimento

E' vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili per un termine superiore alle ore 24.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti.

3.4.57 Depositi e raccoglitori

Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione edilizia interessate l'intero edificio, devono disporre di uno spazio o di un manufatto per il contenimento dei recipienti richiesti dal sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti dell'edificio.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt. 1,5 per abitante die come indice minimo.

Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall'esterno, raggiungibili sia da scale e ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.

3.4.58 Caratteristiche del locale immondezzaio

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m. 2, e una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;
- 3) avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;
- 4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m. 10 e muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; se posti all'interno dell'edificio potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- 5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
- 6) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;
- 7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, etc.), per il deposito dei rifiuti pericolosi o tossici e nocivi (batterie, etc.).

3.4.59 Caratteristiche cassoni raccoglitori ad uso privato

I cassoni raccoglitori ad uso privato devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
- 2) avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
- 3) avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare una efficace difesa antimurine e antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
- 4) essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio, e distanti il massimo possibile dai locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purché appositamente predisposta e attrezzata;
- 5) ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;
- 6) essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al pubblico.
- 7)

3.4.60 Canne di caduta

Le canne di caduta sono vietate.

3.4.61 Rifiuti di facile deperibilità

I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i

gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori stabiliti dall'Autorità comunale, e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede. Il servizio pubblico deve provvedere all'allontanamento di questi rifiuti quotidianamente.

Sono fatte salve le norme di cui alla L.R. 28 giugno 1988, n. 37.

E' ammesso nel rispetto delle norme precedenti l' uso di tali rifiuti quale mangime per animali fatte salve le competenze veterinarie. A richiesta dell' interessato e previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, in relazione alle modalità di trattamento finale depurativo degli scarichi fognari, i rifiuti di cui al presente articolo previa triturazione potranno essere ammessi in fognatura comunale nel rispetto delle norme di cui alla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.62 Deroga

Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio n. 1, si riserva , in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati , di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari.

3.4.63 Rifiuti non domestici

Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e per quanto applicabile la L.R. n. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto previsto nel Titolo II del presente Regolamento.

G. Scarichi

3.4.64 Tipi di scarico

Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all' origine in:

- a) acque meteoriche (bianche);
- b) acque luride civili (nere);
- c) acque di processo industriale .

3.4.65 Reti interne

Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati e distanti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni regionali e a quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento .

E' ammessa l' unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità d' ispezione e prelievo campione delle singole reti.

3.4.66 Acque meteoriche

Le acque meteoriche si possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell' apposito regolamento comunale.

Per tutte le nuove costruzioni e nel caso di ristrutturazioni interessanti l'intero edificio, dovranno essere applicate le disposizioni legislative in materia di invarianza idraulica al fine di perseguire soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, sia unitarie sia separate, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate.

E' ammesso il loro recapito sul suolo, e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico.

E' ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.

Nei casi di cui al comma secondo e terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 mq., si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

3.4.67 Acque di processo

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente all'uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme di cui al Titolo II sia per le modalità costruttive che per i limiti di qualità degli stessi.

3.4.68 Accessibilità all'ispezione e al campionamento

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento. Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima cm. 40 x 40: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm.

3.4.69 Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile: di regola devono essere interrato, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il Responsabile del Servizio n. 1, può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista. Le vasche, non possono di regola essere ubicati in ambienti confinati.

H. Dotazione dei servizi

3.4.70 Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima

La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da almeno una stanza da bagno di superficie idonea e dotata di :

- un lavabo, un vaso, un bidet, una doccia o vasca da bagno.

Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi dovrà prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità

Gli ambienti di cui all'art. 3.4.2 devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo, quest'ultimo ubicato nell'eventuale antibagno.

3.4.71 Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, etc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm. 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
- è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.
- i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, disbrigo, etc.);

3.4.72 Caratteristiche degli spazi destinati a cucina o dello spazio cottura

Ogni unità immobiliare deve essere servita da un locale di cucina o di uno spazio cottura per la preparazione degli alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:

- 1) avere le superfici delle pareti perimetrali piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di m. 1,80;
- 2) una dotazione minima di impianti predisposti per l'installazione di: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra e una superficie minima di mq. 3,00, ottenuta calcolando lo sviluppo longitudinale delle dotazioni per una profondità teorica di ingombro + utilizzo di mt. 1,20

3.4.73 Acqua potabile

Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile.

Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta.

E' vietato di norma l'uso di apparecchiature atte a demineralizzare le acque destinate ad uso potabile. L'impiego di addolcitori può essere consentito alla condizione di cui alla circolare 30 ottobre 1989, n.26 previa comunicazione all'Autorità Sanitaria locale su cui esprimerà parere il Responsabile del Servizio n. 1.

Sarà inoltre consentito l'impiego di addolcitori, su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1, a condizione che non siano utilizzati per l'acqua destinata ad altri scopi e che venga conferita nei relativi apparecchi ed impianti con una rete completamente separata da quella potabile.

3.4.74 Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio civile affinché non si proceda al rinnovo della autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal Responsabile del Servizio n. 1.

3.4.75 Erogazione dell'acqua - rete di distribuzione

L'erogazione dell'acqua mediante condotta a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.

La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:

- di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi.

I. Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impedite

3.4.76 Applicazione del D.P.R. 384/78

In tutti gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli edifici pubblici di cui sopra comprendono tutte le costruzioni o parte di esse aventi destinazione a servizi di interesse generale e ad attività di carattere amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario ancorché gestiti da privati.

3.4.77 Applicazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13

In tutti gli edifici privati di nuova costruzione e/o sottoposti a ristrutturazione, a destinazione residenziale e non, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata si applicano le norme di cui alla Legge 09/01/1989, n. 13, modificata ed integrata dalla Legge 27 febbraio 1989, n. 62 e dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

Devono pure considerarsi nell'ambito di applicazione della L. 13/89 e del D.M. 236/89:

- gli spazi esterni di pertinenza degli edifici sopra menzionati;
- gli edifici privati aperti al pubblico pur già oggetto di disciplina da parte del D.P.R. 384/78.

3.4.78 Applicazione della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6

Per le variazioni di destinazione ed uso degli immobili di carattere collettivo, senza opere edili o con opere edili non configurabili come ristrutturazioni di edifici o di parti di edifici privati si applica l'art. 21 della L.R. 20/02/1989, n. 6.

Per le modifiche di destinazione o di uso limitate a porzioni di edifici e finalizzate ad un utilizzo non collettivo, ma semplicemente aperte al pubblico, quali uffici, studi medici, studi professionali, negozi di vendite, etc., dovrà essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione, attuando i criteri di progettazione di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 e relative specifiche tecniche del D.M. 236/89. Qualora tali strutture abbiano superfici utili superiori a 250 mq., deve essere previsto un servizio igienico accessibile con le caratteristiche di cui al punto 4.1.6 del D.M. 236/89.

3.4.79 Regolamentazione generale

Si prevedono 3 differenti livelli di progettazione e realizzazione degli edifici per le esigenze delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale:

Adattabilità

Tutti gli edifici devono essere quantomeno adattabili, cioè suscettibili di interventi che, senza modificare né la struttura portante né la rete degli impianti comuni, garantiscano il requisito dell'accessibilità

Il requisito dell'adattabilità deve essere dichiarato e progettualmente dimostrato.

Visibilità

Per rispettare il requisito della visibilità deve essere consentito l'accesso alla zona di soggiorno e pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.

Occorre pertanto garantire il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive o di arredo per:

- 1) porte di ingresso alle unità immobiliari e di accesso al soggiorno e pranzo e al servizio igienico;
- 2) servizi igienici;
- 3) percorsi orizzontali;
- 4) normativa antincendio.

Accessibilità

Per garantire il requisito dell'accessibilità deve essere permesso l'immediato raggiungimento dell'edificio e delle singole unità immobiliari e ambientali in modo da consentire la fruizione in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Devono pertanto essere rispettati i criteri generali di progettazione e relative specifiche tecniche di cui all'art. 4, punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 e all'art. 8, punti 8.1-8.2, salvo ricorso alle soluzioni tecniche conformi di cui all'art. 9 del D.M. 236/89.

Capitolo 5

CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

3.5.1 Cavedi e cortili: criteri generali

I nuovi edifici dovranno essere realizzati senza cavedi per l'aeroilluminazione.

Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privacy.

3.5.2 Cavedi per l'aeroilluminazione: dimensioni

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di scale, latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedi o chiostrine.

In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a m. 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq. 6;
- altezza fino a m. 12: lato minimo m. 3,00, superficie minima mq.9;
- altezza fino a m. 18: lato minimo m. 3,50, superficie minima mq.12;
- altezza oltre m. 18: lato minimo m. 4,00, superficie minima mq. 16.

La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

3.5.3 Cavedi per l'aeroilluminazione: comunicazione con spazi liberi

I cavedi per l'aeroilluminazione devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuta sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m. 1,00 di larghezza e m. 2,40 di altezza.

3.5.4 Cavedi: caratteristiche

I cavedi per l'aeroilluminazione devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

E' vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuti delle case.

I cavedi tecnici sono preordinati al passaggio degli impianti degli edifici e non è ammesso l'affaccio di alcun locale sui medesimi.

I cavedi tecnici devono contenere strutture fisse di collegamento verticale e piani grigliati per garantire un accesso agevole e sicuro.

I cavedi tecnici devono essere isolati termicamente e acusticamente, per evitare che si formino vie privilegiate di diffusione del rumore o di dispersione del calore all'interno degli edifici.

3.5.5 Cortili : norma di salvaguardia

E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

3.5.6 Accessi ai cortili

I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso pedonale verso uno spazio pubblico e, nelle nuove costruzioni, anche uno distinto transitabile dagli automezzi.

Ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucchiolevole, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un'agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m. 4,00 all'ingresso.

3.5.7 Pavimentazione dei cortili, spazi per il deposito di biciclette

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una fascia perimetrale all'edificio larga almeno cm. 90, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque e nel rispetto degli indici di permeabilità ove prescritti.

Le pavimentazioni di corti e giardini nelle aree di impianto storico, come definite dallo strumento urbanistico vigente, devono essere realizzate con i criteri ed i materiali che la sua specifica normativa impone.

Nelle nuove costruzioni le superfici delle pareti degli edifici affacciati su di essi non devono essere complessivamente superiori a cinque volte la superficie del cortile stesso.

Ogni cortile deve essere provvisto di presa d'acqua.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione edilizia dell'intero edificio, devono disporre negli spazi cortilizi comuni di un'area attrezzata coperta per il deposito delle biciclette, monopattini, carrozzine, passeggini e altri mezzi non motorizzati, in misura non inferiore all'uno per cento della superficie lorda di pavimento oggetto dell'intervento. Tale dotazione può non essere rispettata nel caso di comprovata impossibilità tecnica.

3.5.8 Cancelli

Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni, motorizzati dovranno essere adottati i criteri costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI del gennaio 1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I cancelli, le porte ed i portoni motorizzati esistenti dovranno adeguarsi alla normativa di cui sopra entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e/o comunque entro il termine fissato dal Sindaco in specifici atti prescrittivi.

3.5.9 Igiene dei passaggi e degli spazi privati

Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno avere essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

3.5.10 Suolo pubblico e privato: norme generali di gestione ed igiene

Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione, per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

Tutte le aree private devono essere provviste, in relazione all'uso in atto o previsto con la trasformazione delle stesse, di sistemi idonei al facile e pronto scolo delle acque meteoriche in applicazione delle disposizioni locali e sovraordinate in materia.

E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

3.5.11 Concessione di suolo pubblico per attività varie estemporanee

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni etc. è data dal Sindaco subordinatamente all'adempimento di norme indicate dal Responsabile del Servizio n. 1 concernenti principalmente:

- a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
- b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, etc.),
- c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombrò di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

Capitolo 6

SOTTOTETTI, SCALE, SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI,

3.6.1 Soppalchi: superficie ed altezza

La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale.

Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di m. 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.

Saranno ammesse gradazioni intermedie, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non dovrà superare gli indici di cui al comma precedente.

3.6.2 Aeroilluminazione dei soppalchi

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m. 1,00 di altezza.

Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante; debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di cui al capitolo 4 del presente Titolo ad eccezione dell' altezza. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.3 Seminterrati e sotterranei: definizioni

Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del suolo circostante il fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del suolo circostante il fabbricato.

Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione, fatti salvi i casi consentiti in applicazione delle disposizioni regionali in materia di loro recupero per un uso abitativo.

3.6.4 Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei

I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni e fatti salvi i casi consentiti in applicazione delle disposizioni regionali in materia di loro recupero per un uso abitativo) quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
- b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m. 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a $1 \text{ Kcal/mq/h/}^\circ\text{C}$ sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al Capitolo 4 del presente Titolo;
- c) adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta come previsto nel Capitolo 4 del presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli artt. 3.4.47 e 3.4.48 ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso;
- d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
- e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
- t) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;
- g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, etc

3.6.5 Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei

L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3 e 3.6.4 deve essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato dall'E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1 che viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici competenti specificatamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3.6.6 Sottotetti: isolamento e licenza d'uso

I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d'aria di almeno cm. 30 interposta tra il soffitto e la copertura.

Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel precedente comma.

In quest'ultimo caso il coefficiente di cui sopra non deve superare le $0,5 \text{ Kcal/h/mq/}^\circ\text{C}$.

I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti dal Capitolo 4 del presente Titolo o in applicazione delle disposizioni regionali in materia di loro recupero per un uso abitativo, possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

3.6.7 Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1 per ogni piano.

Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8 Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo

Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia e di almeno cm. 180.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino - alzata pedata e pianerottoli - nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.9 Sicurezza delle scale

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate lungo tutto lo sviluppo delle rampe di corrimano continuo ad una altezza non inferiore a m. 1,00 . Il corrimano deve proseguire in lunghezza per un minimo di mt. 0,25 oltre la fine della rampa.

Le scale in spazi pubblici e edifici pubblici o aperti al pubblico, devono essere segnalate a pavimento in prossimità del primo gradino a salire e del primo gradino a scendere, al fine di indicare l'inizio e la fine della scala stessa.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m. 0,50.

3.6.10 Altre caratteristiche generali delle scale

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1,20 riducibili a m. 1 per le costruzioni fino a 2 piani e/o ove vi sia servizio di ascensore.

Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, etc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m. 0,80

Le scale a giorno devono essere dotate di idonee protezioni verso i lati aperti per un'altezza di almeno mt.0,90 dalle pedate dei gradini;

Le scale a giorno esterne devono essere dotate di protezione anche nella parte sottostante, per un'altezza compresa tra mt. 0,30 e mt. 2,50 misurata dal piano di calpestio.

3.6.11 Dimensioni dei gradini e pianerottoli delle scale di uso comune

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm., massima cm. 18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63.

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiori a m. 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.12 Scale a chiocciola

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno

m. 1 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente.

Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc. devono avere un'apertura di diametro non inferiore a m. 1,20.

3.6.13 Chiusura delle scale di uso comune

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.

3.6.14 Applicazione normativa in materia di barriere architettoniche

Sono fatte salve le norme in materia.

Capitolo 7

ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0. Norme generali

Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, indicate e disciplinate dalla legge 17-5-1983, n. 217 (v. in ALB - N.T.) e dalla legge regionale 8-2-1982, n. 11 (v. in ALBER) e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i campeggi e i villaggi turistici di cui al successivo Capitolo 15, fermo restando le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'apertura e per l'esercizio, oltre ai requisiti previsti dalla precitata legislazione devono rispondere anche ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

A) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE

3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1970, n. 1437 (v. in ALB - N.T.), pertanto:

- la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq 8 e quella delle camere a due letti in mq 14;

- la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc 24 e mc 42;

Nelle località di altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare, la cubatura è riducibile fino ad un minimo di mc 23 e mc 40 rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti.

Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m 2,70; tale altezza è riducibile a m 2,55 nei comuni ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare.

Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc 18 con non meno di mq 6 di superficie.

3.7.2. Requisiti di abitabilità

Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura, condizionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

I requisiti per le persone fisicamente impedite, così come previsti sempre nel Capitolo 4, vanno applicati per gli esercizi alberghieri con più di 10 camere.

Devono inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed ogni altra norma in materia di sicurezza ivi comprese quelle relative agli obblighi di conformità per i materiali, gli impianti elettrici e gli impianti di servizio.

3.7.3. Servizi igienici

Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, WC, bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti.

I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi, classificati con una stella così come individuati nell'allegato A alla legge regionale 8-2-1982, n. 11 (v. in ALBER) "Disciplina della classificazione alberghiera" e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le stesse caratteristiche.

In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto avente le caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione.

3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento.

Gli eventuali locali di consumazione e preparazione pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV del presente regolamento.

B) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

3.7.5. Requisiti

Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e riportati al Capitolo 4 del presente Titolo.

C) OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CASE PER FERIE, COLLEGI

3.7.6. Caratteristiche

Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i collegi devono disporre di:

- a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc 18 per persona; nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi. Tale superficie è riducibile a mc 15 per i collegi per bambini fino ad un età di anni 12;
- b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;
- c) refettorio con superficie da mq 0,70 a mq 1,20 per persona in relazione all'età;
- d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV del presente regolamento;
- e) lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;
- f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi caratteristiche previste al Capitolo 15;
- g) locale per infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell'abitazione, sistemati in camerette di non più di 2 letti, separate per sesso, dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;
- h) locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme contagiose, dotato di servizio igienico proprio;
- i) servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e delle stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto h).

Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale unito e compatto, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m 2 e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

3.7.7. Alloggi agro-turistici

Fermo restando quanto disposto dalla legge 5-12-1985, n. 730 (v. in ALB - N.T.) "Disciplina dell'agriturismo", i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti minimi, per gli aspetti igienico-sanitari, di cui all'articolo precedente ad eccezione dei punti g), h), i) che si applicano solo per attività che prevedano la presenza di un numero di ospiti maggiore di 50.

Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria che verrà stabilita dalla regione ai sensi dell'art. 5 della legge 5-12-1985, n. 730 (v. in ALB - N.T.).

D) DORMITORI PUBBLICI - ASILI NOTTURNI, OSPIZI

3.7.8. Dormitori pubblici - asili notturni: caratteristiche Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature essenziali. I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere almeno:

- una cubatura totale da assicurare minimo mc 24 per posto letto;
- una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste al Capitolo 9 per gli alberghi diurni e che assicurano almeno un bagno completo per ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;
- un esercizio di disinfezione e disinfestazione degli individui, della biancheria e dei letti con locali per la bonifica individuale.

Tutti gli ambienti devono avere inoltre sempre tutte le caratteristiche previste all'ultimo comma dell'art. 3.7.6.

3.7.9. Ospizi definizione e caratteristiche

Si definiscono ospizi, gli esercizi di ospitalità collettiva ove i soggetti ospitati per le precarie condizioni individuali, anche se non ammalati ed autosufficienti in genere, necessitano di particolare assistenza socio-sanitaria. Per questi esercizi devono essere assicurati i parametri per i collegi per adulti e garantire tutti i servizi occorrenti in relazione al tipo di ospite.

Gli ambienti devono avere le stesse caratteristiche previste dall'ultimo comma dell'art. 3.7.6.

Capitolo 8

LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.0. Normativa generale

I locali di cui al presente Capitolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore, in particolare quelle dettate dalla circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15-2-1951 (v. in LOP - N.T.) ed inoltre quanto di seguito previsto.

Per quanto altro non previsto nel presente capitolo sono fatte salve le norme generali di regolamento.

Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in proposito.

3.8.1. Cubatura minima

I teatri, i cinema e in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di

condizionamento dell'aria. La cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc 4 per ogni potenziale utente.

3.8.2. Servizi

Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di cento possibili utenti.

Nell'antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua potabile e corrente. I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cui al Capitolo 15 del presente regolamento.

3.8.3. Requisiti

Gli edifici di cui al presente Capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per civili abitazioni dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di aeroilluminazione naturale diretta per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici. Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere previste dal Capitolo 6 del presente Titolo.

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio di aria per una portata non inferiore a mc 30 per persona/ora.

3.8.4. Divieto di fumare

Nei locali di cui all'art. 3.8.1. devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta "VIETATO FUMARE", in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso salvo il disposto dell'art. 4 della legge 11-11-1975, n. 584 (v. in LOP - N.T.).

Capitolo 9

STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.9.1. Autorizzazione

Ferma l'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 86 del testo unico 18-6-1931, n. 773 (v. in ALB - N.T.), chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi diurni deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall'E.R. su conforme parere del responsabile del servizio n. 1 che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

A) STABILIMENTI BALNEARI

3.9.2. Numero utenze ammissibili

(ARTICOLO SOPPRESSO)

3.9.3. Cabine-spogliatoio - Numero minimo, caratteristiche, dotazione

(ARTICOLO SOPPRESSO)

3.9.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima

(ARTICOLO SOPPRESSO)

3.9.5. Docce

(ARTICOLO SOPPRESSO)

3.9.6. Raccoglitori di rifiuti

(ARTICOLO SOPPRESSO)

3.9.7. Pronto soccorso

(ARTICOLO SOPPRESSO)

3.9.8. Luoghi di ristorazione

(ARTICOLO SOPPRESSO)

B) ALBERGHI DIURNI

3.9.9. Superficie minima dei locali

I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non inferiore a mq 4 per i bagni in vasca, ed a mq 1 per i bagni a doccia. In quest'ultimo caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie superiore a mq 1 o in alternativa possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.

Sia negli spazi destinati al bagno in vasca sia nelle zone a doccia, devono essere previsti aerotermini o termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di docce con spazio anti-doccia gli aerotermini o termoventilatori o le prese degli asciugacapelli, realizzati in numero pari ai posti doccia, dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.

3.9.10. Servizi igienici

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua, devono essere non manuali possibilmente a pedale o a cellule fotoelettriche con distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di carta, ovvero asciugatoi termoventilanti; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura.

3.9.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

Le pareti e i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno nonché dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad un'altezza di m 2) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.

Il pavimento inoltre deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile scolo delle acque di lavaggio nonché essere antisdrucchiolevole.

Infine tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

3.9.12. Caratteristiche dell'arredamento

Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antidocce nonché dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.

3.9.13. Aerazione

Fermo restando che per i servizi è consentita una altezza di m 2,40, l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m 2,70.

L'aerazione dei vani di cui agli articoli precedenti è ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.

Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo di evitare la formazione di correnti d'aria.

3.9.14. Condizionamento

Gli impianti di condizionamento dell'aria, obbligatori per i locali interrati, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di purezza e di velocità dell'aria idonee ad assicurare condizione di benessere delle persone ed in particolare garantire i requisiti di cui all'art. 3.4 del Capitolo 4 del presente Titolo.

3.9.15. Locali depositi

Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.9.16. Disinfezione

I bagni e le docce, dopo ogni uso vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.

La disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni occorrenza.

3.9.17. Cambio biancheria

Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a lavaggio.

3.9.17-bis. Altre prestazioni dell'albergo diurno

Per tutte le altre prestazioni tipiche dell'albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando alla specifica normativa.

C) PISCINE DI USO COLLETTIVO

3.9.18. Caratteristiche della vasca

Le pareti e il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite in modo da assicurare l'impermeabilità con materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro).

Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

La piscina, per almeno una profondità di m 0,80 deve avere pareti perfettamente verticali e lisce anche allo scopo di assicurare una regolare virata.

Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque che devono recapitare in fognatura.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m 1,50 costituita o rivestita di materiale antisdrucciolevole.

3.9.19. Acqua di alimentazione: caratteristiche

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l'assenza di sostanze tossiche, irritanti, inquinanti o comunque che possano risultare nocive ai bagnanti. E' prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/mc.

3.9.20. Alimentazione delle piscine

In base alle modalità con cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate:

- 1) a circuito aperto;
- 2) a circuito chiuso.

3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto

L'acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimità della vasca, e viene fatta quindi passare attraverso la vasca natatoria e poi inviata allo scarico.

L'uso di queste piscine è consentito solo quando l'acqua di alimentazione è idonea alla balneazione o viene sottoposta, prima dell'ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di disinfezione e che il tempo di detenzione dell'acqua nella vasca non superi il limite di 6 ore e che, sempre per ogni bagnante, sia previsto un volume di acqua in misura non inferiore a mc 5.

3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso

Questo sistema consiste nel fatto che l'acqua viene fatta continuamente passare attraverso un apposito impianto di trattamento che restituisce all'acqua già utilizzata i suoi dovuti requisiti, dopo di che essa viene rinviata all'uso.

Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, ecc., vengono quotidianamente reintegrate con nuove acque provenienti dal sistema esterno di alimentazione.

3.9.23. Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua L'acqua di afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata.

Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di 8 ore. L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo; a questa portata deve in ogni caso sommarsi l'integrazione necessaria a compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura superiore al 10% della portata base. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri di concentrazione di cui alla circolare del Ministero della sanità 16-6-1971, n. 128.

L'impianto dovrà essere comunque dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.

3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro

Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viene indicata ai bagnanti come sede appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.

Nella stessa canaletta, possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca.

La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla canaletta di sfioro, deve essere raccordata alla fognatura comunale.

3.9.25. Accesso in vasca

Per le piscine pubbliche all'ingresso deve essere raccomandato che tutti gli utenti si servano delle docce individuali e comunque l'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli e ad acqua corrente sul pavimento per una profondità di cm 15 minimo per una lunghezza non inferiore a m 3 allo scopo di garantire una buona pulizia del bagnante.

Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato o comunque non pavimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente di altezza non inferiore a cm 15 e lunga almeno m 2.

3.9.26. Uso della cuffia

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo dell'uso della cuffia che dovrà essere esibita all'ingresso.

3.9.27. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente

La temperatura dell'acqua in vasca deve presentare valori generalmente compresi tra 20° e 22°C negli impianti al coperto e tra 18° e 25°C in quelli all'aperto.

La temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere superiore di 45°C rispetto alla temperatura dell'acqua della vasca; comunque non deve mai essere superiore a 30°C e inferiore a 24°C.

3.9.28. Capienza della vasca

La capienza della vasca si calcola preferibilmente in relazione alla superficie dell'acqua, secondo il rapporto di mq 2,50 per bagnante quando la profondità della vasca sia maggiore a m 1,50. Per profondità inferiori il rapporto sarà mc 3,50 per utente.

3.9.29. Tipi di spogliatoi

Gli spogliatoi possono essere di tipo a:

- rotazione;
- singolo;
- collettivo.

E' consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rotazione; solo eccezionalmente, previo parere del responsabile del servizio n. 1 della USL territorialmente competente, che detterà di volta in volta le necessarie prescrizioni, possono essere realizzati spogliatoi singoli (costituiti da cabine noleggiate e usate da una sola persona, di dimensioni minime di m 1 per 1) o spogliatoi collettivi.

3.9.30. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione

Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine in numero superiore al 15% del numero massimo degli utenti calcolata ai sensi dell'art. 3.9.28, detratto il numero di cabine singole e spogliatoi collettivi ove presenti. Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di m 1,5 \times 1,5; avere due porte poste sui lati opposti: l'una si apre su percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi come meglio specificato al successivo ultimo comma; le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino dall'interno.

Le pareti devono avere un'altezza di m 2 complessiva di uno spazio libero fra pavimento e parete di altezza pari a cm 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati devono essere costituite o rivestite interamente con materiale lavabile.

Le cabine degli spogliatoi a rotazione oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come sopra detto, devono essere dotate di un sedile ribaltabile, e di uno specchio; il tutto deve essere di materiale liscio, facilmente lavabile e di buona resistenza.

Negli spogliatoi a rotazione, devono essere previste due corsie corridoio affinché il bagnante, dopo il pagamento del biglietto e dopo l'attraversamento di un apposito spazio di separazione, si inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera individuabile perché a porte aperte; dopo aver riposto gli indumenti, esca dalla porta verso il percorso a piedi nudi fino all'accesso alla vasca come descritto nell'art. 3.9.25.

Sul percorso a piedi nudi e prima dell'ingresso all'accesso della vasca, dovrà essere previsto apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.

3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca

Il rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei servizi (docce, servizi spogliatoi) senza dover riattraversare la zona "accesso alla vasca".

3.9.32. Proporzionamento delle docce e dei w.c.

Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:

- 1) per uomini:
 - a) 1 w.c. ogni 6 cabine;
 - b) 1 orinatoio ogni 4 cabine;
 - c) 1 doccia ogni 4 cabine;
- 2) per donne:
 - a) 1 w.c. ogni 4 cabine;
 - b) 1 doccia ogni 4 cabine.

3.9.33. Caratteristiche delle zone docce e dei w.c.

La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

I locali w.c. devono avere superficie non inferiore a mq 1,50, essere provvisti di bidet (solo per le donne) e di tazza (turca).

E' consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi. Le pareti verticali delle docce e dei servizi, devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione fino ad un'altezza di m 2.

Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati. In tutti i servizi devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio e apposita piletta o fognolo sifonati.

I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica.

Devono inoltre essere previsti negli spazi antilatrine distributori di sapone liquido o in polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.9.34. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici

di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del responsabile del servizio n. 1 della USL territorialmente competente.

3.9.35. Insonorizzazione

Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, dovranno essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

3.9.36. Obblighi del gestore

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):

- 1) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
 - 2) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;
 - 3) i valori di cloruri misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso.
- Questi valori oltre che essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, dovranno essere registrati di continuo o/a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un periodo di almeno 6 mesi.

3.9.37. Zone riservate ai tuffi

Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme di cui alla circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15-2-1951 (v. in ISP - N.T.).

3.9.38. Pronto soccorso

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di mq 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità dovrà prevedersi la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato in pronto soccorso.

3.9.39. Piscina con accesso agli spettatori

Se la piscina è dotata di spazi per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.

3.9.40. Deposito materiale

In tutte le piscine aperte al pubblico si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l'impianto.

Capitolo 10

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1. Definizione e norme generali

Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono

soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento.

Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza minore di m 3 in linea orizzontale.

Non è comunque consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti al Capitolo 4 del presente regolamento.

3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi.

3.10.3. Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

Nei casi in cui non è possibile la costruzione del pozzo, si può ricorrere all'uso delle cisterne che devono essere costruite a regola d'arte ed essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di prima pioggia.

3.10.4. Scarichi

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del Titolo II del presente regolamento.

Devono inoltre essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno m 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.

3.10.5. Rifiuti solidi

Gli immondezzeai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pareti e pavimento impermeabili, coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmataura. Gli immondezzeai devono distare almeno m 20 dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro.

Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.

3.10.6. Ricoveri per animali: procedure

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del sindaco che la concede sentito il parere del responsabile del servizio n. 1 per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del servizio veterinario sulla idoneità come ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali e ai fini del benessere delle specie allevate.

L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei responsabili dei servizi n. 1 e veterinario secondo le rispettive competenze.

L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonché il numero dei capi svezziati che possono essere ricoverati.

Qualora trattasi di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8-2-1954, n. 320 e attualmente rilasciato dall'E.R. dei servizi di zona competente per territorio.

3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri

I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956, n. 303 (v. in INF - N.T.), devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili in modo da garantire l'illuminazione e l'aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.

3.10.8. Stalle

Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del regio decreto 27-7-1934, n. 1265 (v. in CLA - N.T.) ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26-3-1980, n. 327 (v. in EDP - N.T.) per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regio decreto 9-4-1929, n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permette lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 2,20, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

3.10.9. Porcili

I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza minima di m 10 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

3.10.10. Pollai e conigliaie

I pollai e le conigliaie devono essere mantenuti puliti e aerati; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni viciniore non inferiore a m 10.

3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile: devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m 50 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludimenti o ristagni.

Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.

Capitolo 11

EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.11.1. Norme generali

Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di legge a norma dell'art. 24 della legge 23-12-1978, n. 833, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente capitolo.

Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente quanto previsto dal Capitolo 1 del presente Titolo.

3.11.2. Isolamento

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità [art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956, n. 303 (v. in INF - N.T.)].

I locali di lavoro in ambiente chiuso devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio.

3.11.3. Sistemazione dell'area esterna

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm 70: se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti: dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla legge 10-5-1976, n. 319 (v. in INQ - N.T.) e dalle leggi regionali in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal Titolo II.

3.11.4. Pavimentazione

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio deve essere più alto rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza superiore a cm 40.

Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del responsabile del servizio n. 1, si potrà derogare dall'obbligo del vespaio.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale (impermeabile) resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.11.5. Illuminazione

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/8 della superficie del pavimento se laterale; ad 1/10 se a livello della copertura.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

3.11.6. Dotazione di servizi per il personale

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.

L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.

La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie.

Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto.

Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi.

I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.

3.11.7. Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq 1; l'antibagno di superficie minima di mq 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq 3.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione. I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata.

Le pareti dei servizi igienici (latrina - antilatrina) devono essere piastrelate fino ad un'altezza di m 2; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

3.11.8. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq 10 e comunque non meno di 1 mq per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale facilmente lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m 1,80 dal pavimento; devono avere regolamentare aero-illuminazione naturale.

3.11.9. Spogliatoi: dotazioni minima

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956, n. 303 (v. in INF - N.T.); almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto. Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

3.11.10. Mense: caratteristiche

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.11.11. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande

Nell'ambiente di lavoro ove avvengono lavorazioni con emissioni di polveri e gas vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.11.12. Prescrizioni integrative

In fase di preventivo parere (come previsto dall'art. 3.1.10 e 3.1.11 presente Titolo), in merito al nulla osta allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il servizio di igiene pubblica ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, formulerà motivate richieste di prescrizioni integrative all'autorità locale a cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell'inizio dell'attività ancorché l'ambiente sia stato già autorizzato ad essere usato per attività lavorative.

3.11.13. Locali sotterranei e semisotterranei

E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque carenti di aria e luce diretta.

Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa autorizzazione dell'E.R. allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente regolamento ed in particolare le previsioni di cui al Capitolo 6 del presente Titolo e si provveda con mezzi riconosciuti idonei dal responsabile del servizio n. 1 alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione dall'umidità.

Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive.

L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

3.11.14. Isolamento acustico

Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

Capitolo 12

LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITA' AFFINI

3.12.0. Campo di applicazione

Fermo restando quanto già previsto all'art. 3.0.0. del capitolo 1° del presente Titolo, le norme di cui agli articoli successivi devono essere applicate anche per le situazioni in cui si verifica il cambio della titolarità dell'autorizzazione.

3.12.1. Lavanderie: autorizzazione

Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, a secco o a umido, deve richiedere la preventiva autorizzazione del sindaco che la rilascia dietro parere del responsabile del servizio n. 1 circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta anche nei casi ove si è proceduto alla ristrutturazione totale dei locali o dell'attività e dove si procede al cambio della titolarità dell'autorizzazione.

Nella domanda devono essere indicati:

- 1) il sistema di lavaggio;
- 2) gli impianti e gli apparecchi in dotazione e l'utenza che si intende servire con particolare riferimento alle collettività (aziende industriali, ospedali, aziende ristoratrici, ecc.);
- 3) il personale addetto.

Per le lavanderie ad umido inoltre dovranno essere specificate: 1) quali acque verranno usate;
come si provvederà al loro smaltimento.

3.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido

Le lavanderie ad umido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre almeno di:

- a) un locale o uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;
- b) un locale o uno spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
- c) un gruppo di servizi composti da almeno una latrina con antilatrina completa di almeno un lavabo per il personale.

Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

3.12.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali I locali delle lavanderie industriali devono avere:

- a) pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- b) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
- c) altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare.

3.12.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di II classe, il responsabile del servizio n. 1 propone all'autorità competente i provvedimenti che devono essere adottati a tutela della salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali o di adeguato spazio opportunamente delimitato (anche mediante macchine e attrezzature che definiscono le varie fasi lavorative) situati al piano terreno, ampi, aerati e illuminati direttamente dall'esterno e dotati di servizio di uso esclusivo con regolamentare antilatrina e lavabo.

I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depuratore idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.

Per impedimenti di natura tecnica, per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni diverse e alternative (fognatura).

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme: a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);
c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà comunque documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte esterne;

d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

3.12.5. Libretti di idoneità sanitaria

Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovare annualmente e deve sottoporsi alla vaccinazione contro la febbre tifoide. Non è consentito che il personale consumi il vitto negli ambienti di lavoro.

3.12.6. Veicoli per il trasporto della biancheria

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio n. 1 e all'uopo certificati a mezzo di visite periodiche. La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi, tenuti separatamente durante il trasporto.

3.12.7. Biancheria infetta

E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereci di ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei dall'E.R. sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela.

3.12.8. Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni

L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica di istituti di bellezza e di attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico curativo-sanitario, quali estetista, truccatore estetista, visagista, manicure, depilatore, massaggiatore facciale, pedicure estetico con esclusione di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature non normali per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/34 è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale ed approvato in conformità alla legge 14-2-1963, n. 161, modificata con legge 23-12-1970, n. 1142. Dette attività non possono di norma essere svolte in forma ambulante. Il sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività su parere favorevole del responsabile del servizio n. 1 il quale accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.

3.12.9. Caratteristiche dei locali

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

- a) una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento: il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti su proposta del responsabile del servizio n. 1 mezzi di ventilazione sussidiari.

Inoltre devono essere disponibili:

- 1) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal responsabile del servizio n. 1;
- 2) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

3.12.10. Attività in ambienti privati

I negozi di barbiere e parrucchiere devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrino con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26-3-1980, n. 327 (v. in EDP - N.T.).

Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo precedente.

3.12.11. Libretti di idoneità sanitaria

Chiunque eserciti dette attività deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal responsabile del servizio n. 1, che dovrà essere rinnovato annualmente.

Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

3.12.12. Attività di tosatura animali: autorizzazione

Gli esercizi di attività di tosatura e di tolettatura di animali domestici dovranno essere autorizzati dal sindaco previo parere anche del responsabile del servizio veterinario. Tali esercizi dovranno inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio, avere idonei mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione e intercettazione dei peli.

Tutti i residui organici dell'animale devono essere raccolti in appositi sacchi chiusi identificabili da conferire all'incenerimento.

Capitolo 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche

Le autorimesse private, devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico per evitare il ristagno dei liquami. Le porte devono avere feritorie in basso e in alto, di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento; che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra.

L'altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m 2,00.

E' fatto assoluto divieto far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione di gas a meno che non siano conformi alle norme UNI - CIG.

Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici come indicati nel Capitolo 4, lettera e) del presente regolamento.

3.13.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche

Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche si dovranno assicurare le norme di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18-6-1931, n. 773 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 616 del 24-7-1977 (v. in REG

- N.T.), nonché assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal decreto ministeriale del 20-11-1981 (v. in AUT - N.T.) che detta norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e del decreto del Ministero dell'interno del 1-2-1986 che detta norme in materia di sicurezza.
Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa rimando all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 833 del 1975.

Capitolo 14

AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA

3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali

Fermo restando le procedure autorizzative ed i requisiti previsti nel Titolo 1 del presente regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso ambulatorio devono possedere, dal punto di vista igienico sanitario, i requisiti stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956, n. 303 (v. in INF - N.T.) ed avere disponibilità di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza con regolamentare antibagno e lavabo. I locali adibiti ad ambulatori e sale di attesa devono avere pavimenti di materiale impermeabile e ben connessi, pareti rivestite per un'altezza di almeno m 1,80 dal pavimento costituite da materiale impermeabile di facile lavatura e disinfezione.

Le latrine annesse agli ambulatori devono possedere i requisiti prescritti dal presente regolamento.

Gli ambulatori devono essere costituiti da locali in buone condizioni igieniche, sufficientemente ampi in rapporto all'attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità.

La sala di attesa e quella di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di visita deve contenere tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all'esercizio della specifica attività.

In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.

3.14.2. Ospedali: riferimenti generali per la costruzione

Fermo restando le necessarie e previste autorizzazioni per l'effettivo esercizio dell'attività, per la scelta dell'area e per i requisiti costruttivi e le caratteristiche tecniche degli edifici ospedalieri in genere si fa rimando alle previsioni di cui al decreto del Capo del Governo 20-7-1939 (v. in OSP - N.T.) e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinata alla preventiva autorizzazione dell'autorità regionale.

I progetti per le costruzioni ospedaliere oltre alle procedure di tipo generale per il rilascio, da parte del sindaco, della concessione edilizia, devono altresì seguire le previsioni di cui all'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27-7-1934, n. 1265 (v. in FOG - N.T.).

3.14.3. Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni

La realizzazione di case di cura così come definite all'art. 1 del decreto ministeriale 5-8-1977 (v. in OSP - N.T.) nella scelta dell'area, nella progettazione e nelle caratteristiche e requisiti costruttivi deve rispettare le indicazioni riportate nello stesso

decreto ministeriale 5-8-1977 relativo alle determinazioni dei requisiti tecnici sulle case di cura private.

Il rilascio della concessione edilizia da parte del sindaco non esaurisce l'iter autorizzativo in quanto analogo autorizzazione deve essere rilasciata anche dall'assessore regionale alla sanità, per delega del presidente della Giunta regionale. Solo in presenza di entrambe le autorizzazioni il privato acquisisce il diritto di costruire una casa di cura.

Ultimati i lavori, l'autorizzazione all'uso dei locali verrà rilasciata dal sindaco ai sensi e con le procedure, previste dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie 27-7-1934, n. 1265 (v. in FOG - N.T.) nonché dalla regione cui compete la verifica della conformità dell'opera al progetto approvato e la sua idoneità sotto il profilo igienico-sanitario in relazione allo specifico uso cui è destinata.

Prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dell'attività dovrà essere ottenuta anche l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura rilasciata dall'assessore regionale alla sanità per delega del presidente della regione Lombardia (decreto del presidente della Giunta regionale n. 845 del 20-11-1981 e successive modificazioni) sino alla emanazione della legge regionale che disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, si applicano gli artt. 51, 52, 53, primo e secondo comma, della legge 12-2-1968, n. 132 (v. in OSP - N.T.) e gli artt. 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27-7-1934, n. 1265.

Capitolo 15

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.15.1. Campo di applicazione

La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l'allestimento in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non. Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori, come meglio sottospecificato, dovranno, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, osservare quanto previsto dal presente capitolo.

Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:

- le tende;
- le roulotte, i campers e simili;
- i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
- i bungalows.

3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori

Il proprietario o gli utenti qualora usino mezzi propri, devono assicurare che:

Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di impianto e d'uso tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato.

All'interno delle tende è vietato l'uso di impianti a fiamma libera.

Roulotte - Campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc 4 per persona.

Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico.

Gli allacciamenti alla corrente elettrica, devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.

Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli-finestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.

Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono essere sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette.

Prefabbricati, containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino elevati sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.

Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq 8 per persona.

Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d'aria ed avere un'adeguata illuminazione naturale.

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un w.c., bagno o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento.

Devono avere altezza minima non inferiore a m 2,40 i prefabbricati e a m 2,10 i container.

I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l'impianto elettrico di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.

Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto agli artt. 15 e 16 del regolamento regionale 11-10-1982, n. 8 (v. in RICET).

Fermo restando il requisito di altezza fissato dal soprarichiamato regolamento regionale, deve prevedersi, per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a mq 8 con un'altezza non inferiore a m 2,40.

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta Nella sistemazione o predisposizione dell'area o delle piazzuole per il posizionamento degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di superficie delle piazzuole di cui all'allegato A) del regolamento regionale 11-10-1982, n. 8 (v. in RICET), gli stessi alloggi, di regola, distino tra di loro lungo tutto il perimetro:

- le tende minimo m 2,50;
- le roulotte e i campers, minimo m 3,50;
- i prefabbricati, i containers, i bungalows minimo m 5. Tutti gli alloggi devono inoltre distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno m 20.

Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere del responsabile del servizio n. 1 della USL territorialmente competente.

Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori, deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve inoltre garantire un'agevole percorribilità per il passaggio delle persone.

3.15.4. Approvvigionamento idrico

Fermo restando la dotazione minima di cui al regolamento regionale 11-10-1982, n. 8 (v. in RICET), la dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di pulizia, ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la

salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.

L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo, è previsto l'approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente servizio dell'USL.

Nel caso che l'approvvigionamento non derivi dall'acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri/giorno per persona ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche

Oltre ai requisiti e fermo restando le dotazioni previste, ai soli fini della classificazione, dal regolamento regionale 11-10-1982, n. 8 (v. in RICET) e dalla relativa allegata tabella A) i complessi ricettivi all'aria aperta devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso specificate:

- 1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per i due sessi;
 - 1 lavabo per ogni 10 persone;
- 1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due sessi.

Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da assicurarne l'isolamento e nel contempo la facile accessibilità.

Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con spigoli arrotondati, rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m 2 ad eccezione dei locali doccia i quali devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.

Dovrà inoltre essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite pilette per il deflusso delle acque di lavaggio.

I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi, adeguati spogliatoi con panche di materiale lavabile, appendiabiti e armadietti.

Devono avere, oltre ad un'adeguata illuminazione ed aerazione come meglio specificato agli articoli successivi, adeguata termoventilazione e apparecchiature per l'immissione di aria calda o prese per asciugacapelli in numero pari a quello dei posti doccia.

In alternativa ai locali spogliatoi, possono essere consentiti spazi antidoccia per riporre gli indumenti, in questo caso devono essere previste delle zone con prese d'aria calda e prese per asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

E' comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui, con il resto del servizio.

I vani latrina devono avere superficie non inferiore a mq 1, possedere tutti i requisiti previsti dal presente regolamento ed avere preferibilmente un vaso alla turca; nei servizi destinati agli uomini potranno prevedersi in aggiunta alla dotazione minima anche orinatoi a parete.

E' consigliabile realizzare uno spazio unico anti-latrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni tre servizi.

Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le disinfezioni o disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguato.

Il locale o i locali in questione dovranno essere chiusi al pubblico. Nei locali di servizio, devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito; devono inoltre essere sempre previsti distributori di salviette di carta o panno, ovvero asciugatoi termoventilati; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo, devono sempre essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari Tutti i locali dei servizi idro-sanitari, devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'aerazione e illuminazione avvengano con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del responsabile del servizio n. 1 territorialmente competente.

Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per l'illuminazione artificiale, tale da assicurare l'utilizzo anche nelle ore notturne.

L'illuminazione notturna dei piazzali e dei percorsi deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l'uso di lampioncini aventi l'altezza massima di m 2,50.

3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto

I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria, possono essere installati in corpi di fabbrica o all'aperto.

Devono essere in numero adeguato al numero delle persone ospitabili, realizzati con materiale di facile pulizia.

In sostituzione dei lavatoi per la biancheria è anche consigliata l'adozione di macchine lavatrici a gettone.

Per quanto concerne le docce all'aperto, occorre che le stesse abbiano pavimentazione liscia, impermeabile, adeguata e con idonea pendenza allo scopo di evitare la formazione di pozzanghere e allagamenti alle zone limitrofe.

Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra dovranno essere apposti in numero adeguato raccoglitori di rifiuti.

3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione, l'immissione delle acque depurate in specchi d'acqua, si fa riferimento alla legge 10-5-1976, n. 319 (v. in INQ - N.T.), e successive modificazioni ed integrazioni nonché al Titolo II del presente regolamento.

3.15.9. Pronto soccorso

Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicinali necessari. Per i complessi aventi una ricettività superiore a 500 ospiti potenziali deve essere prevista la realizzazione di un locale, di superficie minima di mq 15, attrezzato a pronto soccorso con attrezzature e presidi farmacologici. Restano ferme le indicazioni sull'espletamento del servizio e sulla dotazione di apparecchio telefonico o mezzo di comunicazione alternativo previsto dal regolamento regionale 11-10-1982, n. 8 (v. in RICET) e relative tabelle allegate.

3.15.10. Altri servizi

Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco ed ogni altro esercizio di ospitalità collettiva, dovranno osservare le norme indicate negli specifici capitoli del presente regolamento.

Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni riguardanti il personale addetto alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.

3.15.11. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento ed in particolare per quanto concerne:

- le procedure per l'identificazione delle aree, concessione edilizia, autorizzazione all'esercizio, obblighi del titolare, classificazione, deroghe per i complessi esistenti ecc.;

- la sistemazione del terreno;
- le caratteristiche degli accessi;
- smaltimento rifiuti solidi;
- accesso di animali;
- dispositivi e mezzi antincendio;
- impianti di illuminazione, ecc.

si fa espresso rimando a quanto previsto dalla legge regionale 10-12-1982, n. 71 (8) e relativo regolamento regionale di attuazione 11-10-1982, n. 8 (v. in RICET) e loro modifiche ed integrazioni.

(8) Tale legge concerne la determinazione delle aliquote della tassa regionale di circolazione.

Fine dell' estratto del
TITOLO III - AMBIENTI CONFINATI-IGIENE EDILIZIA
del Regolamento d'igiene

././././././.

7. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti

1. Gli interventi edilizi devono essere progettati ed eseguiti in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori. A tal fine, in esito alla valutazione del rischio per gli ipotetici scenari di intervento sull'edificio, sono osservate le disposizioni di cui alla normativa vigente e di cui ai commi seguenti, privilegiando i dispositivi di protezione collettiva in luogo dei dispositivi di protezione individuale così come disposto dall'articolo 15 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/2008.
2. Le disposizioni del presente articolo e di cui alla normativa vigente si applicano integralmente alle nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.), nonché agli interventi sugli edifici esistenti che comportino il rifacimento strutturale della copertura, come previsto dalla normativa vigente in materia di disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (DDG 119/2009, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Le disposizioni sono finalizzate ad aumentare il grado di sicurezza degli edifici, ed a consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, indipendentemente dalla destinazione d'uso:
3. I sistemi di protezione contro il rischio di caduta di cui trattasi sono quelli prescritti dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e normativa regionale specifica) e conformi alla UNI EN 795 per le coperture di tutti gli edifici.
4. Qualora non sia tecnicamente possibile l'installazione di dispositivi di protezione collettiva contro il rischio di caduta dall'alto, l'accesso ed il lavoro in copertura dovrà avvenire in sicurezza mediante l'uso di dispositivi di ancoraggio conformi alla normativa UNI EN 795 vigente. Tali dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura;
 - b) essere chiaramente identificabili per forma e colore;
 - c) essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
 - d) il punto di accesso deve essere conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta;
5. Altresì, nella zona di accesso alla copertura deve essere posta idonea cartellonistica identificativa da cui risultino l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio. La manutenzione dei dispositivi è a carico del proprietario dell'edificio o di chi ne ha titolo.

6. Per l'accesso esterno alla copertura deve essere assicurata la disponibilità di adeguato spazio per ponteggio, trabattello, ecc.. Altresì, per l'accesso ai sistemi di ancoraggio sulla copertura, qualora presenti, essere assicurata disponibilità di adeguato spazio esterno all'edificio.
7. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi che comportano la ricorso del manto e/o interventi limitati a porzioni della copertura e gli interventi su edifici accessori quali box, ripostigli esterni, e similari, se esistenti, per i quali trovano comunque applicazioni le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
8. Fermo restando in punti che precedono, all'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestate (ad esempio facciate continue), per eseguirne in sicurezza la pulizia e la manutenzione, il progettista individua i punti di ancoraggio dei dispositivi, compresi quelli in facciata per opere provvisoriale (ponteggi – trabattelli, ecc.).
9. Le soluzioni adottate per la prevenzione del rischio di caduta dall'alto sono evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentati sia ai fini del rilascio del permesso di costruire che nel caso di altri titoli abilitativi, come da modulistica disponibile sul sito comunale e apposita documentazione.
10. Al termine delle opere, la documentazione attestante la corretta esecuzione dell'intervento deve essere contenuta nel procedimento relativo all'agibilità corredata dalla documentazione prescritta, nonché contenute nel documento di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008, qualora obbligatorio.
11. Il fascicolo del fabbricato, ove previsto, deve contenere le indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza indicati ai punti precedenti.
12. Nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente informa l'appaltatore circa i dispositivi di sicurezza esistenti nel fabbricato ed in generale delle scelte operate alla progettazione, conseguenti alla valutazione del rischio per gli ipotetici scenari di intervento sull'edificio.

8. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. In attuazione della normativa vigente (LR 8/2013), l'apertura delle sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è vietata in locali che si trovino a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili come definiti dalla DGR X/1274.

-
2. Per la definizione di “nuova collocazione”, si rimanda alla normativa vigente, così come i casi di esclusione.
 3. Sono inoltre individuati quali ulteriori luoghi sensibili da cui rispettare le distanze di cui al comma precedente: parchi gioco, caserme, ospedali, cliniche, luoghi di particolare valore civico e culturale quali musei e sedi di associazioni di volontariato che si dedicano alla pubblica assistenza.
 4. La distanza di 500 metri è calcolata come definito dalla normativa vigente, e come deliberato dal Comune, in apposita deliberazione in attuazione della DGR X/1274 e in eventuale planimetria riportante i luoghi sensibile e le aree di divieto.
 5. I locali destinati alle sale giochi devono avere accesso al piano terreno, direttamente prospicienti la strada, ad eccezione di quelli all'interno di centri commerciali di grande e media struttura di vendita con connaturata attività di concorsi pronostici, lotterie e giochi: per queste ultime attività dovrà essere predisposto e reso evidente apposito regolamento a tutela dei minori e a prevenzione di situazioni patologiche; non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in edifici che ospitano funzioni residenziali, e socio-assistenziali, e in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
 6. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
 7. È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di “Casinò” o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo o costituiscano incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica.
 8. L'apertura delle sale scommesse di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. è parimenti soggetta alle disposizioni e modalità previste dal presente articolo per le sale gioco.
-

Capo II Disciplina degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico

A. Norme generali per la tutela, fruibilità degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico e in generale dell'ambiente urbano

1. I progetti edilizi relativi agli spazi urbani ed alle aree di pertinenza di edifici pubblici aperti alla libera circolazione e frequentazione dei cittadini, ai manufatti per la viabilità motorizzata, ciclabile e pedonale in genere e a qualunque correlato intervento di arredo urbano, devono corrispondere alle esigenze di massima funzionalità e del decoro edilizio e di una loro corretta ambientazione, sia per la forma che per i materiali impiegati, in modo tale da determinare un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti, nonché da garantire l'accessibilità in sicurezza alle persone con capacità motoria o sensoriale ridotta.
2. Le tipologie e i materiali di costruzione delle componenti strutturali dello spazio e degli elementi di arredo, devono garantire il decoro urbano correlando le loro caratteristiche alle connotazioni salienti delle diverse aree normative (Centro storico, altri tessuti consolidati residenziali, produttivi, ecc.) definite dallo strumento urbanistico comunale.
3. Le strade, le piazze, le aree a verde e il suolo pubblico in genere, devono avere una superficie idonea a facilitare l'accesso ed il transito pedonale. I materiali e le modalità costruttive, in presenza di servizi nel sottosuolo, devono sempre consentire lo svolgimento delle operazioni di ispezione e di ripristino, in modo semplice ed economico.
4. I progetti devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante segnaletica e punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro. Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile.
5. Le strade, le piazze e il suolo pubblico impermeabilizzato in genere, devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d'acqua.
6. Le strutture che presentano dislivelli repentini (marciapiedi, gradini, scalinate, ecc.) devono essere dotate di idonea segnalazione sia verticale che con elementi tattili posti a terra.

B. Interventi manutentivi-gestionali della viabilità:

1. per le strade di proprietà privata formalmente assoggettate a servitù pubblica, i proprietari o aventi titolo devono provvedere, a loro cura e spese:
 - alla pavimentazione ove ancora mancante, alla manutenzione generale e pulizia, nonché allo sgombero dalla neve e da qualsiasi altro impedimento od ostacolo alla libera circolazione;
 - all'apposizione e manutenzione della idonea segnaletica e dell'illuminazione;

- alla manutenzione generale e alla realizzazione ove ancora assente, della rete privata di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche necessaria agli insediamenti della zona, fino alla loro immissione nei collettori comunali di fognatura o secondo accordi e direttive del Comune;
 - alla manutenzione generale ed eventualmente alla realizzazione, ove ancora assenti, di altre reti pubbliche di servizio, interrate e fuori terra necessarie agli insediamenti della zona, secondo accordi e direttive del Comune;
 - a consentire in qualsiasi momento gli interventi diretti del Comune per la realizzazione, manutenzione ed interventi di emergenza di reti pubbliche di servizio, interrate e fuori terra, necessarie anche solo per insediamenti esterni alla zona o per ragioni di funzionalità (es. prolungamenti di rete, chiusura di anelli di rete, ecc.)
2. per le strade private di consolidato uso pubblico ma prive di formale atto di asservimento, con relative reti di allacciamento ai pubblici servizi, si provvederà nelle seguenti modalità:
 - a carico della proprietà e nelle forme di cui al caso precedente, con obbligo di formalizzare, entro 1(un) anno dalla richiesta formale del Comune, l'atto di asservimento all'uso pubblico;
 - a carico del Comune, a decorrere dal momento in cui la proprietà si impegni, a richiesta formale del Comune e con atto d'obbligo registrato e trascritto, a cedere a titolo gratuito i sedimi stradali al Comune, previa l'eventuale preventiva esecuzione di opere di adeguamento richieste dall'Ufficio Tecnico dell'Ente o degli Enti gestori delle reti.
 3. per le strade pubbliche di proprietà statale, provinciale e comunale, o asservite all'uso pubblico o di uso pubblico consolidato, con relative reti di pubblici servizi, ogni onere è posto a carico dei rispettivi Enti proprietari e/o di gestione.
 4. per le strade private con relative reti di allacciamento ai pubblici servizi, ogni onere è posto a carico delle proprietà ed esse devono essere realizzate e mantenute in modo da non arrecare alcun danno e pregiudizio sia alle strade pubbliche asservite o di consolidato uso pubblico alle quali sono collegate, che alle reti pubbliche relative come pure ad altre aree e spazi pubblici a cui fossero anche indirettamente correlate funzionalmente. In caso di danno o pregiudizio corre l'obbligo per le proprietà delle strade di provvedere, a loro cura e spese, al ripristino della funzionalità delle strade, delle reti, delle aree e spazi pubblici interessati come risultava allo status quo ante dei luoghi, anche in base ai dettati delle ordinanze eventualmente emanate dal Comune
 5. per le strade, o parti di esse, di proprietà pubblica o asservite all'uso pubblico o di uso pubblico consolidato prospicienti terreni agricoli e/o esterni all'abitato, è fatto obbligo ai proprietari di questi ultimi di provvedere, al fine di salvaguardare il manufatto stradale, alla raccolta e allontanamento delle acque di irrigazione o meteoriche tramite realizzazione e manutenzione di idonei canali colatori.

1. Strade pubbliche comunali

1. Generalità

Gli spazi destinati alla viabilità pubblica comunale hanno la funzione di assicurare e agevolare gli spostamenti e la sosta degli individui e delle cose nel territorio e devono perciò essere organizzati e dimensionati per ospitare, per tali funzioni, i flussi di traffico pedonale, ciclabile e motorizzato, nonché le attrezzature di servizio e supporto agli stessi.

- a. Per le strade di nuova previsione e per gli allargamenti stradali, i calibri complessivi di massima delle sedi sono determinati in base alle indicazioni grafiche desumibili dalla cartografia dello strumento urbanistico generale oltre che, ove predisposti, dagli elaborati di maggior dettaglio di eventuali piani urbanistici attuativi che ne prevedano la realizzazione.
- b. L'Ufficio Tecnico comunale dovrà provvedere, sulla scorta della cartografia di maggior dettaglio dello strumento urbanistico generale o attuativo e ai fini della progettazione esecutiva dell'arteria viabilistica, alla determinazione del calibro stradale più idoneo ad assicurare il regolare flusso del tipo di traffico veicolare potenziale previsto, ivi compreso quello ciclabile, nonché a garantire la frequentazione pedonale dei luoghi.

In particolare :

1. Nella definizione del tracciato:

ai fini realizzativi, l'Ufficio Tecnico comunale deve provvedere altresì alla definizione del tracciato dell'asse stradale e da questo del ciglio della strada su entrambi i lati tenuto conto:

- ❖ nella viabilità esistente, dello stato consolidato dei luoghi e della posizione degli edifici privati che vi prospettano;
- ❖ nella viabilità di progetto, delle delimitazioni delle limitrofe previsioni urbanistiche come in cartografia da ancorare a manufatti o comunque a preesistenze individuabili nel territorio, dell'orografia del terreno e delle preesistenze naturali e vegetazionali, ovunque possibile da salvaguardare.

2. Nella progettazione esecutiva :

- ❖ nella viabilità esistente da risistemare, il calibro stradale non potrà essere inferiore a quello già consolidato.
- ❖ nella viabilità di progetto, la larghezza stradale (carreggiata+marciapiedi+eventuale pista ciclabile) deve essere proporzionata e definita in relazione alle esigenze dei flussi di traffico previsti (quantità e tipologia) oltre che alla velocità di transito che si prevede di consentire ai mezzi motorizzati. I calibri delle diverse strade dovranno differenziarsi nella dimensione della carreggiata, mantenendosi invariata, per quanto possibile, quella dei marciapiedi;

La realizzazione di filari alberati a lato della viabilità è intervento sempre consigliabile, ove non sia invece prescritto oppure vietato da altre norme comunali o sovraordinate in materia. E' soprattutto consigliato che gli stessi trovino possibilità di impianto anche lungo i collegamenti urbani fra aree residenziali e edifici di interesse generale (es. Scuole, Municipio, Centri sportivi, edifici di culto ecc).

In particolare essi vanno collocati, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, soprattutto in presenza di spazi a lato della carreggiata destinati ad ospitare:

- stalli per la sosta di autoveicoli
- piste ciclopedonali
- marciapiedi di particolare larghezza oppure, anche al di fuori della piattaforma stradale,
- lungo le strade principali che collegano il territorio extraurbano con il tessuto consolidato, storico e non, e con quello di nuova formazione

Le disposizioni dei punti precedenti si applicano indifferentemente alla viabilità di proprietà pubblica ed alla viabilità di proprietà privata assoggettata a servitù di passaggio pubblico, nonché alle strade private di consolidato uso pubblico.

2. Carreggiata

- a. Nelle nuove strade esterne all'abitato o di servizio di nuovi insediamenti, con la sola esclusione delle strade-cortile di cui al successivo punto 3, la viabilità deve essere prevista a doppio senso di marcia e la carreggiata non deve essere inferiore a m. 7,00, oltre a m. 1,50 per lato di marciapiede, salvo che esistano comprovate motivazioni tecniche o impedimenti che ne comportino una riduzione.
- b. Le riduzioni dovranno essere apportate nella larghezza della carreggiata, mantenendosi invariata, per quanto possibile, quella dei marciapiedi.
- c. La carreggiata di eventuali nuove strade a senso unico di marcia, da consentirsi solo in via eccezionale, non dovrà essere inferiore a m. 3,30.
- d. Vanno evitati cambiamenti improvvisi della sagoma della carreggiata (cuscini, dossi rallentatori) se non associati ad una segnalazione anticipata con cartelli verticali ed alla differenziazione della pavimentazione.
- e. La carreggiata deve essere asfaltata e dotata di apposite canalette di scolo o tombini per il deflusso delle acque.
- f. Nei tessuti storici del territorio comunale, per gli interventi di rifacimento e/o adeguamento di carreggiate appartenenti alle strade e alle strade-cortile preesistenti, è richiesto preferibilmente l'uso di pavimentazioni in materiale lapideo o comunque del tipo eventualmente indicato dalle specifiche norme dello strumento urbanistico comunale.
- g. Negli altri tessuti consolidati dell'abitato, la viabilità esistente, nelle diverse tipologie e per le rispettive parti edilizie e funzionali che la costituiscono, deve essere rapportata per quanto possibile alle caratteristiche dimensionali, materiche e formali originarie ogni qual volta si proceda ad interventi di rifacimento e/o adeguamento. In questo ambito,
- h. Nelle nuove strade, la pavimentazione della carreggiata è prevista, generalmente, in asfalto salvo che quella esistente nella zona sia in materiali più nobili, nel qual caso va ad essa uniformata.
- i. Costituiscono casi particolari ulteriori possibili situazioni specifiche nel territorio comunale che richiedano l'esclusione della pavimentazione in asfalto per la salvaguardia di elevati valori paesaggistici e/o ambientali e/o storici da tutelare, anche individuati dallo strumento urbanistico comunale.

3. Strade/aree (piazze) pedonalizzate in alcune fasce orarie giornaliere

- a. La loro progettazione prevede un temporaneo uso promiscuo dello spazio in cui la funzione veicolare è molto limitata e consentita per lo più in un solo senso di marcia e per il carico e lo scarico di merci o l'accesso dei mezzi di servizio pubblico e/o d'emergenza e/o di quelli dei soli residenti verso eventuali spazi di sosta pubblici loro riservati o in spazi/cortili privati. Ne consegue che tutta o parte della carreggiata diventa, in orari programmati, anche uno spazio pedonale a cui si può accedere eccezionalmente anche con i veicoli motorizzati in alcune fasce orarie della giornata e/o solo previa autorizzazione, comunque in modo regolamentato.

- b. Nei punti di accesso dalle altre strade è necessario segnalare l'ingresso alla strada/area temporaneamente pedonale mediante la segnaletica prevista dal Codice della Strada. L'accesso dei veicoli deve essere controllato da strettoie o da dossi che costringano i veicoli al rallentamento.
- c. La chiara distinzione tra zona riservata ai veicoli e zona riservata ai pedoni, se non affidata alla differenza di quota, dovrà comportare una diversa attrezzatura delle superfici destinate alle diverse funzioni (mobilità pedonale, aree attrezzate a vario titolo per i pedoni, spazi per la circolazione dei veicoli, per la loro sosta e/o la fermata e/o la manovra, ecc.).

Nelle strade/aree temporaneamente pedonalizzate è pertanto necessario:

- segnalare in ingresso alla strada, con idonea segnaletica verticale, le fasce orarie di utilizzo promiscuo della strada;
 - delimitare, proteggere ed attrezzare con criteri di massima sicurezza, gli spazi da destinare al passeggio ed alla permanenza dei pedoni da quelli per la circolazione veicolare;
 - moderare la velocità di detta circolazione e canalizzare il traffico autorizzato all'interno con idonea segnaletica prevista dal Codice della Strada;
 - individuare spazi destinati al carico e allo scarico delle merci ed eventualmente al deposito temporaneo di materiali al servizio delle attività produttive/commerciali, se presenti;
 - regolare l'uso di eventuali spazi previsti per il parcheggio pubblico dei residenti;
 - progettare in modo coerente la disposizione degli elementi illuminanti, delle alberature e delle attrezzature per il passeggio e la permanenza dei pedoni, nonché degli spazi per la raccolta rifiuti.
- d. Lo spazio destinato al passaggio degli autoveicoli deve avere una larghezza massima di m. 3,30, ed almeno ogni m. 50 devono essere previsti idonei slarghi per permettere, oltre al passaggio di vetture in un solo senso di marcia, eventuali loro manovre e/o brevi fermate. Tale spazio veicolare deve essere individuato o mediante apposita pavimentazione o da segnalazione orizzontale o con manufatti di arredo di delimitazione.

4. Strade a fondo chiuso

- a. La dimensione del *cul de sac* deve essere commisurata alla sezione stradale e alla scala dell'insediamento residenziale, misto o produttivo.
- b. E' consigliato adottare una rotatoria per l'inversione di marcia per consentire una più agevole circolazione dei veicoli, il diametro minimo dell'anello carrabile deve essere di m. 12,00
- c. la lunghezza dei fondi ciechi su entrambi i lati della carreggiata dovrà essere pari almeno a m.8,00.

5. Filare di alberi nelle strade urbane

- a. Il filare di alberi, che può costituire elemento di demarcazione/separazione tra il marciapiede o una pista ciclabile e la carreggiata stradale, deve disporre di un'area permeabile di larghezza che può variare in funzione dell'essenza scelta. Essa non deve comunque essere inferiore a m. 1,00 al netto degli eventuali cordoli di delimitazione.
- b. L'area permeabile può essere resa in tutto o in parte anche pedonabile con l'impiego di materiale di pavimentazione parzialmente permeabile (ad es. autobloccanti inerbabili, ecc).

- c. Il suolo del filare di alberi non può accogliere impianti tecnici a rete che possano essere danneggiati dall'apparato radicale o la cui manutenzione richieda frequenti scavi.

6. Fascia verde di protezione ambientale e/o di arredo stradale in aree urbane ed extraurbane

- a. Per la creazione a lato delle strade di fasce verdi di protezione ambientale (da smog, rumori, ecc.) e/o di arredo stradale dovrà essere reso disponibile uno spazio di larghezza media non inferiore a m. 2,50, e le piantumazioni dovranno essere costituite da associazioni di arbusti e alberi di media grandezza.
- b. Per la protezione ambientale, dove tecnicamente possibile, andranno preferite le barriere vegetali con siepi arboreo-arbustive che concretizzino veri e propri "muri verdi", idonee a garantire la protezione dalle polveri, dall'inquinamento luminoso e dal rumore prodotti dal traffico.

7. Muri di sostegno lungo le strade

- a. I muri di sostegno, anche di recinzione di aree private o pubbliche, posti lungo le strade, se realizzati in cls, devono essere realizzati con l'accortezza di prevedere un sistema di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche del retrostante terreno.
- b. E' sempre consigliato che siano rivestiti da materiale lapideo del luogo.
- c. Al di sopra del muro di sostegno, ove sia accessibile alle persone ed in presenza di un salto di quota, è necessario installare idonee protezioni di sicurezza contro le cadute dall'alto.
- d. In alternativa è consigliata la realizzazione, ai piedi e al di sopra dei muri di sostegno, la messa a dimora di piante rampicanti o a fronde cascanti sul manufatto, possibilmente sempreverdi, utili ad un suo migliore impatto visivo.


2. Portici e gallerie aperti al pubblico

- a. I portici e le gallerie di nuova costruzione devono avere dimensioni tali da assicurarne una effettiva fruibilità in condizioni di sicurezza e devono armonizzarsi con le altre parti dell'edificio, assicurando altresì il collegamento con i portici, le gallerie e gli spazi aperti circostanti, al fine di garantire la continuità dei percorsi.
- b. Le pavimentazioni di portici e gallerie di pubblico passaggio, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdruciolevole, riconosciuto idoneo dall'autorità comunale e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari.
- c. I portici e le gallerie aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti luminose artificiali attivate da sistema automatico di accensione (crepuscolare) e devono disporre di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche o incidentali, nonché disporre di sistemazioni idonee al superamento delle barriere architettoniche.

3. Piste ciclabili

- a. I tracciati di percorso ciclabile e ciclopedonale possono insistere su apposite piste o rientrare nella sezione delle strade e in ogni caso devono costituire un sistema continuo e integrato.

Le piste ciclabili devono essere realizzate con soluzioni progettuali e/o dispositivi tecnici atti a garantire la maggior sicurezza per gli utenti rispetto ai potenziali pericoli viabilistici e non, compresa la massima protezione dalle fonti acustiche e dall'inquinamento atmosferico. Vanno comunque applicate in generale le normative nazionali e regionali per la loro costruzione.



Nella progettazione dei percorsi ciclabili in condizioni di varietà dei contesti attraversati, tanto per rango delle strade che per i materiali che si accostano, è necessario utilizzare dispositivi diversi che permettono la continuità e fluidità del percorso. Ciò che conta è quindi la continuità del tragitto ottenuto attraverso percorsi protetti interni alla carreggiata, piste specializzate, percorsi promiscui.

- b. Le piste ciclabili, ove possibile anche negli ambienti urbani, devono essere separate e sopraelevate rispetto alla sede stradale veicolare ed ai passaggi pedonali.

- c. Se delimitate solo con segnaletica orizzontale, dovranno essere applicate le specifiche disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

- d. Per quanto possibile i percorsi ciclabili o ciclopedonali dovranno avere tracciati diversi da quelli veicolari per costituire un sistema di collegamento alternativo e più rapido, transitando per quanto possibile in ambienti naturali e lontano dalle fonti di inquinamento aereo ed acustico.

- e. Le piste ciclabili hanno una larghezza minima di m. 1,80 se a senso unico, di m. 2,50 se a doppio senso.

- f. Nei percorsi promiscui ciclabili e pedonali, al transito dei pedoni deve essere riservata di norma una striscia di m. 1,50 e comunque mai inferiore ai m. 0,90 e al transito delle biciclette una striscia di almeno m. 1,50 per senso di marcia.

Ne consegue che la larghezza di m. 3,00 è da considerarsi ottimale per soli percorsi ciclabili a doppio senso di marcia e la larghezza di m. 2,40 quella minima per i percorsi ciclopedonali ad un solo senso di marcia per le biciclette.

La larghezza varierà laddove le condizioni di sicurezza per i ciclisti e i pedoni lo rendono opportuno e al fine di garantire la maggior continuità possibile alla percorribilità ciclabile: in particolare andranno accuratamente studiate le intersezioni con i passi carrai, i raccordi nei punti di incrocio della viabilità, i tratti in corrispondenza delle fermate dei mezzi pubblici, ecc.

- g. E' preferibile che vi siano elementi di separazione tra percorso ciclabile o ciclopedonale e la carreggiata stradale quali fasce di verde, siepi, o alberature. Se la dimensione della sede stradale non lo consente, deve almeno essere prevista:
- nel caso del solo percorso ciclabile, una banda di sicurezza e segnalazione orizzontale e/o diverso materiale di pavimentazione in materiale idoneo;

- nel caso del percorso ciclo-pedonale, un dislivello (ad es. un cordolo) e/o una balaustra di sicurezza in materiale ligneo o in ferro verniciato opaco di altezza adeguata.
- h. E' da evitare il posizionamento di tombini e canalette nei percorsi ciclo-pedonali.
- i. La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto, omogeneo e con caratterizzazione cromatica diversa dalla sede stradale e dai marciapiedi, con specifica segnaletica orizzontale di delimitazione.
- j. I percorsi ciclo-pedonali esterni alla sede stradale possono essere anche in terra battuta. In ogni caso la pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo

4. Aree per parcheggio

- a. Gli stalli per la sosta possono essere orientati in modo longitudinale, ortogonale o inclinato rispetto alla carreggiata della strada di scorrimento o della corsia di servizio di un'area destinata alla sosta e la loro dimensione varia a seconda del tipo di situazione in cui si opera.

Oltre ai valori dimensionali nell'area di parcheggio risulta utile nella progettazione:

- definire e curare le sistemazioni dei margini dell'area, minimizzando la presenza di fasce di terreno a caratteri ed usi non definiti e la progettazione delle visuali lavorando sui livelli e la modellazione del terreno;
 - separare i percorsi carrabili da quelli pedonali e dagli stalli, distinguendo gli uni dagli altri attraverso un diverso trattamento delle pavimentazioni (meglio semipermeabile negli stalli per autovetture e motociclette);
 - ridurre le superfici impermeabili;
 - inserire o riqualificare la presenza di alberi e arbusti;
- b. Gli spazi destinati per la sosta dei veicoli, soprattutto in presenza di strade di servizio, percorsi ciclo-pedonali e spazi pedonali, vanno opportunamente delimitati con separatori vegetali (siepi, alberature) o artificiali collocati al loro perimetro.
- c. Lo spazio degli stalli deve essere individuato attraverso la differenziazione dei materiali delle superfici o mediante segnaletica orizzontale.
- d. La pavimentazione degli stalli può essere realizzata in materiale impermeabile o semipermeabile.
- e. In presenza di stalli lungo la strada, la larghezza del marciapiede deve essere aumentata per evitare il contatto diretto fra i pedoni e le auto in sosta.



Esempio di area di parcheggio alberato ai margini della carreggiata con stalli perpendicolari.

➤ **Stalli in linea:**

- dimensione consigliata dello stallo: m. 2,50 x 5,50;
- la larghezza della carreggiata deve essere maggiore o uguale a 3,50 m.;
- nelle strade cortile gli stalli possono avere le dimensioni minime di m. 1,75 x 4,50.

- **Stalli ortogonali alla strada:**
 - dimensione consigliata dello stallone: m. 2,50 x 5,00;
 - la larghezza della carreggiata deve essere uguale o maggiore a m. 6.00;
 - nelle strade cortile la lunghezza minima passa a m. 4,50;
 - sono vietati nelle strade di attraversamento urbano;
 - gli stalli ortogonali sono da preferirsi nelle strade con traffico limitato e a bassa velocità.

- **Stalli obliqui a 45 e 60 gradi:**
 - dimensione consigliata dello stallone: m. 2,30/2,50 x 5,00;
 - la larghezza della carreggiata non deve essere inferiore a m. 3,50 in caso di stalli inclinati a 45 gradi e a m. 4,50 in caso di stalli inclinati a di 60 gradi;
 - nelle strade cortile gli stalli possono avere le dimensioni minime di m. 1.75 x 4,50;
 - stalli obliqui sono da preferirsi nelle strade con traffico limitato e a bassa velocità.

5. Piazze ed aree pedonalizzate

- a. Negli ambiti urbani e nei nuclei abitati le aree destinate a piazze e gli altri spazi pedonali aperti dovranno essere pavimentati, con l'impiego preferenziale di materiale lapideo locale (a superficie non levigata) o di altro idoneo materiale antigelivo ed antisdrucchiolevole, anche di produzione industriale, consoni all'ambiente in cui si colloca, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, la continuità con i materiali degli altri spazi pubblici aperti connessi.
- b. Le superfici pavimentate devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed il convogliamento delle acque meteoriche ed evitare possibili ristagni. A tal fine vanno predisposte apposite canalette e caditoie che dovranno inserirsi coerentemente nel disegno della pavimentazione.
- c. Tra tutti gli spazi aperti ed aree pedonali (slarghi, piazze, ecc.) e altri percorsi pedonali e marciapiedi presenti deve essere ricercata anche la continuità dei livelli e disporre di sistemazioni idonee al superamento delle barriere architettoniche.
- d. E' possibile la loro complanarietà con le carreggiate stradali, se consolidata o ritenuta opportuna per i luoghi, adottando la differenziazione dei materiali di pavimentazione e, oltre la prescritta segnaletica verticale, l'impiego di idonei ed appropriati elementi di separazione (es. arredo urbano) a dissuasione del transito veicolare



Esempio di delimitazione di spazi pedonali da quelli per il transito dei veicoli attraverso la sola differenziazione della pavimentazione.

6. Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Passaggi pedonali

- a. I passaggi pedonali devono avere una pendenza trasversale non superiore all'1% e la pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucchiolevole, compatto ed omogeneo.
- b. Il piano di calpestio posto a quote differenti deve essere raccordato mediante la realizzazione di rampe, possibilmente con pendenza non superiore al 5%, identificabili ed evidenziate attraverso una differente caratterizzazione cromatica e materica dei piani raccordati.
- c. I sovrappassi e i sottopassi pedonali, devono essere accessibili, anche con meccanismi di sollevamento verticale di sicuro, libero e generale utilizzo.
- d. Le postazioni relative alle fermate dei mezzi pubblici, anche inserite in apposite strutture, devono essere dotate di segnale di sicurezza in prossimità del bordo di ogni banchina o marciapiede.

2. **Attraversamenti pedonali**

- a. Gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati e indicati con apposita segnaletica verticale.
- b. Le griglie ed altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a m. 1,00, non sono ammessi in corrispondenza dei passaggi pedonali. I grigliati ad elementi paralleli devono in ogni caso essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia.
- c. Le rotonde in ambito urbano, devono essere dotate di idonei raccordi per l'attraversamento pedonale e ciclabile in sicurezza.
- d. Gli attraversamenti pedonali zebraati e i marciapiedi in corrispondenza degli stessi, devono essere dotati di una linea guida costituita da nervature o segnalazioni in rilievo, percettibili al calpestio e alla percussione. Tali linee devono essere predisposte per gli attraversamenti pedonali di strade a più di una corsia, nel caso di attraversamenti non ortogonali ad almeno un marciapiede, nonché negli attraversamenti semaforizzati.
- e. Gli impianti semaforici devono essere dotati di avvisatori acustici e tattili-vibratori.

3. **Percorsi pedonali**

- a. I percorsi pedonali devono consentire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine.
- b. Ovunque possibile, soprattutto nei parchi, le loro caratteristiche devono consentire anche il transito lento dei mezzi di emergenza (ambulanza e vigili del fuoco)
- c. .Salvo i casi in cui l'orografia non lo consenta, i percorsi pedonali (anche per accedere a edifici pubblici) possono, in casi eccezionali, arrivare oltre la pendenza del 6% fino alla pendenza massima del 12%; in questi casi è comunque necessario un trattamento del suolo con idoneo materiale antisdrucchiolevole.
- d. In caso di pendenze superiori al 12% si devono realizzare scalinate di larghezza minima di m. 1,50. La pendenza adeguata per le scale è pari al 45 % circa. Il valore limite è pari al 55% . Per pendenze più accentuate è consigliabile che le scale siano dotate di corrimano.

- e. Particolare attenzione deve essere riservata ai punti di incrocio tra percorsi pedonali e carrabili, ove deve sempre essere assicurata in via prioritaria la sicurezza del pedone e disporre di sistemazioni idonee al superamento delle barriere architettoniche..
- f. Negli ambiti urbani e nei nuclei abitati i percorsi pedonali dovranno essere pavimentati, con l'impiego preferenziale di materiale lapideo locale (a superficie non levigata) o di altro idoneo materiale antigelivo ed antisdrucciolevole, anche di produzione industriale, consono all'ambiente in cui si colloca, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, la continuità con i materiali degli altri spazi pubblici aperti connessi ai percorsi.

4. Marciapiedi e corsie pedonali

- a. Il marciapiede è elemento costitutivo della piattaforma stradale obbligatorio di tutte le sedi stradali, ad esclusione di casi particolari successivamente precisati costituenti le corsie pedonali.
- b. La superficie del marciapiede, salvo quanto prescritto al successiva lettera c., deve essere generalmente realizzata ad una quota differente da quella della carreggiata adiacente, nel qual caso il dislivello tra marciapiede e carreggiata deve risultare almeno di 15 cm.
- c. Il marciapiede e la carreggiata possono essere posti su un'unica quota nei seguenti casi:
 - nelle aree di impianto storico e/o di antica formazione;
 - nelle aree pedonali a viabilità veicolare limitata e/o regolamentata;
 - se fra di essi sono collocati altri elementi della piattaforma stradale trattati con materiali differenti (ad esempio: fascia o aiuola alberata, pista ciclopedonale, aree per la sosta ecc.) o nel caso in cui il marciapiede sia sostituito da una corsia pedonale.
- d. La corsia pedonale è costituita da un'area di larghezza adeguata, complanare alla carreggiata stradale, preferibilmente separata da questa mediante paletti metallici, ringhiere, fioriere o altri ostacoli atti a dividere stabilmente il percorso pedonale da quello degli autoveicoli.

La corsia pedonale rappresenta soluzione alternativa al marciapiede in via eccezionale e/o particolare nella viabilità di nuova previsione.

E' invece prescritta e/o sostitutiva del marciapiede nei seguenti casi:

- nelle aree di impianto storico e/o di antica formazione;
- nelle aree pedonali a viabilità veicolare limitata e/o regolamentata;
- nelle aree destinate alla viabilità(es. strade cortile) in cui il marciapiede e la carreggiata fossero posti o previsti su un'unica quota o pressoché complanari.



3. Il marciapiede e la corsia pedonale possono essere protetti da elementi di delimitazione ove lo spazio destinato al pedone sia scarso.

- e. Nelle altre sedi stradali esistenti, nel caso lo spazio sia insufficiente, è possibile realizzare un marciapiede di sezione non inferiore a m. 0,90, o una corsia pedonale della stessa dimensione.

- f. La larghezza minima di 1,50 m. dovrà essere aumentata in ragione della frequentazione pedonale o della eventuale presenza di parcheggi con un numero di stalli > 30.
- g. Elementi trasversali di discontinuità del marciapiede come passi carrai e attraversamenti ciclopedonali etc. non devono in generale comportarne cambiamenti di quota, mentre devono essere chiaramente individuati mediante la differenziazione del materiale e/o la segnaletica orizzontale.
- h. Laddove sia necessario proteggere maggiormente lo spazio pedonale rappresentato dal marciapiede o dalla corsia pedonale per impedire il transito o il parcheggio degli automezzi, sono consentiti gli interventi che posizionino sul marciapiede o sulla corsia stessi manufatti parapedoni (ad es. paracarri, fioriere o paletti) purchè non comportino una riduzione superiore al 10% della larghezza minima eventualmente richiesta per lo spazio pedonale.
- i. I materiali della pavimentazione, i cordoli, i manufatti di raccordo e degli altri elementi, anche di arredo, devono essere progettati con criteri di uniformità e coerenza con il carattere della strada e devono rispettare la normativa nazionale vigente in materia di barriere architettoniche.
- j. Il marciapiede, se sufficientemente largo, può contenere alberature, piste ciclabili o spazi destinati alla sosta delle automobili.

5. Marciapiede alberato

- a. Qualora il marciapiede costituisca l'unico spazio possibile per la collocazione di un impianto regolare di alberi a decoro dello spazio stradale, la sua misura minima dovrà essere di 2,50 m. comprensiva dei cordoli di delimitazione.
- b. La scelta dell'essenza, arborea protetta da griglia o piantata in un'apposita area di pertinenza, è preferibile sia adeguata alle dimensioni del marciapiede e comunque alle caratteristiche di permeabilità dello stesso. Inoltre le specie di alberi da utilizzarsi dovranno essere autoctone od ornamentali naturalizzate italiane.
- c. Per l'impianto di un albero o la trasformazione di un'area sulla quale insista un albero esistente occorre riservare attorno ad esso un'area permeabile di superficie variabile in funzione dell'essenza e comunque non inferiore a quella di un cerchio di m. 1,50 di diametro al netto degli elementi di contenimento (cordoli, pietre etc.). Per essenze di media e grande ampiezza, tale diametro passa a m. 2,50.
- d. Nel caso di impianto in aree interamente pavimentate con materiale semipermeabile, la superficie permeabile di pertinenza delle alberature potrà essere protetta da una griglia calpestabile e carrabile posta su un cordolo di sostegno.

6. Marciapiede alberato con stalli per la sosta

- a. Il marciapiede può essere progettato come un unico manufatto che comprende una fascia alberata, gli stalli per la sosta e lo spazio per il transito dei pedoni.

In tal caso l'area permeabile di pertinenza dell'alberatura potrà interrompere regolarmente la sequenza degli stalli e i parcheggi potranno essere posti, eventualmente, alla medesima quota del piano dello spazio per il transito dei pedoni.

- b. E' preferibile che lo spazio destinato alla sosta delle auto sia identificato attraverso la differenziazione dei materiali di pavimentazione del suolo o, eventualmente, delimitato da ostacoli fissi.
- c. E' consigliato l'uso di materiali semipermeabili anziché l'uso di asfalto, nelle strade-cortile o nelle sedi stradali di sola accessibilità ai lotti occupati da ville, ville a schiera e palazzine.



Impianto di nuovi alberi in strade residenziali a traffico moderato con tutori in legno e arbusti nella fascia alberata.

7. Passi carrai - Cancelli

- a. Gli immobili pubblici e privati devono avere, di norma, almeno un accesso pedonale verso uno spazio pubblico e, nelle nuove costruzioni, anche uno distinto transitabile dagli automezzi.
- b. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono sempre aprirsi all'interno della proprietà.
- c. Nelle nuove costruzioni residenziali, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a mt. 3,00 e non superiore a mt. 5,00.
- d. Nelle nuove costruzioni residenziali i cancelli devono essere a movimento motorizzato a radiocomando ed essere dotati di dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica nonché di blocco, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei passanti.
- e. Ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucchiolevole, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un'agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m. 4,00 all'ingresso.
- f. Nelle nuove costruzioni residenziali e nel caso degli edifici esistenti i cui cancelli sono da sostituire, i cancelli carrabili devono essere arretrati rispetto al filo del ciglio stradale di almeno mt. 2,50, al fine di consentire la fermata dell'autovettura nell'attesa dell'apertura del cancello senza ingombrare lo spazio pubblico.
- g. Nel caso degli edifici esistenti i cui cancelli sono da sostituire, ove non sia possibile l'arretramento, i cancelli devono essere realizzati secondo quanto previsto alla lettera d.
- h. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito, quando è motivato da esigenze viabilistiche interne o esterne, accertate dal Comune.

8. Chioschi/dehors su suolo pubblico

- a. I chioschi, i dehors, le cabine telefoniche e le edicole, situati a carattere permanente su spazi pubblici o di uso pubblico o su spazi privati su di essi prospettanti, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante, non devono rappresentare ostacolo e impedimento all'accessibilità e fruibilità dello spazio urbano, alla circolazione, e devono essere a loro volta facilmente accessibili per i cittadini.

- b. I chioschi, i dehors, le cabine telefoniche e le edicole devono essere realizzati previo rilascio del relativo titolo abilitativo in materia edilizia all'avente titolo in base al regime cui è sottoposto l'intervento secondo le casistiche di cui al successivo punto 9.
- c. Il Comune definisce, con apposito provvedimento, i parametri dimensionali, i requisiti formali, le coloriture, i materiali che chioschi, dehors, cabine telefoniche ed edicole devono avere nelle diverse aree normative, così come definite dagli strumenti urbanistici comunali.

9. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e regime per chioschi, gazebi, dehors e le edicole posizionati su suolo pubblico e privato

- a. Le servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni relative a portici e/o aree e/o marciapiedi di proprietà privata devono essere certificate e regolate da formale atto notarile a favore del Comune, registrato e trascritto nei RR.II, da sottoscrivere a cura e spese del soggetto titolare del titolo abilitativo che ha consentito la costruzione dell'edificio e/o la sistemazione dell'area su cui insiste la servitù.
- b. I chioschi, i gazebi, i dehors, le edicole, le cabine telefoniche, le strutture tecnologiche fuori terra dei sottoservizi che devono essere collocati a carattere permanente su aree pubbliche o su quelle assoggettate a servitù di uso pubblico di cui alla lett. a., devono essere regolamentati e supportati da specifico atto convenzionale con il Comune o da atto di occupazione del suolo pubblico rilasciato dal Comune su richiesta dei soggetti interessati.
- c. Se i chioschi, i gazebi, i dehors e le edicole insistono su aree private prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico, all'atto dell'istanza edilizia il Comune potrà stabilire eventuali patti e condizioni per assicurare che la loro collocazione si armonizzi con l'uso delle aree pubbliche al contorno.

10. Recinzioni

- a. Le eventuali recinzioni di edifici e spazi pubblici o quelle di immobili privati verso questi ultimi devono essere realizzate a giorno con la possibilità di prevedere uno zoccolo in muratura di pietra o di calcestruzzo armato avente altezza, compresa la sua copertina superiore se prevista, non superiore a m.1,00 e con sovrastante cancellata o grigliata. In alternativa, mediante siepe con eventuale rete tesa su paletti. Il tutto deve avere un' altezza mai superiore a m. 2,00.
- b. In caso di andamento non orizzontale del terreno, l'eventuale zoccolo (compresa la sua copertina superiore) della recinzione dovrà essere mantenuto orizzontale accompagnando gradualmente e ordinatamente il dislivello longitudinale attraverso salti di quota verticali, rispettando per ogni tratto, come media, le altezze massime prescritte.
- c. Le recinzioni prospicienti spazi pubblici (strade, piazze, aree a verde pubblico, ecc.) devono presentare un aspetto decoroso, armonizzandosi con le recinzioni vicine e, all'esterno, non devono in alcun modo costituire ostacolo per la visibilità per i mezzi in transito o pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale pubblica. I rami delle eventuali siepi non devono sporgere sul passaggio pubblico.
- d. Nelle recinzioni di cui alla lettera c. sono ammesse parti verticali opache di chiusura oltre l'altezza dello zoccolo, a condizione che la superficie aperta della recinzione risulti almeno pari al 70% della superficie complessiva della fronte in tutto il suo sviluppo, ottenuta dal prodotto dell'altezza, misurata dalla quota superiore dell'eventuale zoccolo o da quella media del

terreno, fino all'estradosso del più alto elemento verticale, per la lunghezza in ogni tratto a caratteristiche geometriche omogenee.

- e. Sono vietate le recinzioni in elementi o pannelli prefabbricati in calcestruzzo a vista.
- f. Nelle aree pubbliche ed in quelle private non è consentito, sulle recinzioni verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, installare altri materiali (cannettati, teli di tessuto, pannelli di legno o lastre metalliche, ecc.) finalizzati a impedire in tutto o in parte la vista dei luoghi recintati.
- g. Nel centro storico dell'abitato, come individuato dallo strumento generale di pianificazione comunale, le recinzioni dovranno caratterizzarsi ed uniformarsi per foggia e materiali a quelle storicamente utilizzate.

11. Numerazione civica

- a. Il Comune assegna il numero civico e i relativi subalterni, in materiale resistente, secondo le sagome e le forme scelte dal medesimo. Allo scopo di realizzare una nuova numerazione, il Comune può fare applicare indicatori provvisori.
- b. Il numero civico e i relativi subalterni sono da apporsi a spese del proprietario in corrispondenza degli accessi alle proprietà private dalle aree comunali aperte al pubblico transito pedonale e veicolare.
- c. Gli indicatori numerici vengono posati a cura del Comune, che può riservarsi la possibilità di farli posare direttamente dai proprietari.
- d. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione perfettamente visibile e leggibile a cura del proprietario.
- e. E' fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile.
- f. Le eventuali variazioni della numerazione civica già assegnata, previa notifica all'interessato, sono realizzate a spese del Comune fatti salvi i casi in cui la richiesta di variazione viene effettuata direttamente dall'interessato.
- g. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di accesso pedonale e carrabile o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce al Comune, nel termine di quindici giorni, i numeri civici in precedenza assegnatigli, affinché siano soppressi.
- h. Nel rispetto del vigente regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità, gli Amministratori dei condomini, nominati ai sensi dell'Art. 1129 del Codice Civile, sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta di dimensioni massime 15 x 20 cm, fissata in modo stabile, contenente i propri dati, recapito e numero telefonico, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza. La targhetta può essere applicata anche all'interno dell'edificio, purché sia immediatamente visibile dalla strada.

12. Spazi comuni ed attrezzati per il deposito e parcheggio di biciclette

- a. Gli edifici pubblici di nuova costruzione e, salvo impedimenti di natura tecnico/architettonica, quelli oggetto di ristrutturazione edilizia interessanti l'intero edificio, ospitanti attrezzature pubbliche (Municipio, Uffici amministrativi di Enti pubblici, scuole, centri sportivi, ospedali, stazioni, ecc.), nonché i pubblici esercizi (bar, ristoranti) devono assicurare, sia per il personale addetto che per l'utenza, la disponibilità di aree attrezzate coperte per il deposito temporaneo delle biciclette e dei monopattini, nonché ove necessario anche per carrozzine e passeggini.
- b. Le aree pubbliche o di uso pubblico pedonale e/o ciclabile (piazze, aree verdi e parchi, ecc.), nonché i parcheggi e la viabilità pubblica urbana dovranno ospitare aree attrezzate scoperte per il parcheggio delle biciclette e dei monopattini..

13. Fontanelle e vasche d'acqua, servizi igienici/bagni pubblici

- a. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, soprattutto se aperte alla libera e quotidiana frequentazione da parte degli abitanti e dei visitatori, per soddisfare le loro esigenze collettive o quelle di arredo e decoro dell'ambiente urbano, potranno essere installate:
 - fontanelle per l'erogazione di acqua potabile, preferibilmente munita di rubinetto a pulsante per la regolazione della portata onde evitare l'erogazione continua;
 - vasche o altri manufatti destinati a contenere acqua per ragioni di arredo e/o decoro dell'ambiente urbano, per i quali dovrà essere assicurato anche un idoneo sistema di filtraggio e ricircolo dell'acqua per contenerne i consumi,
 - servizi igienici/bagni pubblici per le esigenze igienico-fisiologiche dei cittadini e dei frequentatori del territorio comunale.
- b. Le modalità di approvvigionamento idrico delle summenzionate attrezzature dovranno rispettare le prescrizioni tecniche richieste dal Gestore del Sistema Idrico Integrato.

14. Toponomastica e segnaletica

- a. E' riservata al Comune la potestà di applicare e mantenere, su manufatti privati, a confine di strade o altri spazi pubblici o posti su spazi privati assoggettati all'uso pubblico o di uso pubblico consolidato, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative ed altri elementi di analoga valenza ed interesse pubblico.
- b. Le indicazioni relative alla presenza di servizi pubblici e/o di interesse pubblico devono essere realizzate con sistemi e manufatti conformati ai modelli definiti dal Comune. In assenza di tali modelli valgono le disposizioni previste a tale proposito (dimensionali, compositive e per i materiali) dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

15. Insegne e mezzi pubblicitari in spazi pubblici o privati prospettanti su di essi

- a.** L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari, a carattere permanente o comunque per un periodo superiore ad 1 anno, in spazi pubblici o privati prospettanti su di essi deve essere autorizzata dal Comune con specifico provvedimento di assenso edilizio.
- b.** L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
- c.** Non è soggetto ad alcun provvedimento l'installazione di targhe, piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi e similari su edifici o manufatti privati, non prospicienti o visibili da strade o altri spazi pubblici, salvo che l'edificio o il manufatto non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04.

Capo III tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

1. Aree verdi

Si intende per area verde un terreno pubblico/di uso pubblico oppure un terreno privato, siti in zona urbana, prevalentemente sistemati a verde alberato e/o arbustivo e/o floreale, con possibilità di unire alla funzione ornamentale, ambientale ed ecologica quella di ospitare funzioni ed attività del tempo libero dei cittadini.

La disciplina del verde comprende la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.

Le alberature devono essere posizionate a distanze idonee dai manufatti e dalle pavimentazioni al fine di evitare interferenze derivanti dallo sviluppo dell'apparato radicale, dallo sviluppo asimmetrico delle piante o dall'alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggiamento di ambienti confinanti.

La superficie di terreno circostante la base delle piante, rapportata al tipo di essenza arborea, deve essere permeabile e non deve rappresentare ostacolo alla circolazione delle persone e delle cose.

E' sconsigliata l'apposizione di cartelli, di ogni genere, sulle alberature, con esclusione dei cartellini di monitoraggio e di targhette con indicazioni di carattere storico o botanico.

La realizzazione di superfici a verde sostitutive di preesistenti pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda opportuno ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare, ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale, ferme restando le condizioni di accessibilità e di fruibilità ai luoghi.

Le essenze arboree dovranno essere scelte preferibilmente tra quelle tipiche della zona e verranno messe a dimora sempre nel rispetto delle distanze dalla viabilità pubblica e, negli spazi privati, anche dai confini di proprietà.

A. aree verdi private

Disciplina delle sistemazioni a verde e dell'attrezzatura degli spazi liberi di pertinenza degli edifici privati o di altre aree private inedificate

Nelle sistemazioni delle aree a verde privato sono ricomprese la formazione, la conservazione e la valorizzazione della vegetazione di vario genere, in quanto fattore diffuso di qualità ambientale degli insediamenti urbani o rurali e più in generale del territorio comunale e del suo paesaggio.

a. Nel territorio agricolo individuato dallo strumento urbanistico comunale è sempre consentita :

1. Nei fondi agricoli, la realizzazione degli interventi di formazione e/o potenziamento del patrimonio verde arboreo ed arbustivo da intendersi come parte della conduzione dei fondi e dell'attività produttiva agricola e le essenze arboree ed arbustive dovranno essere scelte preferibilmente tra quelle tipiche della pianura irrigua padana.
2. E' sempre auspicata la conservazione e/o riproposizione dei filari alberati lungo la viabilità rurale, lungo le arginature del sistema irriguo (filari di ripa) e a delimitazione di campi e poderi.
3. E' sempre consentita l'installazione di un manufatto, anche prefabbricato, per il ricovero degli attrezzi e per una superficie lorda massima di 15 mq.. Il manufatto dovrà essere:
 - realizzato in conformità, per tipologia, materiali ed altezza massima, al progetto-tipo di cui alla successiva lettera **b.**;

- collocato ad almeno 10 m da eventuali corsi d'acqua e dai cavi irrigui;

Il manufatto si intenderà autorizzato a titolo precario dal Comune previa presentazione di autocertificazione della proprietà, corredata di estratto del PGT indicante il sito interessato, in cui si dichiarano:

- il luogo ed il mappale identificativo dell'area di installazione
- le dimensioni planimetriche e la superficie lorda occupata
- l'adesione del manufatto alle caratteristiche del progetto-tipo del presente Regolamento di cui alla successiva lettera **b.**
- l'impegno alla sua rimozione, a propria cura e spese, a semplice richiesta formale del Comune, nei tempi e nei modi che nella stessa saranno indicati.

4. Nei complessi abitativi rurali è prescritto il progetto di sistemazione per il verde e l'attrezzatura degli spazi in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia degli edifici, con le prescrizioni di cui alla successiva alla lettera **b.**

- b. Negli agglomerati urbani e nei nuclei abitativi isolati** individuati dallo strumento urbanistico comunale, per le aree pertinenziali degli edifici urbani e di nuclei isolati è prescritto il progetto di sistemazione per il verde e l'attrezzatura degli spazi in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia degli edifici.

1. Le essenze arboree ed arbustive da ospitare dovranno essere scelte preferibilmente tra quelle di tradizione locale per la formazione di giardini ed orti i cui esemplari saranno messi a dimora nel rispetto delle distanze dalla viabilità e spazi pubblici nonché dai confini di proprietà.
2. Nelle sistemazioni a verde delle aree all'interno dei centri e nuclei abitati individuate dallo strumento urbanistico comunale e delle aree pertinenziali di complessi rurali è sempre consentita la collocazione delle attrezzature da giardino (tavoli e sedie da esterno, panchine, sdraio, ombrelloni, ecc), nonché l'installazione, in sede di progetto del nuovo edificio o anche come autonoma progettazione nel caso di edifici esistenti, di fontane e/o vasche di arredo, di pergolati e gazebo privi di copertura rigida e realizzati con materiali consoni alle caratteristiche dell'edificio e/o alle tradizioni locali.
3. Negli spazi non edificati di aree private è possibile la realizzazione, ove consentito dallo strumento urbanistico comunale, di piscine, campi da tennis ed altre attrezzature sportive scoperte pavimentate con materiali non drenanti, escludendo di interessare più del 50% delle superfici permeabili del lotto di pertinenza e/o di proprietà.
4. Le recinzioni delle aree, in particolare quelle verso le vie e gli spazi pubblici o le parti comuni private non dovranno essere interessate dall'apposizione di teli o altri sistemi di mascheratura visiva non arbustiva.
5. Negli spazi non edificati di aree private possono trovare collocazione i serbatoi per G.P.L., nel qual caso gli stessi dovranno essere installati nel rispetto delle specifiche prescrizioni di legge e ovunque possibile coperti da strato di terreno inerabile, esclusi i pozzetti strettamente necessari alle ispezioni e manutenzioni dell'attrezzatura tecnologica.
6. E' ammessa la posa nelle aree inedificate di manufatti di ricovero attrezzi per il mantenimento del verde e per gli orti, nella seguente misura:
 - n. 1 per ogni unità abitativa (edificio singolo o a schiera) dotata di spazi verdi di proprietà esclusiva.
 - n. 1 per ogni edificio condominiale dotato di spazi comuni a verde.

Il manufatto, anche prefabbricato, dovrà avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera armoniosa con l'ambiente circostante. Potrà essere in legno, in metallo, o altro materiale tradizionale. Non è consentita la realizzazione di manufatti con pali in legno e/o sostegni metallici e tamponamenti precari (es. lamiere, teli in plastica, ecc.).

La porta di accesso potrà avere dimensioni diverse, a una o più ante, ma non è consentito l'uso di basculanti. Il manufatto potrà avere una o più luci/aperture, di varie dimensioni.

- Il manufatto avrà i seguenti limiti di dimensione:
 1. Superficie coperta massima: 8 mq per unità abitativa di cui alla lettera **A.** e 10 mq per i condomini di cui alla lettera **B.**
 2. Altezza massima h. 2.50 (al colmo) con copertura a una o due falde.
 3. Colori : per le finiture esterne non sono consentiti colori freddi, quali il nero, il grigio e le tinte fluorescenti o particolarmente forti che contrastino con quelle dell'edificio. Sono da privilegiare le tinte sulle colorazioni del verde o del marrone. In ogni caso, il colore sarà valutato dall'UTC.

7. Negli spazi non edificati di aree private all'interno dei centri abitati del territorio comunale (zone non destinate all'agricoltura dallo strumento urbanistico comunale), possono essere ospitati animali domestici di compagnia e/o da guardia, nonché gli animali da cortile da allevare per l'alimentazione che dovranno essere sistemati e mantenuti in modo ordinato e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del Codice Civile in materia. I recinti e le attrezzature ad essi destinate dovranno :

- essere ubicati in spazi non prospettanti sulle vie e aree pubbliche e distanti dagli edifici limitrofi non meno di mt. 10 ;
- essere realizzati con l'impiego di materiali consoni e decorosi e possibilmente accompagnati da interventi di mitigazione a verde arbustivo;
- rispettare tutte le norme igienico-sanitarie contemplate per il caso dal Regolamento

B. aree urbane a verde pubblico/d'uso pubblico attrezzato

- a. In funzione della loro estensione ed ubicazione nell' abitato, queste aree verdi oltre che ospitare le sistemazioni vegetazionali sono attrezzate per la frequentazione collettiva, anche regolamentata, e dotate di percorsi pedonali interni per il passeggio e con piazzole e slarghi, destinate ad ospitare strutture per il gioco e lo svago dei bambini ed con arredi per la sosta e la conversazione dei cittadini, oltre a fontane, vasche, statue, monumenti, ecc. con funzione ornamentale.
- b. Si possono ospitare costruzioni per servizi agli utenti (ad es. igienico-sanitari, per la ristorazione, ecc.).
- c. Si possono ospitare altresì spazi recintati ed attrezzati per lo svago ed il libero sgambamento dei cani, nonché per l'ospitalità di altri animali.

2. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

1. Definizioni e connotazioni generali

- a. Il **parco urbano** è uno spazio pubblico o d'uso pubblico spesso caratterizzato da una significativa estensione, interessando anche più zone urbane, Morfologicamente ed orograficamente si può presentare con connotazioni molto varie, con la presenza di radure

alternate a masse e fasce boscate e di attrezzature verdi: quindi può presentare preesistenze e risorse a forte naturalità (corsi d'acqua con all'intorno vegetazione boschiva spontanea), e al tempo stesso anche sistemazioni operate dall'uomo (movimenti e sagomature del terreno, allocazione di alberature a gruppi o a filare, siepi, pergolati, giardini, ecc.). In ogni caso la vegetazione va disposta in base alle sue caratteristiche fisiche e botaniche e in relazione agli usi delle diverse parti del parco urbano evitando la collocazione casuale.

Può ospitare molte strutture per il tempo libero: attrezzature per lo sport, per il gioco, per la sosta ed il riposo, piccoli edifici di servizio, serre, ecc, anche recuperando l'utilizzo di eventuali preesistenze edilizie.

E' una superficie di territorio cittadino per lo più non recintata: i suoi margini sono costituiti dai limiti fisici del tessuto urbano. In generale è da percorrere e fruire liberamente dai cittadini nelle sue diverse funzioni ospitate, e perciò è anche attrezzato con percorsi pedonali e ciclo-pedonali.



Esempio di parco urbano.

Le attrezzature sportive sono facilmente accessibili anche a piedi per la loro prossimità al tessuto urbano ed alla rete stradale presente lungo i margini; lo spazio interno del parco è organizzato con il susseguirsi di radure e di zone boscate. I percorsi interni, assicurando l'accesso pedonale dall'abitato circostante, tendono ad allacciarsi verso il centro del parco.

Il parco urbano può anche essere il risultato della riconversione all'uso collettivo di spazi verdi vasti, di antico impianto vegetazionale, preservatisi nel tempo, oggi assorbiti in tutto o in parte all'interno del tessuto cittadino ma spesso recintati perchè creati come pertinenza di antiche dimore nobiliari private di cui rappresentano perciò un inscindibile valore aggiunto storico/architettonico. In tal caso dovrà porsi particolare attenzione, negli interventi necessari per la loro fruizione collettiva, a non alterare questi valori già presenti, che andranno salvaguardati.

b. Il giardino di interesse storico e documentale è inteso come uno spazio confinato e totalmente costruito dall'uomo, creato perlopiù a esclusiva pertinenza di edifici anche importanti storicamente o architettonicamente e di cui è parte e valore imprescindibile. E' quindi un ambito delimitato e introverso, da conservare nelle sue marcate caratterizzazioni e da visitare ed apprezzare nei suoi diversi aspetti: le qualità, il disegno ed i significati nell'articolazione dei suoi spazi e percorsi, le dotazioni vegetazionali, la possibile presenza di fontane e di vasche, di steli e sculture, l'offerta specifica ed organizzata di informazioni storiche, scientifiche, botaniche, ecc. .

c. Il giardino pubblico è costituito da spazi di verde, di dimensioni medio/grandi ed organizzati spesso in forme geometriche sistemate a prato, ospitanti fiori (aiuole) ed alberature di prevalente valore ornamentale. Se concepiti anche per la frequentazione, questi spazi sono contornati da vialetti attrezzati e slarghi con panchine per la sosta e la conversazione, spesso dotati di fontane e/o monumenti e/o lapidi commemorative di personaggi ed eventi della storia locale e/o nazionale. E' un giardino spesso privo di recinzioni e posto lungo i percorsi viabilistici principali, concepito per l'abbellimento dell'ambiente urbano consolidato e delle zone centrali dell'abitato o in presenza di sedi istituzionali (politico/amministrative, culturali, religiose, ecc.) della città.

Nella loro progettazione dovranno essere adottati i seguenti criteri e contenuti funzionali:

1. valorizzazione delle risorse preesistenti nel luogo.

E' opportuno valutare la preservazione di alberi e arbusti preesistenti nonché di elementi quali superfici pavimentate, manufatti, edifici, attrezzature ed impianti tecnici ;

2. delimitazione del giardino.

Il giardino deve essere uno spazio fruibile ma protetto. Il rapporto interno/esterno può essere risolto attraverso la progettazione del suo margine come delimitazione permeabile (es. con siepi continue al perimetro e con frequenti varchi) oppure con recinzioni invalicabili e aperte solo con cancelli in corrispondenza degli accessi/uscite;

3. concezione del giardino.

A differenza di altri ambienti verdi che possono costituire elemento di cerniera e di connessione fra vari tessuti urbani, il giardino è tendenzialmente uno spazio definito ed anche organizzato con un suo ordine giustificato, la cui piena percezione e apprezzabilità avviene dall'interno. Le dimensioni possono variare, ma deve esserci solitamente un punto visuale dal quale il giardino si percepisce nel suo insieme come spazio autonomo e dedicato;

4. progettazione dei percorsi.

Devono essere progettati in funzione della prevedibile frequentazione del luogo da parte dei visitatori ; Il progetto dei percorsi dovrà provvedere all'individuazione di tragitti di visita piuttosto precisi, individuati sul terreno, ad esempio, con un sentiero inghiaiato o semplicemente dalla presenza di recinzioni, siepi etc., che accompagnino fino ai recapiti voluti e poi alle uscite; potranno essere elaborate anche soluzioni che risolvano eventuali esigenze di controllo degli ingressi e delle uscite;

5. progettazione della disposizione della vegetazione in base, anche, alle caratteristiche botaniche delle essenze prescelte.

3. Orti urbani

- a. Si intende per orto urbano un appezzamento di terreno pubblico in area urbana, articolato in piccoli appezzamenti attrezzati da assegnare ed affidare in gestione a singoli cittadini esclusivamente per la produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni della loro famiglia.
- b. Il Comune, individuate le aree di proprietà pubblica ritenute idonee allo scopo, procede alla progettazione e realizzazione degli appezzamenti da assegnare e dei servizi correlati, disponendo con specifico regolamento i criteri di assegnazione e i tempi d' uso degli orti urbani
- c. Gli orti vengono assegnati in uso dal Comune mediante atto di concessione, previa formazione di una graduatoria con le modalità indicate in tale specifico regolamento.
- d. Sono vietati l'allevamento e la detenzione di animali di qualsiasi specie come pure è vietato accendere fuochi e bruciare sterpaglie o rifiuti.
- e. La sorveglianza a garanzia della corretta conduzione degli appezzamenti e dell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento avverrà attraverso la Polizia locale e/o con eventuali altri organi designati.

4. Parchi e percorsi in territorio rurale

Il **parco rurale** è rappresentato da vaste zone del territorio, per lo più di proprietà privata ma comprendenti spesso anche aree pubbliche o d'uso pubblico, caratterizzate da un significativo valore d'insieme morfologico e/o orografico e/o paesaggistico e/o culturale consolidato e che meritano perciò di essere considerate come patrimonio territoriale collettivo da salvaguardare, da fruire e da tramandare. Morfologicamente ed orograficamente il parco rurale si presenta con sue varie connotazioni, correlate per lo più al processo di antropizzazione operato dalle attività agro-silvo-pastorali ivi ospitate e dalle loro specifiche strutture organizzative e pratiche produttive consolidatosi nel tempo, non disgiunte da eventuali preesistenze e risorse a forte naturalità (corsi d'acqua, vegetazione boschiva spontanea, ecc.).

Non è perciò un parco da progettare nelle sue funzioni, bensì da valorizzare nelle sue connotazioni specifiche anche favorendo un'azione di conservazione, costante manutenzione e riqualificazione delle strutture edilizie rurali presenti, nel rispetto delle tipologie e materiali della tradizione locale, nonché attraverso il costante riassetto e potenziamento del sistema irriguo là dove presente.

Nell'azione di valorizzazione dei parchi rurali è possibile:

- a. disporre accessi e aree di approccio fruitivo (es.: parcheggi e relative fasce alberate o arbustive di mitigazione visiva) e in generale elementi di connessione con lo spazio e la viabilità rurale (strade poderali ed interpoderali, strade vicinali, ecc.) ;
- b. favorire, con rapporti convenzionali mirati tra Comune e proprietà, la percorribilità ciclo-pedonale delle strade campestri da parte degli escursionisti a fronte di contributi pubblici per la copertura assicurativa e la manutenzione degli stessi, assicurando per quanto possibile anche la loro connessione con la rete dei percorsi pedonali e ciclabili della città;

5. Sentieri in territorio rurale

- a. I **sentieri rurali** sono percorsi pedonali (qualche volta anche ciclabili per brevi tratti) distinti dai tracciati della viabilità rurale (strade poderali ed interpoderali, strade vicinali, ecc.), la cui percorribilità da parte degli escursionisti favorisce l'approccio all'ambiente rurale anche in ambiti più naturali in quanto preclusi alle lavorazioni agricole ed ai veicoli, perciò non diversamente raggiungibili.
- b. Per essi valgono le stesse azioni di valorizzazione indicate al precedente punto **4**.

6. Tutela del suolo e del sottosuolo

Al fine di assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione il Comune, nell'ambito della propria pianificazione urbanistica ed in primis del P.G.T., svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo e di programmazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità al D.lgs. 3 Aprile 2006 n° 152.

7. Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano

La Rete Ecologica Regionale è definita un'infrastruttura prioritaria regionale e rappresenta lo strumento per il raggiungimento delle finalità previste in materia di biodiversità e di servizi ecosistemici.

Essa si articola in: Reti Ecologica Regionale a livello regionale primario; Reti Ecologiche Provinciali a livello provinciale e dalle Reti Ecologiche Comunali e dai Parchi Regionali a livello comunale.

Le norme in materia di Rete Ecologica in ambito urbano e periurbano sono definite a livello comunale dalla pianificazione urbanistica generale nella redazione del P.G.T., previo recepimento e applicazione degli indirizzi della pianificazione sovraordinata sia regionale che provinciale.

8. Connessione alla rete verde comunale

Le norme in materia di rete verde comunale sono definite a livello comunale dalla pianificazione urbanistica generale nella redazione del P.G.T., previo recepimento e applicazione degli indirizzi della pianificazione sovraordinata sia regionale che provinciale.

9. Bonifiche e qualità dei suoli

- a. E' vietato realizzare nuovi manufatti od edifici su terreni utilizzati per produzioni industriali/artigianali che abbiano previsto l'impiego di materiali inquinanti o che abbiano ospitato serbatoi di deposito di idrocarburi o siano stati utilizzati come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
- b. Le bonifiche e/o gli altri interventi in tema di salubrità dei suoli sono sottoposti alle normative e procedure stabiliti dalle leggi in materia.
- c. L'avvenuto risanamento dei suoli deve essere certificato dall'autorità competente, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche

Generalità sugli impianti e reti di servizi pubblici su aree pubbliche o di uso pubblico

- a. Le cabine e le linee elettriche, le stazioni di pompaggio, le stazioni di decompressione del gas e comunque gli impianti relativi alla fornitura di servizi pubblici, interrati o in elevazione, devono essere compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.
- b. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico esistenti o di nuova realizzazione, destinate alla viabilità motorizzata, ciclabile e pedonale o comunque alla libera frequentazione pubblica (es. piazze, giardini pubblici e parchi) le reti tecnologiche da installare nel sottosuolo dovranno essere posizionate avendo cura delle problematiche di operatività manutentiva sulle stesse, con l'obiettivo di ottimizzare le esigenze:
 - di occupazione, anche prolungata, dello spazio pubblico con i mezzi di servizio e di pronto intervento;
 - di posizionamento ed apertura delle ispezioni alle reti;
 - di effettuare escavazioni per l'intercettazione delle reti ammalorate o danneggiate; con l'esigenza di garantire nella misura massima possibile la continuità della fruizione dello spazio per la viabilità.
- c. A tal fine le reti dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica dovranno essere localizzate preferibilmente sotto i marciapiedi o, in assenza, a lato della carreggiata lungo le banchine stradali e, negli spazi a frequentazione pedonale (ad es. piazze, parchi, ecc.), al perimetro degli stessi.
- d. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.
- e. Gli elettrodotti devono essere realizzati nel sottosuolo del centro urbano e ovunque possibile in cavidotti interrati anche nelle altre zone non urbanizzate.
- f. Le linee aeree in genere devono essere posizionate nel rispetto delle alberature esistenti e di progetto, e non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

1. Approvvigionamento idrico

- a. La rete di approvvigionamento dell'acqua potabile nel territorio comunale deve essere estesa a tutte le realtà insediative ivi presenti e/o programmate e sottoposta a periodici controlli sanitari.
- b. La rete di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale, nelle sue nuove estensioni richieste dalle esigenze di approvvigionamento di nuove espansioni del tessuto urbano, potrà essere realizzata direttamente dai soggetti interventori, o dalla società concessionaria incaricata dal Comune e con spese a carico degli interventori stessi.

- c. Il Comune, gli Enti ed i concessionari, ove non sia previsto il loro intervento diretto nell'esecuzione delle opere, nell'autorizzare il soggetto attuatore dovranno indicare i criteri e le condizioni per l'effettuazione degli interventi e devono sempre esigere da questi, a garanzia dell'esecuzione a perfetta regola d'arte della loro esecuzione del ripristino dello stato originario dei luoghi a fine operazioni, il deposito di polizze fideiussorie bancarie od assicurative a loro favore ed escutibili in tutto o in parte, ove ne esistano i presupposti di contratto, a semplice loro richiesta.
- d. Per l'alimentazione da acquedotto pubblico si dovranno rispettare le norme previste dall'Ente erogatore. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idro-sanitario negli edifici serviti deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento.
- e. Al fine di evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue le condotte di acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e almeno a 0,50 mt. al di sopra di queste ultime.
- f. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra, ed in caso di intersezioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare qualsiasi perdita, dovranno essere collocate per il tratto interessato in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione.
- g. Nel caso di fonte di approvvigionamento autonomo in assenza di acquedotto pubblico si dovranno tener presenti le seguenti disposizioni:
- devono essere note in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche geologiche 20 UNI 9182:1987 - 30/04/1987 - Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda;
 - criteri di progettazione, collaudo e gestione UNI 9182:1987/A1:1993 - 30/09/1993 - Foglio di Aggiornamento n. 1 alla UNI 9182. Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione del sottosuolo, la tipologia (freatico, artesiano) e la direzione della falda che si andrà ad utilizzare, nonché la connessione eventuale con altre falde. Queste conoscenze determinano la scelta sulla migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiano, galleria e/o tubo filtrante);
 - devono essere utilizzate le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate;
 - devono essere adottate le azioni a tutela da possibili fenomeni di contaminazione delle acque attinte per cause interne all'opera di presa e/o accidentali.

h. Collocazione di idranti di uso ed interesse pubblico

Lungo la rete pubblico di acquedotto e nelle aree pubbliche o di uso pubblico esistenti o di nuova realizzazione potranno essere installate delle prese d'acqua, del tipo in sottosuolo o in soprasuolo, per uso antincendio, per lavaggio delle zone pavimentate o per altro uso di interesse pubblico e generale riconosciuto dal Comune.

Gli idranti dovranno essere installati al di fuori delle carreggiate, facilmente accessibili in caso di emergenza ed opportunamente segnalati con specifica cartellonistica.

La loro realizzazione e gestione saranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni tecniche richieste dal Gestore del Sistema Idrico Integrato.

i. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario negli edifici

Le reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda dell'impianto idrosanitario, devono essere opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste di acqua calda o fredda da parte degli utenti anche nei periodi di massima contemporaneità. In particolare la temperatura dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dovrà essere controllata al fine di contenere i consumi energetici.

Inoltre, le modalità di prelievo dell'acqua destinata all'alimentazione dell'impianto idrico-sanitario devono garantire i livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti, anche in caso di approvvigionamento autonomo.

Per tutti gli edifici e per tutte le destinazioni, in presenza di impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua fredda e calda per gli usi di seguito indicati:

- reti di distribuzione dell'acqua per tutti gli usi igienici o alimentari ed altri, esclusi solo quelli di processo industriale e agricolo;
- impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell'acqua calda, per il calcolo della portata delle reti, si dovrà far riferimento a quanto previsto dalla norma UNI 918220 e, per quanto concerne la temperatura di esercizio dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dalla Legge n. 10 del 9/1/1991 e relativi decreti di applicazione.

j. Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile negli edifici

Oltre alla presenza obbligatoria di un contatore generale sull'allacciamento alla rete pubblica dell'acquedotto, posto in alloggiamento sulla recinzione verso l'area pubblica che ne consenta la lettura da parte dei rilevatori dei consumi, è consigliata l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE (art. 25, D.Lgs. 11/5/99 n. 152).

k. Riduzione del consumo di acqua potabile negli edifici

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche.

Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.

2. Depurazione e smaltimento delle acque

a. Articolazione della rete fognaria pubblica

Il territorio comunale è caratterizzato da zone servite da fognatura pubblica e da zone non servite da fognatura pubblica.

Nelle zone servite da fognatura pubblica, la rete è

1. di tipo "misto", composta da un'unica tubazione dove vengono convogliate indifferentemente sia le acque bianche, costituite dalle acque meteoriche per pioggia o neve, che le acque nere, costituite da tutte le acque comunque usate per usi civili ed industriali;
2. di tipo "separato", ossia con condotte distinte per "acque bianche" e per acque "nere".

c. nuove estensioni di rete

Le fognature pubbliche, nelle sue nuove estensioni richieste dalle esigenze delle nuove espansioni del tessuto urbano, dovranno essere realizzate nel rispetto delle normative statali, regionali e locali operanti in quel momento.

Nel caso in cui la fognatura venga realizzata direttamente dal soggetto interessato alla costruzione degli edifici, il rilascio o l'efficacia (nel caso di titolo autoritativo autocertificato) del titolo abilitativo di natura edilizia è subordinato alla presentazione di un'impegnativa unilaterale ad allacciare gli scarichi degli edifici alla pubblica fognatura entro i termini di validità del titolo medesimo.

Il Comune, ove non sia previsto il suo intervento diretto nell'esecuzione delle opere, nell'autorizzare il soggetto attuatore dovrà indicare i criteri e le condizioni per l'effettuazione degli interventi e deve sempre esigere da questi, a garanzia dell'esecuzione a perfetta regola d'arte della loro esecuzione e il deposito di polizze fideiussorie bancarie od assicurative a suo favore ed escutibili in tutto o in parte, ove verificate le condizioni di contratto, a semplice loro richiesta.

d. Nella zone servite di fognatura

Tutti gli immobili, nuovi o esistenti, devono convogliare le acque di scarico comunque usate nella rete fognaria, per acque nere o miste, secondo modalità e prescrizioni stabilite dal Regolamento Acquedotto dell'ATO e le prescrizioni tecniche richieste dal Gestore del Sistema Idrico Integrato, indipendentemente da qualsiasi tipologia di intervento e titolo edilizio, con preventiva e separata istanza per richiesta del permesso di allacciamento.

e. Nelle zone non servite di fognatura

Per gli scarichi degli immobili esistenti si applicano le disposizioni delle leggi vigenti del D.Lgs. 159/99 e 258/00 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per il Servizio Fognatura, nonché della delibera del Comitato Interministeriale del 4/7/1977 con relativa richiesta dell'autorizzazione allo scarico.

1. In queste zone non è possibile realizzare nuove costruzioni ad eccezione dell'abitazione a servizio dell'imprenditore agricolo i cui scarichi possono essere smaltiti in pozzi perdenti previa depurazione in fossa biologica. In queste zone l'intervento edilizio, è limitato nei termini indicati ai successivi punti 2 e 3 ed alle condizioni espresse al punto 4.
2. nelle zone non servite di fognatura, secondo la disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 21 del D.lgs 152/99 e 258/00, è limitato ai casi di ampliamento degli edifici residenziali nel limite del 20 % della S.L.P. esistente, se consentito dal PGT;
3. Per le altre destinazioni non residenziali, è pure ammesso, con l'ampliamento fino al limite

massimo del 20% della S.L.P. esistente se consentito dal PGT ed altri interventi eccedenti questa soglia, solo previa valutazione di volta in volta del carico inquinante derivato dall'insediamento, (rapporto utenti e dimensioni mc della fossa biologica, pozzo perdente e capacità dell'impianto di ricevere i reflui di nuovi utenti) da effettuarsi da parte degli uffici comunali competenti e se ritenuto necessario, anche supportato da idoneo parere espresso da A.S.L. e ARPA e dopo aver esaminato la relazione tecnica del professionista incaricato dal richiedente.

4. In ogni caso l'ammissibilità di un intervento di ampliamento degli edifici esistenti ammesso dal PGT è subordinata, oltre ai limiti dimensionali sopra elencati ai punti 2 e 3, anche al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere dimostrata l'impossibilità di allacciamento alla pubblica fognatura
 - a) per mancanza della stessa,
 - b) perché la stessa si trova ad una distanza superiore a m. 100 dal limite di proprietà su strada comunale, consortile, vicinale,
 - c) per impedimenti di altra natura (attraversamento di fondi di altra proprietà di cui non si ha la disponibilità, ecc.);
- dovrà essere dimostrata l'esistenza di un impianto di smaltimento sul suolo o nel sottosuolo costituito da una vasca settica di tipo Imhoff con dispersione nel terreno mediante subirrigazione o pozzi assorbenti del liquido chiarificato, regolarmente autorizzato dal Comune, dimensionato per ricevere gli scarichi di eventuali nuovi utenti (rapporto utenti/ mc fossa biologica, pozzo perdente);
- l'impianto di smaltimento esistente dovrà avere una capacità di trattamento commisurata al carico inquinante prodotto dal numero dei residenti e a tal fine, a corredo dell'istanza dovrà essere allegata una relazione illustrativa con elaborato tecnico circa il rispetto delle norme in materia contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21/02/1977.

f. Portata e caratteristiche delle reti di scarico e smaltimento delle acque nelle diverse zone del territorio comunale

Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque reflue nelle diverse zone del territorio comunale

Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione.

Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un benessere respiratorio e olfattivo.

I livelli di prestazione, relativi alle portate di scarico degli apparecchi sanitari installati, sono indicati nella norma UNI 9183.

In tutte le destinazioni, incluse quelle agricole, lo smaltimento delle acque reflue, deve rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti in materia.

Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/99 per gli insediamenti urbani e produttivi. In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo e facilmente accessibile pozzetto di ispezione e prelievo.

Al fine di concorrere alla realizzazione di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque, vengono favoriti tutti gli interventi edificatori che prevedono la realizzazione di sistemi di fitodepurazione delle acque reflue, attraverso appositi accordi di programma con gli enti interessati. Tali impianti non necessitano di manutenzione specializzata e consentono risparmi di energia elettrica fino a circa il 60% rispetto a un depuratore a fanghi attivi. Altri elementi a favore della fitodepurazione sono la creazione di un'area verde irrigua e di aspetto piacevole e la possibilità di riutilizzare l'acqua depurata, ricca di nutrienti, per giardini, ecc.

Nelle zone agricole, oltre a quanto prescritto dal presente articolo, dovranno essere applicate le norme specifiche contemplate dal Regolamento Rurale, dal regolamento di gestione del Reticolo idrico minore, ove esistano, nonché dal Regolamento delle risaie della Provincia di Pavia.

3. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

- a. I contenitori (campane, cassonetti, ecc.) per la raccolta differenziata e in generale per il conferimento dei rifiuti urbani su spazio pubblico devono essere fruibili ed accessibili a tutti gli utenti ed operatori e vanno collocati in appositi spazi, denominati piastre ecologiche, che non interferiscano né con la carreggiata stradale né con i passaggi nelle aree pedonali. Nelle strade possono trovare posto sui marciapiedi solo se questi hanno ampiezza di almeno m. 3,50.
- b. E' opportuno contornare questi spazi con siepi sempreverdi o attrezzarli con strutture murarie e/o coperture che ne migliorino l'impatto visivo, ne assicurino massima funzionalità e maggior decoro, li proteggano da vandalismi ed usi impropri.
- c. E' preferibile prevedere anche uno spazio di sosta per l'automezzo destinato alla raccolta, se ci si trova in presenza di una strada di attraversamento.
- d. Le attrezzature per la raccolta differenziata e in generale per il conferimento dei rifiuti urbani possono essere interrati.
- e. Nel caso di servizio di raccolta organizzato "porta a porta", le disposizioni da a. a d. non si applicano e si farà riferimento allo specifico regolamento comunale in vigore, come pure per quanto attiene la gestione ed il conferimento di rifiuti alla piazzola ecologica comunale.

4. Distribuzione dell'energia elettrica

- a. La rete di elettrificazione del territorio comunale, nelle sue nuove estensioni richieste dalle esigenze di approvvigionamento di nuove espansioni del tessuto urbano consolidato, dovrà essere realizzata in sottosuolo.
- b. Le cabine di trasformazione, ove non interrabili in tutto o in parte per ragioni tecniche, dovranno essere inglobate negli erigendi fabbricati o realizzati fuori terra con l'obbligo di provvedere a mitigare l'impatto visivo sia accostando quanto più possibile il manufatto ad altri fabbricati esistenti o previsti che mascherandolo idoneamente con alberature e/o arbusti.
- c. La rete di elettrificazione, ivi compresa quella per l'illuminazione pubblica, nel tessuto urbano consolidato del territorio comunale individuato dallo strumento urbanistico generale dovrà essere progressivamente riposizionata in sottosuolo anche per le tratte ancora aeree.

5. Distribuzione del gas

- a. La rete di distribuzione del gas nel territorio comunale, nelle sue nuove estensioni richieste dalle esigenze di approvvigionamento di nuove espansioni del tessuto urbano, dovrà essere realizzata direttamente dalla società concessionaria preposta incaricata dal Comune, con spese a carico degli interventori in dette espansioni.

6. Ricarica dei veicoli elettrici

- a. Una stazione di ricarica è un'infrastruttura costituita da uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici e ibridi comunemente chiamati "colonnine di ricarica".

Ad esse si applica la normativa IEC 61851-1 che ammette 4 diverse modalità per la ricarica dei veicoli, e precisamente:

- Modo 1: Ricarica lenta (6-8 h) a 16 A, (corrente alternata) ammessa solamente in ambiente domestico privato. È possibile utilizzare una semplice presa domestica o una presa industriale fino a 32 A.
- Modo 2: Ricarica lenta (6-8 h) a 16 A, (corrente alternata) ammessa in ambiente domestico e pubblico. Sul cavo di alimentazione del veicolo è presente un dispositivo denominato Control Box (Sistema di sicurezza PWM) che garantisce la sicurezza delle operazioni durante la ricarica. Le prese utilizzabili sono quelle domestiche o industriali fino a 32 A.
- Modo 3: Ricarica lenta (6-8 h) a 16 A o mediamente rapida (30 min – 1 h) a 63 A, 400V (Modalità con sistema di sicurezza PWM), ammessa in ambiente domestico e pubblico. La ricarica deve avvenire tramite un apposito sistema di alimentazione dotato di connettori specifici.
- Modo 4: Ricarica ultra rapida (5-10 min) in corrente continua fino a 200 A, 400 V, ammessa solamente in ambiente pubblico. Con questo sistema è possibile ricaricare i veicoli in alcuni minuti, il caricabatterie è esterno al veicolo.

- b. In tutto il territorio comunale si prescrive:

- Modo 1, 2, 3 : è obbligatorio prevedere nelle nuove costruzioni a destinazione residenziale e/o terziario-direzionale la dotazione di almeno n° 1 presa esterna o interna all'autorimessa, con una di queste modalità di ricarica;
- Modo 2, 3, 4 : è obbligatorio prevedere nelle nuove costruzioni in tutto o in parte a destinazione commerciale ed industriale la dotazione di almeno n° 1 presa interna e n° 1 esterna nel parcheggio pubblico o di uso pubblico(standard), con una di queste modalità, che consenta le operazioni di ricarica;

7. Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento a servizio degli edifici

Il Comune potrà procedere, autonomamente o in consorzio con altri Comuni o in accordo con soggetti privati in occasione di interventi convenzionati per nuovi insediamenti nel territorio comunale, alla realizzazione di

impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento a servizio degli edifici.

8. Telecomunicazioni

- a. Su tutto il territorio comunale è autorizzata l'installazione di antenne e tralicci per la telefonia radio-mobile (cellulare) e per tecnologie analoghe previa valutazione preventiva del loro inserimento paesaggistico, laddove prescritto.
- b. Dove è possibile l'installazione delle antenne dovrà sfruttare il supporto di manufatti esistenti.
- c. L'installazione di eventuali tralicci dovrà avvenire con modalità e soluzioni atte a mitigare al massimo l'impatto paesaggistico evitando i crinali e punti troppo esposti.
- d. Nel caso di richieste di installazione di tralicci da parte di operatori diversi nel territorio comunale, gli stessi devono essere possibilmente localizzati nello stesso sito e deve essere ricercata, salvo impedimenti di natura tecnica, l'unificazione degli apparati su di un unico traliccio.

9. Rete di illuminazione pubblica

- a. La rete di illuminazione pubblica del territorio comunale, nelle sue nuove estensioni richieste dalle esigenze di approvvigionamento di nuove espansioni del tessuto urbano consolidato, dovrà essere realizzata in sottosuolo.
- b. Tutte le strade, le piazze, gli spazi ed i percorsi pedonali e ciclabili all'interno dei centri abitati devono essere dotati della rete di illuminazione pubblica. La scelta delle tecnologie d'impianto sarà effettuata dal Comune.
- c. La rete di elettrificazione per l'illuminazione pubblica, nel tessuto urbano consolidato del territorio comunale individuato dallo strumento urbanistico generale dovrà essere progressivamente riposizionata in sottosuolo anche per le tratte ancora aeree.
- d. Nella viabilità del territorio comunale è richiesta una buona illuminazione soprattutto in corrispondenza degli incroci e dei passaggi pedonali.

10. Illuminazione esterna negli spazi privati a fruizione pubblica e/o collettiva

- a. Gli accessi, le rampe, gli spazi comuni di circolazione esterni al fabbricato devono essere serviti di impianto di adeguata illuminazione notturna, azionato con sistema "crepuscolare", anche temporizzato e con sistema di alimentazione a pannelli fotovoltaici.
- b. Particolare cura dovrà essere posta nei fabbricati o complessi di fabbricati privati anche aperti al pubblico, di interesse generale e/o di fruizione collettiva (strutture turistico/ricettive, commerciali, di ristorazione, sportive e per il tempo libero, stazioni di servizio, ambulatori, cliniche, ospedali, ecc) per assicurare adeguati livelli di fruizione notturna in sicurezza e/o per possibili emergenze.

Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

1. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

- a. I proprietari devono mantenere costantemente gli immobili di cui sono titolari (aree, manufatti ed edifici) in condizioni di salubrità, decoro, sicurezza ed igiene e contribuiscono, con i propri interventi edilizi a determinare e testimoniare la qualità e l'immagine complessiva dei luoghi intesi come proprio habitat di vita e di lavoro.
- b. Negli interventi sulle aree e sul patrimonio edilizio esistente dovrà essere posta particolare cura nella conservazione anche di eventuali habitat della fauna e della flora locale. In particolare dovranno essere salvaguardate le condizioni di nidificazione delle specie di animali protetti (es. rondini, rondoni, balestrucci, ecc) ai sensi della L. 157/90.
- c. Nel caso di interventi urgenti autonomamente effettuati dal proprietario o altro avente causa e rivolti alla eliminazione di parti pericolanti di una costruzione, dovrà essere inoltrata contestuale comunicazione al Comune.
- d. Ove gli immobili interessati dagli interventi di cui alla lettera c. prospettino su spazi pubblici o di uso pubblico, saranno effettuate direttamente a cura e spese del proprietario anche le preventive operazioni di transennatura della zona. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui al punto 7 del Capo II del presente Regolamento
- e. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, il Sindaco può imporre ai proprietari la loro sistemazione od occultamento visivo.
- f. Gli immobili che in tutto o in parte fossero dismessi dall' uso devono essere resi inaccessibili a cura dei titolari della proprietà mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisoriale che devono rendere inaccessibili ed impraticabili gli spazi interni ed esterni dismessi. In caso di inadempienza anche a seguito di provvedimento motivato del Comune, questi alla scadenza del termine prescritto procederà agli interventi necessari, in danno alla proprietà, al fine di rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili dismessi.
- g. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e di sicurezza urbana sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica o la sicurezza socio-ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti, di cui al punto 7 del Capo II del presente Regolamento
- h. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce, nei limiti di quanto nelle sue possibilità e prerogative istituzionali, le iniziative che, nella progettazione degli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti, sono rivolti a migliorare la qualità dell'ambiente urbano.
- i. Il progetto di recupero e riqualificazione degli edifici deve essere corredato, laddove necessario per la particolarità dei luoghi ovvero per il rapporto diretto degli stessi con gli spazi pubblici, dal progetto di sistemazione delle aree esterne comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, le aree a verde, gli impianti tecnologici, l'arredo, l'illuminazione e le urbanizzazioni che si rendono necessarie di cui deve essere garantita la puntuale e contestuale realizzazione.

- j. Il progetto deve altresì fornire, nel dettaglio grafico, precise indicazioni sui colori e i materiali da impiegarsi.

2. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

- a. In tutto il territorio comunale, nei manufatti ed edifici esistenti di significato storico o/e architettonico e/o testimoniale riconosciuto dallo strumento urbanistico generale comunale e dai suoi piani attuativi di recupero, vanno salvaguardate o, se eccessivamente ammalorate, sostituite con manufatti di pari disegno e materiale:
- le parti in materiale lapideo (rivestimenti, portali, balconi, davanzali, scale, colonne, murature, pozzi, fontane, vasche, mangiatoie ecc.);
 - le decorazioni, i fregi, i dipinti ed affreschi, i graffiti, le lapidi, gli stemmi, i bassorilievi, le statue, ecc. (in pietra, in gesso, in cemento o in legno);
 - le cancellate, le inferiate, le opere e strutture in ferro battuto
 - le parti e strutture lignee (portoni, persiane, antoni esterni ed ante interne, serramenti, gronde, orditura principale e secondaria dei tetti, ecc.).
- b. I necessari interventi manutentivi o di recupero e/o restauro del manufatto e dell' edificio non devono consentirne la distruzione, la mascheratura, l' asportazione o la tinteggiatura che non siano espressamente previste nel progetto autorizzato.
- c. È assolutamente vietato porre in essere degli interventi che rechino pregiudizio ad elementi architettonici esistenti sulle facciate e che ne impoveriscano l'importanza.
- d. Per gli eventuali fronti ciechi esistenti negli edifici per rispetto delle edificazioni su aree limitrofe, si possono prevedere elementi di ornamento ed arricchimento estetico dei fronti medesimi mediante l'uso di essenze arboree e/o arbustive rampicanti oppure attraverso disegni o decori complanari impiegando materiali o colori coerenti con le restanti fronti e con il contesto edilizio storico circostante.

3. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

- a. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti e poste a confine di pubblici passaggi o comunque di percorsi di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare aggetti di sporgenza maggiore di cm. 10 al di sotto della quota di m. 4,00, misurata a partire dal piano di calpestio del passaggio pubblico o comune.
- b. La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi, per le tende e per qualsiasi oggetto, anche se provvisorio o stagionale, di qualunque materiale esso sia costituito.
- c. Balconi e pensiline posti a confine di strade o di pubblici passaggi o comunque di percorsi di uso comune (anche se di proprietà privata) debbono essere posti ad un'altezza minima di m. 4,00 dall'eventuale marciapiede rialzato. Nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l'altezza minima è di m. 4,20 dal piano di calpestio. Tale altezza è ridotta ad un minimo di mt. 2,50 nel solo caso di realizzazione di pensiline a protezione dell'ingresso di edifici esistenti.
- d. Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico per oltre m. 1,50 e non debbono comunque mai superare la larghezza dell'eventuale marciapiede.

4. Allineamenti degli edifici

- a. Nelle zone urbane consolidate, per i nuovi edifici o negli interventi di demolizione con ricostruzione, ampliamento e sopralzo di edifici esistenti, ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici stabilite dallo strumento urbanistico generale o, in mancanza, dal D.I.M. 1444/68 Codice Civile nonché delle distanze dalla viabilità stabilite dal Codice della Strada, in sede di provvedimento amministrativo può essere imposta per i medesimi il rispetto degli allineamenti già definiti dai limitrofi edifici esistenti verso spazi pubblici e/o di uso pubblico.

5. Piano del colore

- a. Sulle facciate dei manufatti e degli edifici, sia esistenti che di nuova realizzazione, le tinteggiature, gli intonaci, le decorazioni e gli eventuali materiali di rivestimento ed ornamento presenti o consentiti, devono assicurare un insieme estetico e cromatico armonico lungo tutta la loro estensione.
- b. Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.
- c. Non possono essere utilizzate tutte le tinte fluorescenti, il nero e, negli altri colori, le tinte particolarmente forti ove in contrasto con il contesto.
- d. Al fine di valutare l'armonizzazione e la compatibilità dei colori dei manufatti con l'ambito in cui si collocano, in tutte le zone è prescritta la campionatura preventiva che verrà approvata dall'UTC a seguito di sopralluogo effettuato eventualmente anche con le Commissioni Edilizia e/o del Paesaggio.
- e. Qualora i rivestimenti, i decori o le tinte delle fronti e/o anche di singoli elementi di facciata degli edifici di nuova costruzione o esistenti presentino incompatibilità e contrasto con il contesto o un aspetto indecoroso, siano malconservate o costituiscano pregiudizio per la pubblica incolumità, con provvedimento motivato del Comune può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, la manutenzione, la rimozione e quant'altro ritenuto utile e necessario fissando un congruo termine per l'esecuzione.

6. Coperture degli edifici

- a. Le coperture degli edifici ricadenti nelle zone di carattere e/o valore storico dovranno essere mantenute, in linea di principio, nelle loro caratteristiche geometriche, tipologiche, materiche e cromatiche originarie, fatte salve le possibilità di modifiche consentite dallo strumento urbanistico generale o da un piano di recupero o, ancora, dalla legislazione in materia di recupero dei sottotetti ai fini abitativi.
- b. I manti delle coperture saranno realizzati anch'essi in armonia con le tradizioni, tipologiche, materiche e cromatiche originarie dei luoghi.
- c. Le coperture, nelle loro falde e parti visibili dagli spazi pubblici circostanti, non dovranno essere interessate dall'installazione di

7. Illuminazione pubblica

- a. La scelta della tipologia e disegno del corpo illuminante sarà effettuata dal Comune, anche in modo differenziato in relazione alle diverse connotazioni specifiche dei luoghi (centro storico, tessuto consolidato, zone commerciali e produttive, parcheggi, ecc.) e della presenza di particolari valori storici e/o paesaggistici da salvaguardare.
- b. Lungo le strade le altezze dei corpi illuminanti potranno cambiare anche in ragione delle specifiche esigenze di illuminazione. Se collocati in tutto o in parte sulle facciate degli edifici, i corpi illuminanti dovranno essere posizionati senza interferire con le qualità storico/architettoniche che fossero presenti su di essi .
- c. Lungo i percorsi ciclo-pedonali l'altezza del punto luce su palo è consigliabile sia non superiore a m. 3,00.
- d. La distanza tra i punti luce è strettamente correlata alla loro altezza e alle caratteristiche tecniche dei corpi illuminanti, nonché al contesto in cui sono collocati (materiali di rivestimento della strada e degli edifici, assorbimenti o riflettenti, presenza di vegetazione).
- e. Sono da privilegiare, nella scelta delle tecnologie dei corpi illuminanti, quelle a basso consumo energetico con alimentazione da fonti rinnovabili.
- f. Le soluzioni adottate per l'illuminazione dovranno comunque tener conto dei possibili impatti di inquinamento luminoso e della relativa normativa nazionale e regionale, evitando pertanto soluzioni che generino luce diffusa in tutte le direzioni (es. lampioni "a globo" non schermati nella parte superiore).
- g. Sono sempre vietati sistemi fissi di illuminazione a laser o luci del tipo stroboscopico installati all'esterno, su tetti o in altri punti elevati, utilizzati ad esempio come richiamo per segnalare discoteche o centri commerciali.

8. Griglie ed intercapedini

- a. E' fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni di nuova realizzazione o interessate da interventi di manutenzione ordinaria e recupero edilizio estesi all'intero corpo di fabbrica, su qualsiasi terreno, le misure atte sia ad impedire che l'umidità ascendente del terreno raggiunga le fondazioni e le strutture sovrastanti, sia a proteggere i manufatti dalle precipitazioni meteoriche.
- b. Il solaio posto al primo livello agibile degli edifici deve essere distaccato dal terreno a mezzo di intercapedine aerata di altezza non inferiore a 40 cm. e non superiore a cm. 100.
- c. Si deve favorire la massima traspirazione delle murature intonacate con l'impiego di impasti a base di calce ed a basso o nessun contenuto di cemento.
- d. Nei nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, qualora i locali agibili siano spazi destinati all'uso permanente delle persone e risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista un'intercapedine aerata che circonda anche lateralmente detti locali per tutta la parte interrata.

9. Antenne e impianti di condizionamento al servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

a. Antenne televisive

L'installazione di antenne deve rispettare i criteri qui indicati finalizzati a ottenere che gli apparati di ricezione, singoli o collettivi, abbia luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica, della sicurezza e dell'ambiente.

- Non è consentita la loro installazione sulle facciate degli edifici
- Le antenne devono essere installate nel rispetto del D.M. 37/2008 e s.m. e i.a tutela della sicurezza degli impianti. Sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica.
- Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni riguardanti l'intero edificio o anche solo le parti comuni dovrà essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione contestuale o futura dell' antenna, della quale dovrà prevedersi ed indicarsi la localizzazione in sede di presentazione del progetto edilizio.
- Nei condomini ove già esista un impianto centralizzato, è vietata l'installazione di antenne singole.

b. Antenne paraboliche

L'installazione di antenne paraboliche deve rispettare i criteri indicati al presente articolo, finalizzati a ottenere che gli apparati di ricezione, singoli o collettivi, abbiano luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica, della sicurezza e dell'ambiente.

Non è consentita la loro installazione sulle facciate degli edifici

Le antenne paraboliche devono corrispondere a precise dimensioni massime: 120 cm. di diametro per impianti collettivi e 85 cm. di diametro per impianti singoli.

Le antenne dovranno avere idonea colorazione mimetica e devono avere un colore in armonia, secondo l'installazione prescelta, con il manto di copertura o di facciata dell'edificio. Sul disco dell'antenna parabolica è autorizzata la presenza del solo logo del costruttore e/o dell'importatore.

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto del D.M. 37/2008 e s.m. e i.a tutela della sicurezza degli impianti. Sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica.

Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni riguardanti l'intero edificio dovrà essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione contestuale o futura dell' antenna parabolica, della quale dovrà prevedersi ed indicarsi la localizzazione in sede di presentazione del progetto edilizio.

Nei condomini ove già esista un impianto satellitare centralizzato, è vietata l'installazione di antenne paraboliche singole.

c. Impianti di condizionamento

Gli impianti di condizionamento generale degli edifici devono essere collocati in modo tale che non siano visibili dallo spazio pubblico e, per quanto possibile, ospitati in spazi interni. Se le apparecchiature sono installate sulle coperture del fabbricato, sono richieste possibili forme di loro mimetizzazione ed esse devono essere adeguatamente protette contro danni da intemperie e/o da volatili (reti antigrandine e anti-uccelli, ecc.).

Per l'installazione di unità esterne dell'impianto della singola unità immobiliare, sono richieste possibili forme di loro mimetizzazione e, in caso di balconi con balaustra composta di elementi verticali aperti, essa è consentita all'interno del balcone in posizione arretrata, contro la parete del fabbricato ed entro l'altezza massima della balaustra stessa, sempre che le unità abbiano dimensioni ridotte, colore e forma idonei a mimetizzarsi con i materiali di finitura della facciata e/o del balcone.

Gli impianti devono essere collocati in modo tale che il rumore ed il calore, derivanti dal loro funzionamento, non si propaghino alle unità immobiliari del fabbricato.

d. Impianti esterni di trasmissione e/o ricezione delle telecomunicazioni di servizio generale (telefonia e similari)

Gli impianti di trasmissione delle telecomunicazioni devono essere progettati al fine di limitare l'impatto visivo in relazione alle caratteristiche della specifica localizzazione.

Quelli eventualmente posizionati sugli edifici devono avere un'altezza non superiore a m. 5,00 dal punto di appoggio, al fine di minimizzare la percezione visiva delle strutture di ancoraggio e degli elementi radianti.

Quelli da posizionarsi nelle aree libere pubbliche o private devono essere collocati su strutture paliformi, prioritariamente su quelle eventualmente già esistenti. In mancanza di esse, è ammessa la realizzazione di pali a stelo aventi sezione ed altezza limitate. In ogni caso gli impianti devono prevedere opere finalizzate a minimizzare la percezione degli elementi radianti e, preferibilmente, l'interramento di eventuali volumi tecnici.

e. Altri impianti

I pannelli solari, le pompe di calore e gli altri impianti tecnologici di servizio possono sempre essere installati sulle coperture a falde e/o piane degli edifici, con l'accortezza di privilegiare, per quanto possibile, la loro collocazione su falde non visibili dagli spazi pubblici al contorno.

In caso contrario, sono richieste possibili forme di mimetizzazione.

Nelle aree di impianto storico indicate dal PGT, nonché negli edifici monumentali, di pregio architettonico, con valore storico-ambientale individuati nello stesso non devono essere installati sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale e possono sempre essere installati:

- sulle coperture piane non visibili dal piano stradale sottostante;
- sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, in modo che non siano alterate le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. A tal fine gli impianti devono essere collocati in adiacenza alla copertura inclinata o, meglio, integrati in essa.
- in caso di dimostrata impossibilità tecnica i pannelli solari possono essere installati con struttura ad incasso anche sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale.

10. Serramenti esterni degli edifici

- a. Nelle nuove costruzioni, ad eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate, è obbligatorio l'utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media, riferita all'intero sistema (telaio + vetro), non superiore a 2,3 W/m²K e comunque ad i limiti della normativa.
- b. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un'opera di ristrutturazione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, devono essere impiegati serramenti aventi i requisiti di trasmittanza sopra indicati.
- c. Per quanto riguarda i cassonetti, questi dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere a tenuta.

11. Insegne commerciali, mezzi pubblicitari in spazi pubblici o privati prospettanti su di essi

a. Insegne e pannelli luminosi

- L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari, a carattere permanente o comunque per un periodo superiore ad 1 anno, in spazi pubblici o privati prospettanti su di essi deve essere autorizzata dal Comune con specifico provvedimento di assenso edilizio.
- L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
- Le insegne devono essere posizionate preferibilmente nella parte superiore della vetrina e inserite nell'apposita cartella se esistente.
- Le insegne a bandiera sporgenti dal corpo dell'edificio non possono essere collocate nelle aree di impianto storico, come individuate dal vigente strumento urbanistico.
- I pannelli luminosi a messaggio variabile non possono essere collocati nelle aree di impianto storico, come individuate dal vigente strumento urbanistico, ad esclusione di quelli destinati a finalità di pubblica utilità approvati dall'Amministrazione comunale.

b. targhe, orologi e lapidi

- L'apposizione di targhe, orologi e lapidi su pareti di fabbricati di proprietà privata che sono prospicienti a strade ed a spazi pubblici, deve essere preventivamente autorizzata dalla struttura comunale competente.
- Le caratteristiche di forma, colore e dimensioni, devono armonizzarsi con quelle dell'edificio su cui sono posizionate, uniformandosi a quelle esistenti nella zona.
- Gli amministratori di condominio devono affiggere, stabilmente, nei pressi dell'entrata dell'edificio amministrato, una targa di piccole dimensioni, contenente i propri dati ed il recapito, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza.
- Le targhe professionali devono avere dimensioni non superiori a m. 0,40 x m. 0,30. Nelle aree di impianto storico, come definite dal vigente strumento urbanistico, devono essere

realizzate con materiali tradizionali: metallo, ottone, cristallo, marmo o altro materiale lapideo e devono essere preferibilmente inserite in apposite bacheche.

- Le targhe non devono prevedere forme di illuminazione diretta o indiretta.
- Non è soggetto ad alcun provvedimento l'installazione di targhe, piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi e similari su edifici o manufatti privati, non prospicienti o visibili da strade o altri spazi pubblici, salvo che l'edificio o il manufatto non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04.

12. Cartelloni pubblicitari

- a. I cartelloni pubblicitari, costituiscono parte integrante del disegno della città, influenzandone il carattere dei luoghi, e non devono costituire percezione prevalente dell'ambiente.
- b. La collocazione di insegne e cartelli pubblicitari deve essere tale da non ostacolare o impedire l'accessibilità e la fruibilità dello spazio pubblico; devono inoltre essere posizionati ad un' altezza tale da consentire la lettura delle informazioni a tutti gli utenti.
- c. I cartelloni pubblicitari installati nelle aree adiacenti alla viabilità non devono costituire intralcio alla circolazione, ostacolo alla visibilità, ed impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici.
- d. I cartelloni pubblicitari di dimensioni superiori a m. 2,00 x m. 1,40 non possono essere collocati:
 - nelle aree di impianto storico, come individuate del vigente strumento urbanistico;
 - in prossimità di edifici o aree vincolate come beni culturali, dai quali dovranno comunque distare non meno di 50 mt., salvo che si tratti di cartelloni dedicati ai medesimi o ad iniziative ed eventi programmati nei medesimi.

13. Muri di cinta

- a. Per muri di cinta si intendono i manufatti edilizi delimitanti spazi pubblici e/o privati realizzati in muratura piena in tutto la loro altezza.
- b. Se costituiscono testimonianza, anche isolata, di antichi tracciati viari e di tecniche costruttive del passato di riconosciuto significato culturale e manifatturiero, nonché siano parte integrante di insediamenti e tipologie storiche (antiche fortificazioni, al contorno di parchi e ville d'epoca, ecc.), essi vanno conservati e salvaguardati attraverso le opportune ed appropriate tecniche di restauro, anche strutturale.

14. Beni culturali ed edifici storici

Beni Culturali - Salvaguardia dei manufatti ed edifici vincolati

- a. In tutto il territorio comunale, nei manufatti ed edifici esistenti di significato storico e/o architettonico e/o testimoniale riconosciuto e vincolato dalla Soprintendenza, fatte salve migliori e cogenti sue determinazioni nello specifico, vanno salvaguardate in linea di massima:
 - le parti originarie in materiale lapideo esterne ed interne (rivestimenti, portali, balconi, davanzali, scale, colonne, murature, pozzi, fontane, vasche, ecc.);
 - le decorazioni, i fregi, i dipinti ed affreschi, i graffiti, le lapidi, gli stemmi, i bassorilievi, le

statue, ecc. (in pietra, in gesso, in cemento o in legno);

- le cancellate, le inferiate, le opere e strutture in ferro battuto;
- le parti e strutture lignee (portoni, persiane, antoni esterni ed ante interne, serramenti, gronde, orditura principale e secondaria dei tetti, ecc).

In caso di sostituzione per via dell'eccessivo deterioramento di queste parti edilizie, si dovrà provvedere alla realizzazione/produzione dei nuovi manufatti nel rispetto del disegno originario, fatte sempre salve diverse e motivate determinazioni di merito della Soprintendenza.

Requisiti specifici dei materiali di finitura dei manufatti e degli edifici nel Centro storico

- a. Nel Centro storico individuato dallo strumento urbanistico sulle facciate dei manufatti e degli edifici esistenti, anche in caso di demolizione e ricostruzione, le tinteggiature, gli intonaci, le decorazioni e i materiali di rivestimento ed ornamento presenti o previsti, devono conformarsi alle tipicità materiche, alle tradizioni formali e alle tecniche di posa consolidate dalla tradizione locale, per conseguire un armonico insieme estetico e cromatico in tutta l'articolazione planivolumetrica dei manufatti e degli edifici e per assicurare ad essi sia una propria specifica spiccata identità, sia un adeguato livello di omogeneità formale, estetica ed architettonica con i manufatti e gli edifici circostanti.
- b. Al fine di valutare l'armonizzazione e la compatibilità dei manufatti e degli edifici con l'ambito in cui si collocano, è prescritta la campionatura a cantiere, preventiva al loro utilizzo o esecuzione, dei materiali e dei colori che si vogliono impiegare perchè sia approvata dall'Ufficio Tecnico comunale a seguito di sopralluogo, da effettuarsi eventualmente anche congiuntamente alla Commissione del Paesaggio.

➤ Finiture esterne delle facciate

Unitamente all'aspetto cromatico complessivamente presente sull'edificio, particolare attenzione deve essere posta anche alla finitura, omogeneità materica e uniformità estetica dei materiali impiegati e delle tecniche applicative adottate nell'opera di recupero dei manufatti che dovranno fare riferimento alle caratteristiche tipologiche e stilistiche dell'edificio e dell'intorno costruito.

Sono tassativamente vietati gli intonaci plastici e, per gli altri tipi, la stesura "bucciata" e "graffiata", nonchè rivestimenti in piastrelle.

➤ Decorazioni e fregi

Gli affreschi, i graffiti, le modanature ed in genere le decorazioni, in rilievo o meno, dovranno essere puliti, restaurati e lasciati a vista, senza interventi integrativi delle eventuali parti mancanti.

➤ Lapidi e targhe

Lapidi, targhe ed iscrizioni di antica data presenti sulle facciate dovranno essere mantenute in sito, pulite e lasciate a vista, eventualmente restaurate e protette con prodotti trasparenti specifici. Le insegne e le installazioni pubblicitarie dovranno essere consone ai caratteri ed agli elementi architettonici dell'edificio ed essere collocate in posizione non dominante rispetto all'edificio (per es. balconi, tetti, ecc.) e su parti architettoniche significative delle facciate.

➤ Basamenti e zoccolature

I basamenti in bugnato dovranno essere mantenuti o ricostituiti come in origine. Ove non preesistenti e ove se ne ravvisi l'opportunità perchè consoni al carattere architettonico

dell'edificio e del suo intorno costruito, potranno essere realizzati secondo foggia e materiali tipici della tradizione locale.

Le originarie zoccolature a piè di facciata dovranno essere mantenute e trattate per la loro conservazione. Nel caso dovessero essere realizzate ex novo per protezione delle murature, dovrà preferibilmente essere rispettato l'impiego di materiali lapidei tipici della tradizione locale o di semplice intonaco di calce a spessore maggiorato, lisciato e tinteggiato con vernici idrorepellenti ma respiranti.

➤ Condutture esterne

Nell'occasione di interventi anche di sola ritinteggiatura delle facciate, le condutture, le canalette ed i cavi esterni di impianti tecnologici, collocati in vista sulle diverse fronti degli edifici, se lesivi della qualità e dell'immagine degli stessi, dovranno essere rimossi ed installati per quanto possibile sotto traccia o collocati in posizioni più idonea e in maggior armonia con la composizione della facciata.

➤ Serramenti e oscuranti

I serramenti e gli eventuali oscuranti di porte, porte-finestre e finestre dovranno, per quanto possibile, conservare i caratteri ed il disegno dell'epoca originaria dell'edificio, escludendo comunque colori e moduli costruttivi estranei ai caratteri dell'edificio; di norma saranno contenuti nella luce del vano murario preesistente salva l'opportunità di ridimensionare il vano medesimo, assecondandone la forma, per ragioni di maggior coerenza con le originarie partiture della facciata.

I serramenti dovranno essere di legno naturale mordenzato scuro, alluminio o PVC simil-legno a tinte scure. Le parti in ferro saranno finite con colorazioni nella gamma delle terre, dei bruciati, dei grigi scuri e del nero, sempre con effetto opaco.

Sono tassativamente vietati gli oscuranti esterni ad avvolgibili (tapparella) e a pacchetto (veneziana).

In linea generale dovranno essere utilizzati oscuranti esterni a persiana del tipo ad anta incernierata escludendosi l'impiego di quelle scorrevoli, salvo quanto previsto per il piano terreno o rialzato.

Per le finestre al piano terra o rialzato degli edifici con l'affaccio diretto su marciapiedi, spazi pubblici o di uso pubblico è sempre consentito l'impiego di oscuranti interni, ma è vietata la rimozione delle persiane preesistenti che, se ad anta incernierata, potranno essere sostituite con quelle scorrevoli.

Gli oscuranti esterni ad anta piena sono consentiti solo se preesistenti o se giustificati da esigenze di omogeneità con l'intorno edificato esistente.

Non è consentita la nuova installazione di inferriate.

➤ Cornici, davanzali e soglie

Le cornici di porte e finestre, le soglie, i davanzali, ecc., dovranno restare quelli originari o, se sostituiti, rifatti uguali ai precedenti per materiale e foggia.

Ove inesistenti ma ritenuti compatibili con le caratteristiche costruttive, architettoniche e materiche dell'edificio, potranno essere posati utilizzando materiale lapideo con fogge comunemente presenti nell'intorno costruito.

➤ Balconi e logge

I balconi, i ballatoi e le logge, nonché le relative ringhiere, parapetti o balaustre di protezione, dovranno rimanere quelle originarie ed essere consolidate e restaurate, o se sostituite, rifatte

con materiale e foggia uguali ai precedenti e comunque adeguati alle caratteristiche costruttive e materiche dell'edificio.

E' ammessa, nella realizzazione di nuove portefinestre con parapetti in ferro e poggiali in pietra di ridotte dimensioni e foggia secondo le tipologie in uso o già presenti nell'intorno costruito e consone alle caratteristiche costruttive, architettoniche e materiche dell'edificio.

➤ Gronde

Le gronde dovranno essere mantenute di dimensione e materiale originale indipendentemente dalla struttura del tetto, anche qualora questa venisse sostituita.

➤ Canali e pluviali

➤ Canali di gronda e pluviali di discesa dovranno essere di sezione tonda, in rame o lamiera di ferro zincato verniciato o di acciaio verniciata opaca, escludendo l'impiego di materiali plastici o in fibrocemento.

➤ Portoni

I portoni di pregio in legno e ferro dovranno essere per quanto possibile mantenuti in sito e recuperati.

Se sostituiti, i nuovi portoni dovranno essere realizzati con analoga tipologia e disegno, nonché di identico materiale di quelli originali.

La realizzazione di nuovi portoni o la sostituzione di portoni preesistenti non di pregio, dovranno prevedere l'impiego di materiali e fogge secondo la tradizione locale e consoni alle caratteristiche costruttive, architettoniche e materiche dell'edificio.

➤ Androni e cassettoni

Gli androni dovranno mantenere l'aspetto originario. Fregi, stucchi e decorazioni dovranno essere recuperati.

E' vietata l'eliminazione dei solai originali in legno. Se gravemente ammalorati, per necessità statiche potranno essere strutturalmente abbinati e anche sostituiti con solai in latero-cemento ma mantenendo all' intradosso l'impiego dei materiali e l'aspetto di quello originario.

I cassettoni in legno, se di pregio, dovranno sempre essere restaurati.

➤ Coperture e comignoli

Il manto di copertura dovrà essere sempre in coppi di materiali, foggia e colori tradizionali tipici della zona e consoni al carattere architettonico dell'edificio.

Manti di copertura si caratteristiche diverse dovranno essere obbligatoriamente sostituiti e uniformati alle stesse disposizioni in caso di interventi anche di sola manutenzione straordinaria estesi all'intero tetto.

I comignoli esistenti, se di materiale e foggia tradizionali, dovranno essere conservati e potranno essere sostituiti solo in caso di dimostrate necessità di adeguamento tecnico funzionale.

In tal caso sarà d'obbligo realizzare nuovi comignoli di materiale, foggia e proporzioni del tutto simili a quelli preesistenti.

E' vietata l'installazione di comignoli o in tutto o in parte prefabbricati: ove già esistono, è fatto obbligo procedere alla loro eliminazione e sostituzione con altri di materiale e foggia secondo tradizione locale, anche in caso si proceda alla sola ricorso del manto di copertura del tetto.

➤ Lucernari e abbaini

E' ammesso il rifacimento e/o la realizzazione di lucernari, finestre in falda e abbaini alle seguenti condizioni:

- per quelli preesistenti, nel caso di rifacimento si dovranno riproporre le dimensioni e tipologie originarie salvo gli ampliamenti che si rendessero obbligatori nel caso non si raggiunga, per locali principali o accessori da rendere agibili, il R.A.I. richiesto, nel qual caso gli incrementi delle dimensioni dovranno essere quelle strettamente necessarie per garantirne il raggiungimento;
- per nuovi lucernari, finestre in falda e abbaini non dovrà essere superata la superficie complessiva di 1/3 rispetto a quella della falda in cui si collocano e dovranno essere realizzati nella parte di falda posta al di sopra di una quota interna netta dal pavimento finito del piano sottotetto di m. 2,00;
- gli abbaini dovranno avere la copertura a due falde e colmo con innesto nel tetto a quota inferiore di quella del colmo della falda in cui si collocano, un arretramento di almeno m. 1,00 rispetto al filo di facciata e larghezza massima lorda non superiore a m. 1,50;
- la realizzazione di nuovi lucernari, finestre in randa e abbaini dovrà mantenere inalterate, là dove prescritto, le quote della falda in cui si collocano.

➤ Vetrine ed insegne

I serramenti di vetrina dovranno, di norma, essere arretrati rispetto al filo di facciata e contenuti nella luce del vano murario assecondandone la forma.

Unicamente nel caso di vani murari esistenti non conformi, per disegno e dimensioni, alle caratteristiche architettoniche originali e/o ad un ordinato assetto compositivo della facciata, saranno ammesse modifiche dimensionali e di forma dei vani stessi e ai serramenti di vetrina, comprensivi di cartelle, imbotti, ecc., per armonizzarle alle connotazioni proprie del prospetto esistente.

Il colore del serramento di vetrina dovrà essere uguale a quello degli altri serramenti in facciata.

Sono ammesse le serrande a maglia larga, mentre è preclusa l'installazione di quelle cieche. Quelle già installate devono essere sostituite obbligatoriamente in occasione di interventi di manutenzione straordinaria che interessino anche soltanto la porzione di facciata corrispondente all'unità immobiliare che ospita le vetrine.

E' auspicata l'installazione di vetri antisfondamento di sicurezza in alternativa alla serranda, con telaio occultato all'esterno della luce del vano. In caso di telaio in vista, dovrà prevedersi la sua realizzazione con l'impiego esclusivo di legno naturale mordenzato scuro, alluminio simil-legno a tinte scure o ferro finito con colorazioni nella gamma delle terre, dei bruciati, dei grigi scuri e del nero, con effetto opaco.

Le insegne luminose di qualsiasi colore e fattezze sono vietate, mentre sono consentite insegne pittoriche su muratura e su vetro o su altri materiali, illuminate da esterno (con faretti o altro)

➤ Antenne televisive

L'installazione di antenne deve rispettare i criteri qui indicati finalizzati a ottenere che gli apparati di ricezione, singoli o collettivi, abbia luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica, della sicurezza e dell'ambiente.

Non è consentita la loro installazione sulle facciate degli edifici

Le antenne devono essere installate nel rispetto del D.M. 37/2008 e s.m. e i.a tutela della

sicurezza degli impianti. Sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici.

Negli edifici restaurati o ristrutturati successivamente all'approvazione del presente Regolamento dovrà essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione contestuale o futura dell' antenna, della quale dovrà prevedersi ed indicarsi la localizzazione in sede di presentazione del progetto edilizio.

Nei condomini ove già esista un impianto centralizzato, è vietata l'installazione di antenne singole.

➤ Antenne paraboliche

L'installazione di antenne paraboliche deve rispettare i criteri indicati al presente articolo, finalizzati a ottenere che gli apparati di ricezione, singoli o collettivi, abbiano luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica, della sicurezza e dell'ambiente storico.

Non è consentita la loro installazione sulle facciate degli edifici

Le antenne paraboliche devono corrispondere a precise dimensioni massime: 120 cm. di diametro per impianti collettivi e 85 cm. di diametro per impianti singoli.

Le antenne dovranno avere idonea colorazione mimetica e devono avere un colore in armonia, secondo l'installazione prescelta, con il manto di copertura o di facciata dell'edificio. Sul disco dell'antenna parabolica è autorizzata la presenza del solo logo del costruttore e/o dell'importatore.

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto del D.M. 37/2008 e s.m. e i.a tutela della sicurezza degli impianti. Sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici.

Negli edifici che saranno restaurati o ristrutturati anche solo nelle parti comuni successivamente all'approvazione del presente regolamento dovrà essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione contestuale o futura dell' antenna parabolica, della quale dovrà prevedersi ed indicarsi la localizzazione in sede di presentazione del progetto edilizio, unitamente alle opere di mitigazione ambientale.

Nei condomini ove già esista un impianto satellitare centralizzato, è vietata l'installazione di antenne paraboliche singole.

➤ Elementi di arredo mobili negli spazi pubblici e/o privati di interesse generale

Sono elementi di arredo per gli ambiti urbani collettivi pubblici e/o privati di interesse generale, per lo più con funzioni di:

a. attrezzatura a carattere permanente degli spazi (panchine, fontanelle, lampioni, rastrelliere per biciclette, ecc.) o per ragioni estetiche di ornamento del luogo (fioriere, ecc.);

b. attrezzatura temporanea delle aree assegnate ai pubblici esercizi, quali dehors, tavoli, panche, sedie, ombrelloni per soddisfare esigenze per lo svolgimento di servizi per attività e manifestazioni (gazebo, ecc.), facilmente rimovibili al termine del periodo di autorizzazione.

Devono sempre essere ben mantenuti da chi è titolare del possesso e dell'uso gestionale.

Le attrezzature di cui alla lettera **a.** devono essere di forme, materiali e colori coerenti con il contesto urbano ed architettonico di valore storico e non devono comportare pregiudizio alla facile frequentazione del luogo in cui si collocano (piazze o vie pedonali o carrabili).

In particolare:

- non devono comportare danno permanente, compromissione alle pavimentazioni o pregiudizio funzionale e di accessibilità alle apparecchiature delle reti tecnologiche fuori terra o ad eventuali sottoservizi dei luoghi su cui sono collocati;
- non devono costituire fattore di marcato contrasto estetico e/o cromatico con le facciate di eventuali edifici posti in prossimità e di riconosciuta rilevanza storico-architettonica;
- tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere dovranno essere posizionati in modo da non impedire o limitare eccessivamente la libera circolazione di pedoni e mezzi autorizzati;
- le fioriere dovranno essere mantenute sempre in condizioni di decoro da chi è deputato alla manutenzione e cura delle essenze arbustive e/o floreali poste a dimora.

15. Cimiteri monumentali e storici

Il cimitero comunale, in quanto storico e sottoposto alle disposizioni della L.igs. 42/2004 e s.m. e i., dovrà rispettare le prescrizioni che la Sovrintendenza esprimerà in merito ai progetti di qualsiasi intervento edilizio che il Comune programmerà su di esso.

16. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

- a. Tutti gli interventi edilizi dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nelle normative vigenti.
- b. Per gli interventi con affaccio su spazi pubblici sia di nuova edificazione, sia di ampliamento e ristrutturazione, che modifichino l'aspetto esteriore, si raccomanda la preventiva verifica delle vigenti norme UNI sui criteri di prevenzione del crimine nella pianificazione urbanistica e progettazione edilizia, aventi lo scopo di sottrarre spazio al crimine ed indurre una miglior percezione di sicurezza nei cittadini. In particolare, per la pianificazione urbanistica in generale e per gli edifici residenziali, i negozi e gli uffici si dovranno tenere in considerazione le seguenti norme: UNI EN 14383-1, UNI CEN/TR 14383-2, UNI CE N/TS 14383-3 e UNI CEN/TS 14383-4.

Capo VI Elementi costruttivi

1. Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
 - a. Tutti gli interventi edilizi (a partire da quelli di manutenzione straordinaria) devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, secondo i criteri di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità, con soluzioni conformi alla normativa in materia di Superamento ed Eliminazione delle Barriere Architettoniche e secondo le indicazioni di buone prassi. La progettazione dovrà garantire i requisiti di Accessibilità, Visitabilità, Adattabilità, con le modalità, i criteri e le prescrizioni previsti dalle normative vigenti.
 - b. Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva ecc...), ovvero per l'utenza ampliata, la progettazione sarà orientata non solo all'applicazione della norma, ma anche ai criteri di Progettazione Uni- versale di cui alla convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità ratificata con L. n. 18 del 3 marzo 2009.
 - c. Tutti gli edifici oggetto di intervento devono essere Visitabili, e Adattabili oltre che Accessibili, secondo le indicazioni normative vigenti. Solo per gli edifici residenziali con non più di quattro alloggi, è richiesto unicamente il requisito di Adattabilità. Al fine di migliorare l'Accessibilità negli edifici esistenti in caso di necessità motivate da specifiche disabilità, sono consentite deroghe agli Articoli della Parte Quarta, Titolo II (Conformazione e dotazioni degli edifici, delle unità immobiliari e norme igieniche).
 - d. In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di Visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico.
 - e. I condomini residenziali favoriscono le miglorie per l'Accessibilità, privilegiando, ove possibile, le soluzioni fruibili dal maggior numero di persone.
 - f. L'installazione di elevatori a cabina per garantire l'accessibilità ai piani è ammessa anche per dislivelli superiori ai 4 metri, nel rispetto delle normative specifiche per questi impianti (D.lgs 27/01/2010, n. 17).
 - g. Ai requisiti di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità sono ammesse le deroghe previste dalla legislazione vigente ed in particolare quelle relative:
 - ai locali tecnici, l'accesso ai quali è riservato ai soli addetti;
 - agli edifici residenziali con non più di tre livelli, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita solo la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi successivi (preferendo soluzioni che prevedano la futura installazione di elevatori/ascensori rispetto all'installazione di servoscala); deve essere comunque assicurata l'accessibilità delle parti comuni al piano terra e ai piani interrati;

- agli edifici, agli spazi ed ai servizi esistenti, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici;
- agli edifici soggetti a vincolo monumentale, solo nei casi in cui le opere di adeguamento possano costituire pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato. È fatta salva la possibilità di intervenire comunque con opere provvisorie come previsto dalla normativa.

2. Serre bioclimatiche

- a. Sia nelle nuove costruzioni che in quelle esistenti le serre per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare non sono computati ai fini volumetrici.
- b. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell'organismo edilizio, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - siano approvate preventivamente dalla Commissione per il Paesaggio;
 - dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;
 - siano integrate nelle facciate esposte nell'angolo compreso tra sud/est e sud/ovest;
 - abbiano una profondità non superiore a 1 m;
 - i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante;
 - sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
- c. il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra;
- d. la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto.

3. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

- a. Come previsto dall'articolo 26 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, negli edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico, è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica.
- b. La progettazione di nuovi edifici pubblici, deve prevedere la realizzazione di ogni impianto opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
- c. Per gli edifici di proprietà privata, qualunque ne sia la destinazione d'uso e con una volumetria, anche formata da più corpi di fabbrica, superiore a 10.000 mc valgono i primi due commi del

presente articolo. Il valore limite di 10.000 mc è comunque suscettibile di modifiche in relazione alle risultanze e aggiornamenti del piano energetico comunale ove esistente.

- d. Per le seguenti tipologie di edifici, in fase di progettazione di nuove costruzioni o di ristrutturazione e/o sostituzione, salvo per quanto indicato specificatamente nel piano energetico comunale ove esistente, in via prioritaria, si suggerisce l'adozione di alcune specifiche tecnologiche di utilizzo indicate nell'allegato D del D.P.R. 412/93:
- E 1 (1) Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo: impianti con pannelli solari piani per la produzione di acqua calda per usi igienici sanitaria destinati ad abitazioni civili, collegi ecc..
 - E.2 Edifici adibiti ad ufficio ed o assimilabili:
 - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale nei casi in cui il volume climatizzato è maggiore di 10.000 m³ (valutare anche eventuale azionamento delle pompe di calore mediante motore a combustione interna);
 - refrigeratori con recupero per climatizzazione di grossi centri di calcolo o centri commerciali.
 - E.3 Edifici adibiti ad ospedali cliniche o case di cura: impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica.
 - E.4 Edifici ed impianti adibiti ad attività sportive:
 - pompe di calore destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria ambiente e per riscaldamento aria-ambiente, acqua-vasche e acqua-docce;
 - pannelli solari piani per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari destinata a docce in impianti sportivi con particolare riferimento ai campi all'aperto;
 - pannelli solari piani per riscaldamento dell'acqua delle vasche delle piscine.
- e. Per tutte le tipologie di edifici si indica, in fase di progettazione di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, salvo per quanto indicato specificatamente nel piano energetico comunale ove esistente, in via prioritaria, l'adozione di alcune specifiche tecnologie di utilizzo:
- interventi passivi per il raffrescamento estivo: piantumazione, verande, terrazze, serre solari;
 - pannelli solari piani e relativi serbatoi d'accumulo per acqua calda sanitaria, riscaldamento ecc.;
 - pannelli solari fotovoltaici e relativi impianti per l'accumulo e per la produzione di energia elettrica, illuminazione;
 - sistema di riscaldamento centralizzato;
 - eventuali predisposizioni per gli attacchi alla rete del gas o del teleriscaldamento.
- f. Tali interventi, anche se dovessero aumentare le volumetrie o le superfici edificate, potranno beneficiare di opportune forme di incentivazione individuabili in riduzione dei contributi concessori, in relazione alle determinazioni comunali.
- g. Per limitare le emissioni di CO₂ e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell'ambiente, oltre che per ridurre i costi di esercizio, in tutti gli edifici pubblici e privati si incentiva il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli stessi, per il riscaldamento, il

condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, con il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica, sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica da allegare alla richiesta di permesso di costruire.

- h. La presente norma ha valore:
- per tutti gli edifici dotati di impianto di riscaldamento;
 - per gli edifici esistenti, il provvedimento si applica in caso di rifacimento dell'impianto di riscaldamento o per interventi di ampliamento di ogni tipo su edifici con destinazione d'uso non residenziale;
 - per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- i. Per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nelle diverse tipologie edilizie, si consiglia di adottare le seguenti tecnologie:
- E 1 (1), E 1 (3) Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo e assimilabili:
 - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - impianti di micro-cogenerazione alimentati a gas anche abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento;
 - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas;
 - impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purchè i consumi di energia primaria siano inferiori a quelli di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente.
 - E 2, E.3 (1) E.5 (2) Edifici adibiti ad uffici o assimilabili, supermercati, ipermercati o assimilabili, cinema, teatri e sale riunione
 - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas;
 - impianti di cogenerazione abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento;
 - impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purchè i consumi di energia primaria siano inferiori a quella di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente;
 - E 3 Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura
 - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture ospedaliere, ove possibile con abbinamento con macchine frigorifere ad assorbimento.
 - E 6 Edifici ed impianti adibiti ad attività sportive
 - pompe di calore, ove possibile azionate da motore alimentato a gas, destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria-ambiente e per riscaldamento aria-ambiente, acqua-vasche e acqua-docce;
 - pannelli solari piani per il riscaldamento dell'acqua delle vasche delle piscine;
 - pannelli fotovoltaici (P.V.).
 - E 7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

- sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti.

Impianti solari termici

- Per tutti gli edifici di nuova costruzione è obbligatorio soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di impianti solari termici.
- Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si devono seguire le disposizioni contenute nella Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6.
- I collettori solari devono essere installati su porzioni di tetto piane, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. In tutte le altre zone si adottano le seguenti indicazioni per l'installazione:
 - gli impianti devono essere adagiati in aderenza e parallelamente alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici;
 - nel caso di porzioni di coperture piane, i pannelli e i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante.

Superficie lorda dell'abitazione [m ²]	Fabbisogno specifico [MJ/m ² giorno]
S < 50 m ²	0,314
50 ≤ S < 120 m ²	0,262
120 ≤ S < 200 m ²	0,21
S ≥ 200 m ²	0,157

Impianti solari fotovoltaici

Ove sussistano le condizioni, è consigliata l'installazione di impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete elettrica di distribuzione, per la produzione di energia elettrica.

Predisposizione impianti solari termici e fotovoltaici

Nel caso di ristrutturazione di interi edifici o di rifacimento dell'intero impianto è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire l'installazione di impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici e i loro collegamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti.

Nei nuovi edifici la predisposizione dell'impianto fotovoltaico è obbligatoria.

Impianti di riscaldamento alimentati a biomassa

E' consigliata l'installazione di impianti termici alimentati a biomassa (termocaminetti, caldaie alimentate a legna in ciocchi e/o pellet) per la produzione di calore per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

Sfruttamento dell'energia geotermica

Per gli edifici di nuova costruzione o sostituzione dell'impianto per gli edifici esistenti, in alternativa ai generatori termici tradizionali si suggerisce:

- l'installazione di impianti destinati al riscaldamento (collegati a terminali a bassa temperatura), e al raffrescamento, attraverso l'uso di pompe di calore, alimentate con acqua prelevata da corpi idrici superficiali, dalle falde idriche sotterranee e/o da scarichi idrici;
- interventi finalizzati allo sfruttamento della energia geotermica mediante pompe di calore abbinate a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore, nei casi in cui non sia possibile mettere a contatto i fluidi geotermici direttamente con gli impianti di utilizzazione.

4. Coperture, canali di gronda e pluviali

Coperture

- a. I tetti devono essere realizzati preferibilmente secondo la forma ed i materiali della tradizione locale.
- b. Gli abbaini, i lucernari e i terrazzi a pozzo devono essere:
 - realizzati con caratteristiche e materiali tra omogenei;
 - le caratteristiche dei materiali di finitura devono essere uguali a quelli dell'edificio su cui sono realizzati.
 - posizionati, di massima, in asse con le aperture delle facciate sottostanti;
 - a loro volta, preferibilmente tra loro allineati sia in senso orizzontale che lungo la linea di massima pendenza della falda;
- c. La pendenza delle falde non deve superare il 40%.
- d. Ove il manto di copertura sia in tegole curve su falde del tetto di pendenza superiore al 30%, dette tegole dovranno essere fissate tra loro con idonei ganci e le falde devono essere dotate di elementi ferma-neve.

Canali di gronda e pluviali

- a. Le coperture dei tetti devono essere dotate di canali di gronda, per convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nei sistemi di raccolta al fine del successivo riutilizzo.
- b. I pluviali in facciata e in confine con spazi pubblici, devono rientrare nella muratura di proprietà privata da m. 3,00 di altezza dal suolo pubblico.

5. Strade e passaggi privati e cortili

- a. Le strade, i passaggi ed i cortili di proprietà privata devono essere dotati di pavimentazioni idonee all'uso previsto, sia per quanto riguarda i carichi e le spinte da sopportare che per le caratteristiche antisdrucchiolevoli e di antigelività richieste per la sicurezza e la durata.

- b. Gli interventi sulle strade, i passaggi ed i cortili di proprietà privata per manutenzioni, rifacimenti e quant'altro, nonché le responsabilità civili e penali in ordine all'accesso ed al loro uso sono a carico degli intestatari.
- c. Le strade di proprietà privata devono avere comunque dimensioni idonee a consentire il transito dei veicoli di emergenza.
- d. I proprietari delle strade private, i passaggi ed i cortili che fossero aperti all'uso pubblico, fatto salvo diverso accordo con il Comune, devono provvedere:
 - alla loro pavimentazione, manutenzione e pulizia;
 - all'apposizione e manutenzione della segnaletica e dell'illuminazione;
 - alla realizzazione e manutenzione delle relative opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali.

6. Cavedi, pozzi luce e chiostrine

- a. La creazione di cavedi, pozzi luce e chiostrine è ammessa unicamente nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, al solo scopo di consentire l'aerazione e l'illuminazione di servizi igienici, disimpegni e angoli cottura. In tal caso essi :
 - devono essere aperti in alto
 - devono essere collegati, alla base, ad altri spazi aperti mediante corridoi o passaggi che devono essere mantenuti sempre liberi
 - devono, alla base, essere facilmente accessibili per la pulizia ed i pavimenti devono essere impermeabili e muniti di scarico delle sole acque piovane
 - devono disporre di pareti interamente libere e tinteggiate di colore chiaro.
- b. I cavedi tecnici sono preordinati al passaggio degli impianti degli edifici e non è ammesso l'affaccio di alcun locale sui medesimi.
- c. I cavedi tecnici devono contenere strutture fisse di collegamento verticale e piani grigliati per garantire un accesso agevole e sicuro.
- d. I cavedi tecnici devono essere isolati termicamente e acusticamente, per evitare che si formino vie privilegiate di diffusione del rumore o di dispersione del calore all'interno degli edifici.

7. Intercapedini, vespai e griglie di aerazione

- a. E' fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni di nuova realizzazione su qualsiasi terreno o interessate da interventi di recupero edilizio estesi all'intero corpo di fabbrica, le misure atte sia ad impedire che l'umidità ascendente del terreno raggiunga le fondazioni e le strutture sovrastanti, sia a proteggere i manufatti dalle precipitazioni meteoriche.
- b. Nei nuovi edifici il solaio posto al primo livello agibile degli edifici deve essere distaccato dal terreno a mezzo di vespai aerati di altezza netta non inferiore a 40 cm. e non superiore a cm. 100.

- c. Negli interventi di ristrutturazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, qualora i pavimenti di locali destinati all'uso permanente delle persone risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante per oltre 10 cm., deve essere prevista anche un'intercapedine aerata che circonda lateralmente detti locali per tutta la parte interessata.
- d. Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni ed il terreno circostante, aventi funzioni di servizio e/o necessarie all'illuminazione indiretta, all'aerazione e protezione dall'umidità dei in tutto o in parte locali interrati, nonché a favorire l'accesso a condutture e canalizzazioni in esse collocate, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono secondo specifiche direttive del Comune.
- e. Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili, antisdrucciolevoli e di portata idonea ai carichi attesi. In particolare, le maglie delle griglie non devono costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, tacchi o altri mezzi o accessori in uso per la deambulazione della persona. La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari.

8. Recinzioni

verso spazi pubblici o d'uso pubblico (nuove recinzioni o il rifacimento di quelle esistenti)

- a. Le eventuali recinzioni di edifici e spazi pubblici o quelle di immobili privati verso questi ultimi devono essere realizzate a giorno con la possibilità di prevedere uno zoccolo in muratura di pietra o di calcestruzzo armato avente altezza, compresa la sua copertina superiore se prevista, non superiore a m. 1,00 e con sovrastante cancellata o grigliata. In alternativa, mediante siepe con eventuale rete tesa su paletti. Il tutto deve avere un' altezza mai superiore a m. 2,00.
- b. In caso di andamento non orizzontale del terreno, l'eventuale zoccolo (compresa la sua copertina superiore) della recinzione dovrà essere mantenuto orizzontale accompagnando gradualmente e ordinatamente il dislivello longitudinale attraverso salti di quota verticali, rispettando per ogni tratto, come media, le altezze massime prescritte.
- c. Le recinzioni prospicienti spazi pubblici (strade, piazze, aree a verde pubblico, ecc.) devono presentare un aspetto decoroso, armonizzandosi con le recinzioni vicine e, all'esterno, non devono in alcun modo costituire ostacolo per la visibilità per i mezzi in transito o pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale pubblica. I rami delle eventuali siepi non devono sporgere sul passaggio pubblico.
- d. Nelle recinzioni di cui alla lettera c. sono ammesse parti verticali opache di chiusura oltre l'altezza dello zoccolo, a condizione che la superficie aperta della recinzione risulti almeno pari al 70% della superficie complessiva della fronte in tutto il suo sviluppo, ottenuta dal prodotto dell'altezza, misurata dalla quota superiore dell'eventuale zoccolo o da quella media del terreno, fino all'estradosso del più alto elemento verticale, per la lunghezza in ogni tratto a caratteristiche geometriche omogenee.
- e. Sono vietate le recinzioni in elementi o pannelli prefabbricati in calcestruzzo a vista.
- f. Nelle aree pubbliche ed in quelle private non è consentito, sulle recinzioni verso gli spazi pubblici o assoggettati all' uso pubblico, installare altri materiali (cannettati, teli di tessuto, pannelli di legno o lastre metalliche, ecc.) finalizzati a impedire in tutto o in parte la vista dei luoghi recintati.
- g. Nel centro storico dell'abitato, come individuato dallo strumento generale di pianificazione comunale, le recinzioni dovranno caratterizzarsi ed uniformarsi per foggia e materiali a quelle storicamente utilizzate.

Verso altre proprietà private limitrofe, le nuove recinzioni o il rifacimento di quelle esistenti

- h. di edifici e aree pubbliche o d'uso pubblico, ove necessarie, devono essere realizzate come alla lettera a.;
- i. quelle di edifici e aree private devono essere realizzate esclusivamente mediante siepe sempreverde, con l' eventuale accostamento di una rete metallica tesa su paletti, salvo motivi di oggettivo impedimento accertate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Nel centro storico dell'abitato, come individuato dallo strumento generale di pianificazione comunale, le recinzioni dovranno caratterizzarsi ed uniformarsi per foggia e materiali a quelle storicamente utilizzate.

Nelle sole zone produttive, le recinzioni verso altre proprietà private possono essere realizzate in muro pieno, anche in elementi o pannelli prefabbricati in calcestruzzo a vista, e per un' altezza mai superiore a m. 3,00, purchè sia realizzato un suo primo tratto come alla lettera a. di almeno mt. 5,00 a partire da eventuali strade o spazi pubblici o d'uso pubblico.

9. Materiali, tecniche costruttive degli edifici

- a. Per essere adeguati alle specifiche condizioni climatiche ed idrogeologiche dei luoghi e per rispettare i valori ambientali, paesaggistici, urbanistici, storici e culturali del contesto territoriale ed umano in cui si collocano, gli interventi per la realizzazione di manufatti e di edifici di qualsiasi tipo, foggia ed uso funzionale, sia di nuova costruzione che esistenti ed oggetto di recupero, devono essere attuati con riferimento a tecniche e tipologie riconducibili, per gli ambiti urbani e per quelli prevalentemente agricoli, alle tradizioni locali e con l' impiego, almeno nelle parti in vista, dei materiali tipici della zona secondo tradizione locale.
- b. Le fondazioni, i muri o strutture di elevazione e perimetrali dei manufatti ed edifici, nuovi od oggetto di recupero, devono essere eseguite o recuperate con tecnologia costruttiva adeguata e con materiali e finiture di ottime qualità, atti a resistere agli effetti connessi alla natura idrogeologica dei sedimenti, allo stato e livello delle falde acquifere sotterranee ed agli agenti atmosferici, tutti fattori fortemente incidenti sulla protezione, conservazione e durata dei manufatti ed ancor più sulla qualità e salubrità degli ambienti di vita.

Patrimonio edilizio esistente

- a. I materiali impiegati e le tecniche negli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, delle parti esterne degli edifici, devono essere congruenti con quelli preesistenti, con particolare attenzione agli edifici ricadenti nelle aree di impianto storico come definite dal vigente strumento urbanistico.
- b. Le parti in pietra che rappresentano elementi documentali di significato storico o architettonico, devono essere conservate allo stato originario e gli interventi di manutenzione non devono prevederne la tinteggiatura. Gli intonaci originali, , nonché presenze materiche di rilevanza architettonica degne di conservazione quali legno, cocciopesto e decori degli edifici di pregio architettonico e storico, devono essere salvaguardati.

- c. Le pareti esterne degli edifici esistenti, fino all'altezza di m. 3,00, in caso di opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, devono essere trattate con materiali e finiture lavabili, ma traspiranti, compatibilmente con le esigenze di tutela dei caratteri storici e artistici preesistenti.
- d. Le operazioni di tinteggiatura esterna degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, a i bassi e alti rilievi ed ai fregi esistenti sulle facciate.

Nuove costruzioni

- e. Le facciate di edifici visibili dalle zone aperte al pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere intonacate integralmente ad eccezione di quelle rivestite (ceramica, pietra naturale, mattoni a vista, vetro e acciaio, ecc).
- f. In particolare, le murature esterne degli edifici di nuova costruzione, prospicienti lo spazio pubblico, fino all'altezza di m. 3,00, devono essere realizzate con materiali e finiture lavabili, ma traspiranti.

10. Disposizioni relative alle aree di pertinenza degli edifici privati

Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono elementi vincolanti per considerare conseguita l' ultimazione delle opere.

Nella progettazione degli spazi non edificati nel soprassuolo del lotto edificabile, devono essere privilegiate sistemazioni a verde, non escludendosi le pavimentazioni che rispondono alle altre esigenze funzionali dell'abitare (percorsi pedonali di accesso e di transito nel verde, marciapiedi al contorno dell'edificio, accessi e scivoli carrabili, spazi per la sosta o al contorno di piscine, ecc.).

Sono considerati non edificati e drenanti anche gli spazi con presenza di costruzioni in sottosuolo sopra le quali il terreno abbia uno spessore di almeno 70 cm.

Negli spazi pertinenziali le superfici drenanti dovranno interessare almeno il 30% degli spazi medesimi.

Per la progettazione delle sistemazioni a verde si applicano anche le altre norme specifiche del Capo III del presente Regolamento.

Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione.

Recupero acque piovane negli ambiti urbani

In tutte le nuove costruzioni si applicano le disposizioni nazionali e/o regionali in materia, con particolare riferimento ai principi dell'invarianza idraulica.

11. Piscine ed altre attrezzature all'aperto

Nella realizzazione delle piscine dovranno essere applicati tutti gli accorgimenti costruttivi e di qualità dei materiali utili ad assicurare condizioni di qualità estetica, funzionale, fruitiva ed i requisiti di igiene e sicurezza richiesti dalla normativa in materia.

12. Altre opere di corredo ed arredo

Nelle sistemazioni del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale e per le quali si rinvia a quanto disposto al Capo III.

Nelle sistemazioni a verde delle aree all'interno dei nuclei abitati e delle aree pertinenziali di complessi rurali è sempre consentita la collocazione delle attrezzature da giardino (tavoli e sedie da esterno, panchine, ombrelloni, ecc.), nonché l'installazione, se già non prevista nel progetto edilizio delle aree di pertinenza e previa comunicazione al Comune corredata di planimetria e/o fotografie dei manufatti), l'installazione di fontane e/o vasche d'acqua, di pergolati e gazebo privi di copertura rigidi, realizzati con materiali consoni alle caratteristiche dell'edificio e/o alle tradizioni locali.

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

1. Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
 - a. Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o altro parimenti qualificato per accertare le condizioni di sicurezza delle aree e degli edifici pubblici e privati.
 - b. Se il proprietario dell'edificio o l'amministratore del condominio non provvedono autonomamente ad effettuare gli interventi di manutenzione al fine di garantire le condizioni di sicurezza, igieniche e di decoro, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, il Comune ordina l'effettuazione dei lavori necessari entro termini stabiliti.
 - c. In caso di inottemperanza, e salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari con addebito delle spese.

2. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
 - a. Il Comune può far eseguire in ogni momento ed in tutto il territorio comunale ispezioni dal personale tecnico, sanitario o altro parimenti qualificato per accertare le condizioni di legittimità e regolarità delle opere e di sicurezza sia dei cantieri autorizzati che ovunque viene riscontrata attività edilizia, sia connessa ad interventi di nuova costruzione che di recupero di edifici e/o manufatti esistenti, che di scavo del terreno che di deposito di materiali.

3. Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.
 - a. Le violazioni delle norme del presente regolamento che non si convertano in comportamenti sanzionati dal Testo Unico sull'Edilizia o da altre leggi, sono soggette alla sanzione pecuniaria di importo non superiore ad euro 500 e stabilita in riferimento alle diverse fattispecie da specifica deliberazione della Giunta comunale.
 - b. Le sanzioni sono a carico del soggetto inadempiente, ferma l'applicabilità delle discipline in tema di concorso di persona nella violazione e di solidarietà con l'autore della violazione.
 - c. L'inosservanza delle discipline del Regolamento Edilizio per le quali non fosse prevista una specifica sanzione, nonché delle ordinanze attuative degli obblighi ivi previsti è soggetta all'applicazione della sanzione pecuniaria fissa di € 50,00.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

1. Aggiornamento del regolamento edilizio

- a. Le modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto nel successivo comma.
- b. Il presente Regolamento è automaticamente aggiornato per adeguarlo a disposizioni di legge, a decisioni della Corte Costituzionale e sentenze definitive del Consiglio di Stato. Tale aggiornamento è anche formalmente effettuato nel testo a cadenza annuale, con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica cui è affidato il coordinamento delle attività edilizie, da pubblicarsi sul sito web del Comune.

2. Disposizioni transitorie e finali

Il vigente Regolamento edilizio, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 06.09.2000 e pubblicato sul B.U.R.L n°41 dell'11.10.2000, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio.

ALLEGATO A

(Allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018)

QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE
1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
6 - Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
8 - Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 - Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
12 - Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
13 - Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
14 - Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15 - Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: <ul style="list-style-type: none"> • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
16 - Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

17 - Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
19 - Volume totale o volumetria complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 - Numero dei piani		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata: <ul style="list-style-type: none"> • all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; • all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
28 - Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

ALLEGATO B

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

(Allegato C della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018)

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)"

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

A.1 Edilizia residenziale

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.

D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 – “Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99

A.5 Sottotetti

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65

A.6 Seminterrati

L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 quinquies

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f)

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate

al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:

- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi

del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,

- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) -
Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)" – Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004"

B.6 Siti contaminati

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis

L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato

2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale"

D.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati"

D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"

D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualficazione delle aree

D.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualficazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)"

D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014"

B.7 Intorni aeroportuali

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7

B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

B.9 Invarianza idraulica

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

C.2 Beni paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.- Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86

C.3 Rischio idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia

di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39

L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

D.g.r. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”

D.g.r. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di

autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”

C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza

L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:

- D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;

- D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

- D.g.r. 23 maggio 2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

- D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;

- D.g.r. 30 novembre 2016, n. X/5928 - “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al

Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.”

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

C.8 Tutela qualità dell'aria

D.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - “Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”

D.g.r. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n.

12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)

D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)"

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate), in particolare art. 24

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle

modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014

"Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme

tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola e tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)

NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli

impianti fotovoltaici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"

D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013"

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)

D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 – “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017”

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies

D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)

REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

NORMA TECNICA UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna-
Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5

D.g.r. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe

Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la

prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

24 gennaio 2014, n. X/1274 – “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre

2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")”

E.2 Strutture ricettive

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turisticoalberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turisticoalberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed

igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)
REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle legge regionali in materia di turismo)

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas

naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

E.5 Sale cinematografiche

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

E.7 Enti del Terzo settore

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture termali

E.11 Strutture sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)

E.12 Strutture veterinarie